

SENATO DELLA REPUBBLICA

360ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione dei disegni di legge:

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1662 e 311. Le relatrici, senatrici Modena, Rossomando e Unterberger, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Modena.

MODENA, *relatrice*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, signore relatrici, oggi arriviamo alla definizione di un percorso che è stato sicuramente molto lungo e complesso, che - ricordo - è iniziato addirittura nel marzo del 2020 e per il quale la Commissione ha svolto una serie notevole di audizioni.

È stato elaborato anche un testo, sotto un altro Governo e quindi anche sotto un altro Ministro (il ministro Bonafede), sul quale sono stati presentati emendamenti, il 16 giugno, da parte del Governo presieduto da Mario Draghi.

Mi rendo conto che si tratta di una discussione che ha delle caratteristiche molto tecniche. Vorrei tuttavia provare a rispondere a una prima domanda che i colleghi giustamente mi hanno fatto nelle giornate passate. Che tipo di obiettivo ci si è prefissati e che cosa si è ottenuto? Credo che questo sia importante ricordarlo a tutti noi.

Nel discorso con cui Draghi ha ottenuto la fiducia alle Camere, in circa quattordici righe, ha spiegato con chiarezza, con riferimento alla giustizia, che le azioni da svolgere dovevano essere quelle che si collocano nel contesto delle aspettative europee. Draghi disse anche che la Commissione europea aveva comunque preso atto di miglioramenti da parte del Paese, ma che ci esortava a migliorare l'efficienza del civile, le funzioni tributarie, l'arretrato e la gestione dei carichi di lavoro, riducendo le differenze da tribunale a tribunale. In quelle linee, nella sostanza, ci si è mossi.

Noi abbiamo sempre pensato - qualcuno ha voluto addirittura svilirlo - che dovevamo correre a fare le benedette riforme del civile e del penale esclusivamente perché dovevano arrivare i soldi del *recovery fund*. Credo che questa sia l'occasione giusta per dare tre o quattro valutazioni e spiegazioni. Noi dobbiamo tenere conto di tre punti con riferimento al *recovery* e alle schede che sono ad oggi in possesso del Parlamento. La prima questione sono gli obiettivi di carattere generale: nel *recovery* si chiedono delle riforme ordinamentali, un potenziamento delle risorse e delle dotazioni e si chiede soprattutto una riduzione dell'arretrato, per quanto riguarda il processo civile, del 65 per cento in primo grado, del 55 per cento in appello entro la fine del 2024 e del 90 per cento in tutti i gradi di giudizio entro la metà del 2026, con una diminuzione complessiva del 40 per cento della durata dei processi.

Nelle schede, che sappiamo aver avuto il loro *iter* - prima il Parlamento ha dato delle indicazioni e poi abbiamo avuto ovviamente il *recovery* - è scritto chiaramente che vanno seguiti quattro filoni per raggiungere detti obiettivi: gli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, gli interventi selettivi sul processo, le esecuzioni e il diritto di famiglia. Con quali modalità? Concentrare la fase preparatoria, ridurre le decisioni assunte in composizione collegiale da parte dei magistrati e definire in modo più preciso la fase decisoria, e non solo. Nelle schede del *recovery* leggiamo chiaramente che, per fare questo, è anche importante implementare l'ufficio del processo e rafforzarne le capacità. Per fare ciò abbiamo a disposizione 2,3 miliardi. Vorrei peraltro ricordare, ai tanti che dicono che ciò viene fatto per i soldi del *recovery*, che si tratta di sovvenzioni e non di prestiti e potete esaminare anche le ultime schede del MEF. Sono 2,3 miliardi del cosiddetto fondo perduto e quindi vanno trattati con un certo rispetto. Ci sono poi le infrastrutture digitali, i cui fondi (pari a 140 milioni) sono a prestito, e c'è poi tutto il sistema delle strutture edilizie. La traduzione di tutto ciò in termini di personale significa 1.600 giovani, 750 specialisti, 300 diplomati, 1.650 laureati (i bandi per la prima metà sono già stati pubblicati e scadono a breve), 1.500 posizioni di coordinamenti esperti.

Il Parlamento, la Commissione, il Sottosegretario e il Ministro hanno lavorato tenendo conto di questo quadro generale. Ed è quello che in particolare - se posso permettermi di dirlo - ho cercato umilmente di tenere presente - sicuramente sbagliando, ma secondo le mie possibilità - perché era l'impegno preso nel momento in cui abbiamo votato il Presidente e nel momento in cui, sulla base di ciò, abbiamo deciso di fare questo lavoro.

Che tipo di testo abbiamo? Visto che non possiamo analizzare tutto o finiremmo tra due giorni, parlerò per titoli, affrontando alcune questioni di carattere fondamentale.

Il testo interviene, non a caso, sulle ADR (Alternative Dispute Resolution), vale a dire sulle soluzioni alternative delle controversie e qui c'è un primo punto, che è forse la parte più rilevante. La mediazione infatti - e chi opera nei tribunali lo sa perfettamente - ha la caratteristica di non essere molto spesso utilizzata, perché non ha dei vantaggi per le parti; mentre qui viene strutturata proprio per dare dei vantaggi per le parti, da un punto di vista di crediti di imposta, oltre che con riferimento all'imposta di registro.

Devo dire che la Commissione, anche grazie alle riformulazioni proposte da molti colleghi - consentitemi di citare, tra gli altri, il collega Dal Mas - ha giustamente deciso e individuato lo strumento del testo unico per dare un ordine a tutte le modalità con le quali si procede a una risoluzione alternativa delle controversie per la semplicissima ragione che non ci sono solo la mediazione, la negoziazione e l'arbitrato: per le bollette - ad esempio - c'è un sistema che funziona benissimo presso l'Adiconsum; c'è l'arbitrato bancario; ci sono tantissimi strumenti, per cui è bene che diventi una sorta di codice.

Sono stati fatti poi degli interventi, grazie anche agli emendamenti poi riformulati, rivisti e condivisi - ci sono stati emendamenti da parte di tutti i commissari, ma consentitemi di citare ancora una volta quelli dei colleghi Caliendo e Dal Mas - per la trasparenza nella nomina e nella scelta degli arbitri. Si è arrivati, infine, alle modifiche del processo.

Procedendo quindi per titoli, gli interventi hanno riguardato le soluzioni alternative da un punto di vista negoziale e l'arbitrato, in particolare, nonché le modifiche al processo (quindi primo

grado, appello, cassazione e rito del lavoro). Si è intervenuti, ancora, sui consulenti tecnici con una norma molto importante e, permettetemi di dire, innovativa. Gli interventi hanno riguardato anche le esecuzioni, l'ufficio del processo, il tribunale della famiglia e tutta la partita del cosiddetto processo telematico.

Ho voluto dare dei titoli perché, nel corso della discussione svolta in questi mesi, molto spesso il dibattito si è concentrato su alcuni aspetti: le preclusioni - ad esempio - oppure il giudice di pace. Io vorrei qui invece invitare a vedere il provvedimento nel suo complesso, perché ha delle logiche che seguono gli obiettivi che ricordavo prima e che hanno a che fare con il *recovery plan*.

Come ho già detto, gli interventi hanno riguardato, nello specifico, le soluzioni alternative delle controversie; le modifiche settoriali e specifiche del processo; le esecuzioni; l'ufficio del processo; il tribunale della famiglia, ma, soprattutto - non se ne è parlato mai, ma è importantissima - la parte riguardante il telematico, perché da questo c'è sicuramente una svolta notevole, e la parte che attiene al modo in cui vengono fatte le notifiche.

Ho letto questa mattina il parere del CSM - come sapete, si è espresso sul testo originario del Governo, e non su quello emendato dalla Commissione - che ripercorre alcune criticità che ci sono state. (*Richiami del Presidente*).

Presidente, cercherò di non dilungarmi troppo, ma vorrei ancora soffermarmi su alcune questioni.

Sulla base di concetti sostanziali, sono stati sottolineati alcuni aspetti: con questa riforma - lo dico perché l'Avvocatura è stata estremamente critica - si sono superati - a mio avviso - due preconcetti. Il primo è che la causa della lunghezza dei processi è che ci sono troppi avvocati. Dalla commissione Luiso è uscita con chiarezza un'indicazione, e cioè che il collo di bottiglia è la decisione: non ci sono abbastanza giudici per riuscire a decidere; la fase della decisione diventa il collo di bottiglia - questo è quanto testualmente scritto nei testi della Commissione - che deve essere superato.

La seconda questione è che questa riforma, a differenza di molte altre - quasi tutte le altre della giustizia - non è a costo zero, e i soldi non vengono dal *recovery fund* - come qualcuno, magari, potrebbe pensare - e servono per arrivare agli obiettivi. Ma su questa riforma il Ministero ha stanziato le risorse, tant'è che - secondo me - uno dei motivi per cui i meccanismi della Commissione bilancio sono poco chiari ai membri della Commissione giustizia è perché noi facciamo sempre riforme a costo zero, e quindi di bilancio non ci occupiamo mai. In realtà, in questo caso i soldi ci sono, e ce ne sono anche parecchi, tra la mediazione e i fondi per il tribunale della famiglia e tutto il resto.

La domanda è la seguente: siamo riusciti con questo tipo di lavoro a rispondere alle esigenze del Paese, da una parte, e soprattutto agli impegni assunti in termini non solo di *recovery* astratto, ma anche nei confronti del Governo? La mia risposta e la risposta che abbiamo cercato di dare, pur fra mille questioni sicuramente, difficoltà e problemi, è sì. È una risposta affermativa nel senso che abbiamo cercato di riadattare questi obiettivi alla realtà dei tribunali italiani, con una particolarità, con la quale concludo, e cioè che, nel momento in cui abbiamo fatto questo tipo di lavoro, abbiamo anche avuto la possibilità di recuperare.

Si tratta di un grande insegnamento che vorrei consegnare all'Assemblea alla fine di questo intervento; semmai, mi riservo di riprendere alcuni concetti in sede di replica.

In questo testo abbiamo una normativa di delega che non solo riguarda il tribunale della famiglia - che è importante - ma che soprattutto recupera tutto quello che di positivo c'è stato durante il periodo della pandemia.

Con la pandemia nel civile si è sperimentata una serie di forme nuove, diverse: le udienze a trattazione scritta, alcune udienze da remoto, il giuramento del CTU senza la necessità di venire in udienza, con conseguente perdita di tempo. Questo patrimonio, sul quale c'è stato un giudizio positivo unanime, viene recuperato. E anche questo è - a nostro avviso - un insegnamento rilevante.

Vorrei ringraziare moltissimo il Presidente della Commissione, il Governo, la sottosegretaria Macina, i miei colleghi e, in particolare, il nostro capogruppo Caliendo per lo sforzo che ha fatto per individuare un punto di caduta nella parte più contestata, quella delle decadenze. Ringrazio ancora le colleghe relatrici e dico con franchezza che, per quanto tutto è sempre perfettibile, ringrazio perché questo lavoro per me è stato un onore che spero di avere assolto in modo degno di come merita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Unterberger.

[UNTERBERGER](#), *relatrice*. Signor Presidente, la parte più discussa e che ha più appassionato la Commissione è sicuramente stata la riforma del processo di famiglia. Ritengo sia questa la parte riuscita meglio con l'introduzione di novità molto importanti per una maggiore tutela di tutte le parti del processo. Finalmente si unificano le procedure per i figli nati dentro e fuori il matrimonio, recependo quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione che, fino a questo momento, non ha trovato piena attuazione a causa delle procedure molto più veloci e molto più protettive per i figli nati in costanza di matrimonio.

Una grande conquista è la nascita del tribunale della famiglia, dove finalmente giudici specializzati si occuperanno di tutta la materia, ponendo fine all'esistenza di due binari paralleli con un complicato sistema di attribuzione delle competenze.

È significativo che la proposta sia giunta da tutti i Gruppi parlamentari e che l'emendamento sia stato approvato all'unanimità.

Sono state poi previste importanti misure per le donne vittime di violenza che vanno dall'abbreviazione dei termini processuali al rafforzamento delle misure di protezione, ex articolo 342 del codice civile, fino al divieto di imporre la mediazione a chi allega episodi di violenza.

È nuova nel nostro ordinamento la disposizione che fa sì che gli episodi di violenza abbiano una ricaduta sui diritti di visita dei genitori violenti. In particolare, se il figlio rifiuta di incontrare il genitore violento, il giudice sarà tenuto ad ascoltarlo con urgenza per accertare che le ragioni del rifiuto stiano nell'aver assistito a episodi di violenza. Tengo a sottolineare con forza questa disposizione in una giurisprudenza che per troppo tempo è stata orientata dalla malsana idea che sia meglio un padre violento che nessun padre. Va dato merito al tenace impegno della collega Valente, presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio.

C'è poi un'altra norma che rappresenta una rivoluzione copernicana rispetto all'orientamento prevalente della famiglia come isola che il mare del diritto deve solo lambire. D'ora in avanti, per risolvere una diatriba davanti a un giudice in costanza di matrimonio, non servirà più la richiesta di entrambi i coniugi, ma basterà quella di una parte sola. In particolare un coniuge potrà chiedere al giudice il riconoscimento di una quota del reddito del congiunto se, per occuparsi della famiglia, ha rinunciato al lavoro. Questa disposizione riguarda tutte quelle casalinghe in totale dipendenza economica dal coniuge e senza possibilità alcuna di reclamare una parte dei propri introiti se non nell'ambito di una separazione.

Sono previste importanti novità anche per i padri separati, su cui molto si è speso il collega Pillon. Per quelli che lamentano forme di preclusione nel rapporto con i figli è previsto un tempestivo intervento del giudice che, una volta accertato il fatto, potrà fissare sanzioni pecuniarie per ogni giorno di mancato rispetto della disposizione.

Prima di concludere, Presidente, vorrei ringraziare tutti i componenti della Commissione, il Presidente, le colleghe relatrici per le discussioni talvolta intense, ma quasi sempre costruttive. Ringrazio naturalmente i funzionari per l'impegno e la grande professionalità con cui hanno supportato i nostri lavori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Rossomando.

[ROSSOMANDO](#), *relatrice*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, vorrei fare alcune considerazioni, che sono facilitate dagli interventi delle colleghe correlatrici, per rendere partecipe l'Assemblea di un lavoro che è stato davvero molto intenso per la complessità della materia e anche perché sentiamo di trasferire un po' a tutti la grande responsabilità di portare a termine interventi di riforma sulla giustizia civile, che non sempre è così al centro delle cronache, mentre in realtà è un punto nevralgico del rapporto tra cittadino e Stato. E lo è ancora di più all'uscita da questa tremenda pandemia che sicuramente cambierà anche il modo di fare impresa e i rapporti economici.

C'è davvero bisogno di un sistema che funzioni per sostenere la ripresa e per la certezza del diritto nei rapporti economici, anche a proposito di tanti diritti soggettivi: lo dimentichiamo spesso, ma c'è una tutela dei diritti della persona che fortunatamente sta maggioritariamente nel processo civile e non nel processo penale, il quale giunge invece quando la situazione è ormai drammatizzata. Era dunque molto importante intervenire e sentiamo una grande responsabilità, anche perché questo tema si inserisce nel rapporto di fiducia con i *partner* europei per l'ottenimento dei fondi sui quali riponiamo molte speranze e tanti progetti in cui c'è uno sforzo di elaborazione innovativa.

Dobbiamo premettere che il grande lavoro - credo forse maggioritario - sarà in una innovazione organizzativa e degli uffici, in un grande impiego di risorse e in una modernizzazione del sistema giustizia, che in gran parte non può essere riposto - diciamo per chiarezza - nelle riforme della procedura civile. Questo ha guidato l'intervento sia del Governo sia della Commissione. Tali norme vanno quindi viste in questo processo di riorganizzazione.

Veniamo al dunque: ci sono tre assi fondamentali. Il primo consiste in un intervento mirato - come è stato esposto dalla collega Modena - sulla prima udienza del civile, che è uno snodo dello svolgimento del futuro del processo e che, nel lavoro della Commissione, ha subito importanti cambiamenti e innovazioni. E ciò avviene tenendo salva l'impostazione di rendere la prima udienza effettiva, utile e importante, mettendo il giudice nelle condizioni di determinare un celere sviluppo del procedimento e di avere a disposizione tutte le conoscenze in modo che sia anche il responsabile dello sviluppo del procedimento.

Avremmo voluto anche una scansione temporale più precisa e netta. Oggi abbiamo il calendario del processo, ma si introduce un principio su cui penso che avremo modo di lavorare anche in altri provvedimenti. Dobbiamo però precisare che non ci sono più le preclusioni e le sanzioni, e non c'è più la penalizzazione della non presenza (tecnicamente, la contumacia), che in processi di questo tipo rischiava di penalizzare le parti più inesperte. Parliamo di un processo con un livello di tecnicismo molto alto e vorrei dire che, anche insieme al Gruppo cui sono iscritta, mi sento particolarmente sensibile a un sistema che non sia discriminatorio per le parti più deboli, che possono esserlo perché economicamente più deboli ma non solo: chiunque, infatti, può trovarsi in una situazione di debolezza e il processo civile rischia, se non attenzionato, di avvantaggiare chi è economicamente più forte. E mi verrebbe da chiedere, all'uscita della pandemia, oggi chi sia più economicamente più forte.

Sul principio di rendere la prima udienza utile siamo molto intervenuti: l'abbiamo mantenuto insieme alla Commissione, ma abbiamo anche raccolto le critiche e le perplessità dando delle soluzioni che devono stare - com'è ovvio - nello spirito della riforma.

Il secondo pilastro è rappresentato dalle soluzioni alternative, le *alternative dispute resolution* (ADR). Anche a questo riguardo credo sia stata imboccata un'importante direzione, non punitiva, non premiale per chi è già forte, ma di incentivazione. Pertanto, per esempio sulla mediazione, su cui il Governo ha sicuramente scelto di investire di più, (ci sono gli incentivi fiscali), si è pensato di incoraggiare questa scelta dando la possibilità di accedervi. Nella Commissione ci siamo battuti e abbiamo lavorato anche sulle altre due parti: sulla negoziazione assistita con un incremento degli incentivi per gli operatori di giustizia e sull'arbitrato, facendo progetti anche per il futuro (sono stati presentati disegni di legge, e anche il collega Caliendo su questo argomento ha dato importanti contributi) per renderlo meno costoso. Si deve ricorrere all'arbitrato, non perché si appartiene a un circuito privilegiato ed elitario, ma perché si sceglie questo strumento anche per l'abbattimento dei costi. Per ora siamo sicuramente riusciti a disciplinarlo meglio stabilendo incompatibilità, garanzie di imparzialità e una disciplina più dettagliata.

Un altro importantissimo pilastro è costituito dall'ufficio del processo, che sarà veramente una grande innovazione, una misura strutturale. Non è semplicemente una squadra di supporto al giudice, ma proprio una rivoluzione nell'organizzazione, cioè la giurisdizione intesa come un *pool* che supporta il giudice con competenze innovative, non solo giuridiche; soprattutto se parliamo di processo civile, sarà sicuramente molto importante avere il supporto di esperti in economia, in scienze sociali, in organizzazione, che entrano nella squadra del giudice, intesa anche come sezione e come collegio. Noi sappiamo che è già stato varato dal Consiglio dei ministri un intervento immediato straordinario con 16.500 unità, per 8.100 dei quali già ora è stato indetto un bando, ma sono misure strutturali che devono cambiare nel senso proprio di un'organizzazione diversa e di un diverso modo di arrivare a un provvedimento.

In Commissione si è poi lavorato molto sul processo di esecuzione, sulle aste giudiziarie, a tutela dei soggetti più deboli e più esposti, ma soprattutto della legalità, con l'introduzione della banca dati digitale. Al riguardo vorrei sottolineare che c'è un altro protagonista importante, cioè la tecnologia, la digitalizzazione, che è una linea portante del PNRR. Tale aspetto è fondamentale nel servizio giustizia, non semplicemente come strumento più moderno, bensì perché permette di organizzarsi in modo diverso. Al riguardo c'è ancora molta strada da fare, ma siccome le risorse maggiori e l'accesso a tali risorse insiste sul nodo della digitalizzazione, questo intervento ha senso. Ciò vale per gli appalti e quant'altro; gli strumenti moderni, avanzati, del presente e del futuro possono aiutare ad esercitare un migliore controllo di legalità, che deve cessare di essere visto, più o meno dichiaratamente, come un ostacolo,

un imbrigliamento. C'è una strada per avere un buon controllo di legalità senza burocratizzarsi e riempiendo il percorso di inciampi. Questo ovviamente avviene se si ha la testa e vi si pone attenzione.

Vi è infine la questione del tribunale di famiglia, su cui è intervenuta puntualmente e con stile teutonico la collega Unterberger, sinteticamente ma molto incisivamente.

Anche in questo caso si pongono varie questioni. In primo luogo c'è stata una grande innovazione che, non a caso, essendo un argomento già molto discusso negli anni scorsi, ha riscosso una generale condivisione, sicuramente unanime da parte della Commissione, con il coinvolgimento sin dall'inizio anche dell'opposizione, che su questo punto ringrazio, ma anche fuori da queste Aule. Viene infatti finalmente istituito il tribunale della famiglia, che assume in sé anche il tribunale dei minori e che non rappresenta solo una semplificazione, ma qualcosa di molto di più, perché significa mettere in un comparto, che non soltanto è specializzato, ma ha una sua completezza, una materia che è necessariamente interdisciplinare, che ha bisogno di molte competenze e per cui deve cessare la divisione tra tribunale ordinario civile e tribunale dei minori. Qui c'erano delle discriminazioni tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, che dovevano assolutamente essere cancellate, ma non solo, perché c'era e c'è ancora una sovrapposizione di provvedimenti, a rischio di duplicazione. Inoltre, collegandomi agli argomenti che adesso tratterò molto brevemente, spesso si riscontra anche una minore incisività, a causa della moltiplicazione degli interventi.

Vengo dunque all'ultima questione, che è stata un'importante sfida per la Commissione, perché riguarda il tema di come si affronta la tutela. Il diritto di famiglia deve essere fondamentalmente una tutela, perché quando lo Stato entra in questo tipo di rapporti, la questione diventa delicata. Sicuramente lo Stato deve entrare in punta di piedi, per quanto riguarda le relazioni personali, ma altrettanto sicuramente c'è un tema di tutela, adeguato anche al cambiamento della società, perché questo è il tema dei temi. C'è dunque una questione, che reputo molto importante e che è frutto del lavoro della Commissione giustizia, in collegamento molto stretto con la Commissione di inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere. Mi riferisco al fatto che la violenza familiare entra nell'attenzione del diritto di famiglia e nel processo che riguarda la famiglia. Sottolineo che esso entra «nell'attenzione» e non «nel processo». Purtroppo sappiamo - in questi ultimi giorni ci è stato ricordato tragicamente - che è proprio in quei momenti che si sviluppano ed esplodono le tensioni e le violenze e dunque riteniamo che la protezione e la tutela non possano essere delegate solo e completamente al processo penale. C'è infatti un momento delicato di rilevamento, di attenzione e di intervento.

Questo è ciò che abbiamo fatto, come Commissione, discutendo molto, dando al giudice tutti gli strumenti per essere attento, per prendere immediatamente dei provvedimenti e per organizzare una serie di provvedimenti. Questo punto è contenuto in specifici articoli della delega: abbiamo soprattutto collegato esplicitamente e più volte la disciplina che ne scaturirà alla Convenzione di Istanbul, che è molto chiara su questo punto. Abbiamo infatti stabilito, come prevede la Convenzione di Istanbul, che non si possono fare tentativi di conciliazione o di mediazione in tutti i casi in cui c'è violenza, che bisogna fermarsi e che bisogna coordinarsi con tutti gli operatori di giustizia.

Volendo poi essere consequenziali con l'esigenza di mettere davvero il minore al centro - quello che ci guida e ci deve sempre guidare non è infatti la tensione tra i diritti dei due genitori, ma la necessità di mettere il minore al centro - abbiamo ad esempio stabilito che, in tutti i casi in cui il minore rifiuta di vedere uno o entrambi i genitori e in cui ci sono casi di violenza, il minore deve essere ascoltato direttamente dal giudice. Anche in questo caso, quindi, mettiamo la giurisdizione al centro e questa - si badi bene - è la scelta che si iscrive nella cultura delle garanzie di cui parliamo molto spesso, dimenticando però talvolta che cosa vuol dire, agitando questo termine senza associarvi dei complementi oggetto. La cultura delle garanzie è, appunto, mettere il momento dell'esercizio della giurisdizione al centro. È una fase molto delicata, nella quale intervengono, giustamente, molti consulenti e molti ausiliari e bisogna definire qual è l'intervento di questi ausiliari, che deve essere effettivamente un intervento di ausilio e non di delega di altre funzioni, proprio perché il giudice ha dei doveri e ha un certo tipo di formazione. La formazione specifica sulla violenza nelle relazioni familiari è assolutamente centrale all'interno di questo provvedimento.

Inoltre, scriviamo che laddove si facciano valutazioni di un certo tipo, escludiamo esplicitamente tutte quelle teorie che non hanno un riconoscimento nei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Parallelamente, valorizziamo questo ausilio, iscrivendolo però in una

guida, in garanzie. Credo quindi che la scelta giusta, che premia ciascuna impostazione - perché ovviamente non possiamo nascondere che ci siamo confrontati su questo partendo anche da impostazioni molto diverse - sia quella di stabilire criteri il più oggettivi possibile nell'esercizio di queste funzioni e di eliminare tutte quelle ambiguità dietro alle quali le garanzie impallidiscono. Ci siamo ovviamente occupati anche di un tema a questo collegato, che è quello dell'esecuzione dei provvedimenti che riguardano i minori nei rapporti con i genitori, introducendo tutele molto strette e stringenti e in particolar modo escludendo una serie di questioni, quando c'è una violenza, dando anche la possibilità al giudice di fare una serie di accertamenti, come già detto dalla senatrice Unterberger, allo stesso tempo riconoscendo il problema di dare tutela alle decisioni del giudice sulla questione delle visite e dei rapporti dei figli con entrambi i genitori. Abbiamo valorizzato non il conflitto, ma il fatto che il conflitto può non esserci se c'è una disciplina che garantisce. Il fatto che una serie di provvedimenti o scelte possano essere presi solo - questa è la novità - se c'è una concorde richiesta delle parti, vuol dire che è stata fatta la scelta di non esasperare un conflitto per decidere chi soccombe e chi vince, ma di tutelare le parti perché il conflitto non venga esasperato, con tutti i sostegni e con tutte le garanzie. Anche relativamente al ruolo dei servizi sociali, abbiamo preteso che siano distinti i fatti accertati dalle valutazioni.

Vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza, Presidente, colleghi, come avrete visto in questo caso mi sono un po' dilungata in esempi concreti, perché penso che quando discutiamo di tutele e di garanzie bisogna avere la pazienza, l'onestà intellettuale e anche la resistenza per entrare in un merito scevro ovviamente da pregiudizi, ma con la disponibilità a guardare fino in fondo le questioni e le realtà. Sappiamo che ce n'è molto bisogno e che c'è bisogno di un intervento dello Stato su questo argomento, che sia prudente ma molto attento. Non vogliamo mai più sentire che c'è stata disattenzione o sottovalutazione.

A noi il compito di dare gli strumenti e anche l'indirizzo, perché il giudice applica la legge, ma nelle leggi c'è una scelta di campo, c'è un indirizzo. Non è vero che le leggi sono neutre, perché dando delle priorità, ovviamente si fanno delle scelte.

Ringrazio anch'io i colleghi, sicuramente i membri della Commissione, le colleghe correlatrici, il Governo, che, nella persona della sottosegretaria Macina, è stata sempre presente e penso che siamo in dirittura d'arrivo per un intervento davvero importante. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Emanuele Pellegrini. Ne ha facoltà

PELLEGRINI Emanuele (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, anche se l'argomento che trattiamo oggi magari non è da prime pagine dei quotidiani, devo essere sincero: tremano un po' i polsi. Per chi opera giornalmente nelle aule di tribunale, infatti, che siano avvocati, magistrati o operatori giuridici di vario tipo, andare ad approntare la riforma del processo civile fa un po' tremare i polsi, dal momento che questo tipo di riforma andrà ad incidere in maniera importante sulla vita quotidiana di tutti noi, di tutti i cittadini che hanno necessità e diritto di adire le vie di giustizia e quindi di rivolgersi a un magistrato o a un qualsiasi altro organo giudiziario per vedere rispettati i propri diritti. Noi, dunque, oggi andiamo ad operare un intervento veramente importante per il vivere quotidiano di ogni cittadino e di ogni persona che vive sul nostro territorio.

La storia di questo provvedimento la conosciamo bene. È un provvedimento articolato, complicato, che si è abbastanza dilungato nel tempo e che parte dalla famosa legge delega Bonafede, che conteneva alcuni elementi che oserei definire addirittura incomprensibili per molte categorie del settore. Parlo in particolare delle camere civili, degli stessi magistrati e di tutti coloro che operano nel mondo della giustizia. Fortunatamente, il cambio della compagine di Governo ha portato il ministro Cartabia e, ovviamente, il sottosegretario Macina, che non posso dimenticare e che, come è già stato detto dalle relatrici, è stata presente minuto per minuto nella discussione.

L'avvento del ministro Cartabia ha portato a una rimodulazione pesante di quello che era il testo di legge delega inizialmente depositato. Fortunatamente, aggiungo io, perché siamo andati a eliminare dei problemi che, se posti in essere concretamente, avrebbero creato veramente delle disfunzioni nell'apparato giudiziario. Da questo punto di vista, quindi, non posso che ringraziare il Ministro che, grazie alla sua presenza, sicuramente ha portato un cambio di rotta importantissimo.

Detto questo, va posta e considerata anche la preparazione e l'impostazione, fatta anche in funzione del PNRR, cioè degli obiettivi che il PNRR ha posto in essere.

Come già è stato detto, però, non è solo quello l'obiettivo, perché noi questa riforma probabilmente avremmo già dovuto farla anni e anni fa. Siamo però arrivati a questo punto e, quindi, ci siamo messi a lavorare tutti insieme. Devo infatti dare atto del fatto che in Commissione, al di là delle distanze, più o meno ideologiche, abbiamo lavorato tutti insieme per cercare di raggiungere l'obiettivo di rendere concrete delle norme realmente fruibili, per tutti gli operatori giudiziari ma, in fin dei conti, per tutti i cittadini.

Come detto, appunto, di fatto si è rifondato il provvedimento. Si è cercato di dare ascolto a tutte le categorie, in particolare a quella degli avvocati. Le camere civili, in particolare, hanno lanciato più volte degli appelli all'ascolto, perché alla fine sono gli avvocati civilisti quelli che calcano il suolo delle aule giudiziarie, che poi hanno a che fare con i propri clienti, con i propri concittadini, che hanno dei diritti che devono essere salvaguardati. Sicuramente si è cercato di dare ascolto a tutte le lamentele, a tutte le richieste e a tutte le osservazioni che arrivano dall'*agorà* giuridica.

Bisognerebbe probabilmente spendere ore per parlare nello specifico di questo provvedimento e delle norme in esso contenute; si dovrebbero spendere ore in questa sede, oltre a quelle che abbiamo speso in Commissione. Ovviamente non possiamo che delineare solo alcune istantanee, perché i tempi che abbiamo per la discussione in Assemblea non sono consoni e non sono allineati alla complessità di questo provvedimento. Lanciamo quindi solo due istantanee, come peraltro è stato fatto anche dalle relatrici, che ringrazio.

A me interessa, in particolare, soffermarmi su due punti: il primo riguarda la mediazione. Giustamente le relatrici hanno detto che elementi importanti sono gli ADR, cioè gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, in particolare la mediazione. Noi come Gruppo - e io in particolare - abbiamo depositato molti emendamenti sul tema, perché crediamo fortemente che la mediazione sia uno degli strumenti fondamentali per evitare che si arrivi, poi, davanti al giudice, occupando l'organo giudiziario magari per questioni che possono tranquillamente essere gestite e trattate in ambito privatistico. L'obiettivo quindi è lasciare nell'ambito delle parti la gestione stessa del contenzioso, tramite, come è ovvio, l'ausilio di un mediatore.

Abbiamo cercato, attraverso gli emendamenti e attraverso la discussione, di portare dei suggerimenti, per ampliare l'applicazione della mediazione, proprio perché crediamo fortemente nel principio di libertà che sta alla base di tale istituto: la libertà di autodeterminarsi, di autogestire addirittura il contenzioso e di entrare in una logica che negli ambienti anglosassoni è presente da decenni, da sempre, cioè l'ottica del *win-win*. Quando c'è un contenzioso, quando c'è una discussione, entrambe le parti devono uscire vincenti. Non bisogna partire dal presupposto - che è tipicamente italiano - che, quando c'è un processo, c'è una parte che vince e ce n'è una che perde. All'interno del mondo del diritto civile, del diritto commerciale, ma non solo, dobbiamo agire - e lo deve fare il Ministero, anche attraverso un'opera di convincimento di tutte le categorie professionali - sul piano culturale; dobbiamo tornare a parlare con i cittadini per far capire che andare in tribunale non assicura una vittoria e non assicura che vincere una causa consenta poi di avere davvero ragione. Purtroppo è così. L'ottica della mediazione, invece, è diversa; è un'ottica cui noi crediamo fortemente. Chiediamo davvero che, nei provvedimenti che il Governo dovrà adottare successivamente, si incida particolarmente sulla base delle indicazioni che abbiamo fissato tramite la fase emendativa e la fase di discussione.

Arriviamo al punto nevralgico, quello che ci ha occupato per più tempo: il processo civile ordinario. Durante una seduta in Commissione ho avuto modo di intervenire proprio su questo punto, rivolgendomi al Governo - in particolare al sottosegretario Macina - e sollevando non dubbi ma alcune osservazioni. Credo che questa norma non sia sicuramente la migliore; lo dico tranquillamente: secondo me non è la migliore. Tuttavia parto dal presupposto contenuto in una frase che il ministro Cartabia aveva formulato in una riunione che era stata fatta: il processo civile, che è un momento centrale della vita sociale ed economica di questo Paese, oggi è un malato grave e, come tale, deve essere curato con una terapia importante. Probabilmente il testo oggi in approvazione è quella necessaria cura importante.

Come ho già detto, mi auguro che nel prosieguo non si debba tornare su riformulazioni e rimodulazioni di norme che magari, nel concreto, non riescono ad ottenere un'efficacia reale; comunque ci credo, perché ci abbiamo lavorato assieme.

Il lavoro che cercheremo di fare porterà avanti il dialogo e la discussione che abbiamo iniziato in Commissione. Proseguirà il lavoro in particolare sul processo e ricordo un principio che è stato richiamato, rifacendomi all'Unione delle camere civili: non dobbiamo barattare il diritto con la celerità e l'economicità perché ce lo chiede l'Europa. Noi dobbiamo ribadire il principio secondo cui i diritti che si salvaguardano con queste riforme sono un baluardo da tutelare.

Ci sarebbero molte altre cose da dire perché il provvedimento è complesso. Penso, come è stato già detto, al tribunale della famiglia e alla parte relativa all'esecuzione. Mi limito a ringraziare ancora le relatrici, tutti i membri della Commissione e il presidente Ostellari perché è anche grazie a lui se siamo riusciti a dare una direzione.

Ringrazio davvero tutti coloro che nella fase emendativa, che è stata molto complessa e articolata, ci hanno aiutato fornendoci un elemento in più di discussione e confronto che magari non è stato accolto, però se ne è discusso. Sono stati approvati degli ordini del giorno che, secondo me, contribuiranno a dare una svolta alla giustizia civile. Dobbiamo però continuare a lavorare e questo è solo il punto di partenza. Il nostro Gruppo è qui, pronto a monitorare, controllare e rimboccarsi le maniche quando necessario. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, la ringrazio per avermi consentito di posporre il mio intervento per partecipare alla conferenza stampa del collega Ferro su una questione molto importante riguardante i tumori testa-collo, motivo per cui ci tenevo a essere presente.

Stiamo discutendo della riforma del processo civile e, come mia consuetudine, desidero rivolgere un ringraziamento a chi ci ha messo la faccia, l'impegno, il sudore, il cervello e il cuore, lavorando tanto nei mesi passati.

Partiamo da lontano perché tutto inizia nel gennaio 2020, per poi proseguire con un'accelerazione imposta in modo forte dal ministro Cartabia attraverso l'istituzione della cosiddetta Commissione Luiso presso l'ufficio legislativo del suo Ministero, che - è inutile dirlo - ha contribuito fortemente a dare un impulso chiaro, forte ed evidente al fine di ottenere nel più breve tempo possibile un risultato.

Quel lavoro si è inserito in una prima proposta iniziale del Governo precedente, ma anche nel disegno di legge sottoscritto, insieme ad altri, dal collega Caliendo, seduto al mio fianco e di cui mi onoro di essere amico e collega, che aveva introdotto, insieme ad altri firmatari, la questione.

Da allora sono passati alcuni mesi. Abbiamo approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza e questa riforma risponde certamente a una delle questioni più volte sollecitate dal Consiglio d'Europa all'Italia che, con la realizzazione, la messa in opera e l'attuazione del Piano è diventato non urgente, ma necessario adottare nel più breve tempo possibile.

Ringrazio quindi i componenti della Commissione giustizia e, in particolare, le tre relatrici. Mi perdonino le altre signore, ma rivolgo un affettuoso ringraziamento alla mia amica e collega Modena per il cuore, la volontà e l'impegno che ci ha messo.

Diciamocelo francamente: eravamo indietro. Parlo da avvocato civilista, pentito per una ragione semplice. Quando mi laureai, mio padre (che era un penalista e quindi io sono figlio d'arte) mi disse di fare ciò che desideravo. Io ritenni che non ero idoneo per fare l'avvocato penalista e scelsi il civile. Sbagliai, perché dovevo scegliere l'amministrativo. Lo dico adesso perché dovevo fare l'amministrativista: non solo perché mi piaceva tutto ciò che riguarda la pubblica amministrazione, ma perché le procedure legate al diritto amministrativo, quindi tutto ciò che comporta la giustizia amministrativa, funzionano, e devo ammettere che anche nel periodo di pandemia hanno funzionato bene, meglio della giustizia civile e di quella penale.

Perché sono "pentito" di aver scelto di fare l'avvocato civilista? A parte che non paga nessuno (questo è un altro problema del civile), ma il punto è un altro: purtroppo la lentezza incredibile del nostro processo civile di fatto nega la giustizia, non dà la possibilità di dare risposte chiare, forti e impegnative ai clienti e non c'è la possibilità di dire che da noi chi ha bisogno di giustizia la trova, perché non è così. È questo il motivo per il quale molte imprese, che magari verrebbero ad investire nel nostro Paese, non lo fanno, perché il sistema della giustizia civile non funziona. Ed è questa la ragione per la quale il Consiglio europeo ha più volte sollecitato il nostro Paese a ridurre i tempi della giustizia, a renderli più spediti, più efficaci e più efficienti, in ogni grado di giudizio. Quindi, non solo nel primo grado, che è il vero problema della giustizia civile italiana, ma anche nel secondo e nel terzo.

È chiaro che dei passi in avanti nei mesi passati ci sono stati. Come ha detto bene la collega Fiammetta Modena, anche l'esperienza del funzionamento della giustizia civile in epoca pandemica è stata utile ad acquisire alcuni elementi, che possono essere traslati. Quell'esperienza con questa riforma non viene perduta, ma viene ripresa e alcune delle cose che hanno funzionato meglio in quel periodo sono state assunte e calate in questa riforma. È una riforma che, prendendo lo spunto dalla necessità di dare velocità, rapidità ed efficienza alla nostra giustizia civile, è direttamente collegata anche alla possibilità di spendere i soldi che ci arrivano dall'Unione europea. A questo punto è divenuta duplice l'esigenza: non solo rendere più civile il nostro Paese e consentire agli investitori stranieri di credere nel nostro sistema giudiziario, ma anche mettere in atto tutto ciò che è contenuto nel Piano di ripresa e resilienza, che necessariamente, in tempi brevi, deve essere realizzato. Altrimenti c'è il fallimento di questa impresa, quella in cui tutti noi crediamo, soprattutto con una maggioranza così ampia ed estesa.

Sappiamo bene, infatti, che la crescita del nostro Paese, la crescita economica, in un Paese straordinariamente forte ed importante, che ha una storia di cui andiamo orgogliosi, non può impantanarsi nella burocrazia e nelle lentezze, in un approccio ottocentesco che purtroppo esiste ancora in alcuni sistemi, in particolare nella giustizia, perché il problema riguarda anche il processo penale. Com'è noto, però, del civile si è occupato il Senato, mentre del penale si è occupata la Camera. Noi ce ne siamo occupati attraverso una Commissione giustizia che ha funzionato benissimo in tutte le sue componenti (ho ascoltato poco fa il collega Pellegrini e, intervengono altri), perché tutti avevano il chiaro ed evidente intento di arrivare ad una soluzione, perché siamo tutti consapevoli che non si può più andare avanti così.

Si parla della riduzione - lo accennava la collega Modena - di almeno il 40 per cento dei tempi attuali: parliamo di una percentuale incredibile. È evidente che qualcosa si dovesse fare. Sono stati individuate delle carenze e delle problematiche da risolvere per ottenere la riduzione dei tempi processuali, soprattutto nella fase introduttiva del giudizio civile e nella fase decisoria. Per quanto riguarda la fase introduttiva, se non ho capito male, si tende a cercare di avvicinarsi a quello che è sempre stato il processo del diritto del lavoro, che concentra tutte le attività istruttorie (i mezzi di prova, documentali e per testi, e non solo) nonché il giuramento dei CTU cui prima si faceva cenno e tutte le altre nella prima fase. Così come diventa importante, anche nella fase decisoria, cercare di ridurre i tempi. Mi sembra che dal prodotto che è venuto fuori dalla commissione Luiso siano state ricavate alcune indicazioni, mentre altre sono state aggiunte grazie all'ottimo lavoro svolto dalla 2ª Commissione giustizia.

C'è poi la questione delle procedure alternative per la risoluzione delle controversie (ne parlava il collega Pellegrini e io condivido i contenuti del suo intervento), cioè la mediazione e la negoziazione. Bisogna utilizzare di più e meglio questi strumenti. La mediazione in questi anni purtroppo non ha funzionato; paradossalmente è stato un fallimento totale. Nel giudizio civile io l'ho vista addirittura come un'ulteriore lentezza, cioè come un'occasione per allungare i tempi di un giudizio civile, invece che per ridurli. Sono pochissime le controversie che in questi anni sono state definite in mediazione.

Concludo dicendo che anche nel settore delle esecuzioni civili molto è stato fatto. Penso che si debba dire che questo Parlamento ha fatto una buona cosa. È un provvedimento che certo va sperimentato e va messo alla prova; verificiamo che effettivamente funzioni. Ringrazio tutti i colleghi, in particolare i miei amici di Forza Italia, che hanno collaborato a questo lavoro. Mi auguro con tutto il cuore che questa maggioranza riesca davvero una volta per tutte a risolvere un problema che ormai è storico e che non è mai stato risolto negli anni passati, nonostante i vari tentativi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

[PIARULLI](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il disegno di legge delega oggi in discussione è il frutto di un lungo lavoro svolto in Commissione giustizia al Senato. Si tratta di un disegno di legge presentato dal precedente Governo, il Conte *bis*, nato dall'esigenza di adeguare il nostro quadro normativo in ambito civilistico alle continue modifiche della realtà socio-economica con le quali giorno dopo giorno siamo chiamati a confrontarci.

Il PNRR rappresenta una fondamentale occasione per adottare le riforme strutturali di cui il nostro Paese ha urgente necessità. Dall'approvazione di questo disegno di legge delega deriva infatti l'erogazione dei fondi previsti per contribuire al rilancio complessivo del Paese e della sua economia. La soddisfazione rispetto ai servizi è rappresentata anche da un indicatore

nazionale riferito alla durata dei procedimenti civili, essenziali per identificare l'efficienza del sistema giudiziario, mediante l'adozione di procedure telematiche che accelerano la tempistica del processo e gli stessi adempimenti amministrativi, sperimentate durante il periodo del *lockdown*.

Digitalizzazione e innovazione sono le parole chiave. La stretta connessione tra la competitività del Paese, come percepita dagli investitori internazionali, e i tempi della giustizia civile rende infatti non più procrastinabile questo intervento sul rito civile, in modo da renderlo più snello e celere. Una giustizia più veloce e più snella infatti non potrà che arrecare benefici sul piano sociale ed economico. Pertanto risulta fondamentale, per poter raggiungere i risultati prefissati, cercare di ridurre al minimo i contenziosi, incentivando i riti alternativi al processo e favorendo le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (come mediazione, negoziazione assistita e arbitrato), prevedendo anche benefici fiscali. L'ufficio del processo è una rivoluzione nell'organizzazione, proprio perché il giudice non sarà più solo, ma potrà avvalersi di uno staff che supporterà le sue decisioni nei vari ambiti.

Infine, in qualità di Presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", ritengo doveroso porre l'attenzione su un emendamento approvato all'unanimità in Commissione giustizia, che prevede l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale sarà competente su tutte le materie che riguardano separazione, divorzio, affido e diritto penale minorile.

Il sistema di protezione dell'infanzia presenta nel nostro Paese svariate criticità che le istituzioni e la società non possono più ignorare, soprattutto alla luce delle innumerevoli vicende drammatiche verificatesi nel corso degli anni e che continuano a rappresentare fatti di cronaca. Nel corso dell'attività della Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" sono emerse queste gravissime lacune del sistema di affidamento dei minori nel nostro Paese. Sebbene sia ancora in corso la ricostruzione dei fatti e delle specifiche responsabilità, è evidente l'esigenza di un intervento normativo in ordine al sistema degli affidamenti che abbia come perno principale l'interesse superiore del minore.

Le audizioni svolte dalla Commissione hanno fatto emergere il profilo problematico afferente al rapporto tra l'autorità giudiziaria minorile e i servizi sociali, ai quali in molti casi viene affidata la decisione finale sulla sorte del minore che versi in condizioni di disagio socio-familiare o psicologico senza avere, tuttavia, dati oggettivi e senza effettuare un monitoraggio costante da parte degli stessi o della procura minorile.

È quindi estremamente importante che tutte le decisioni e le risultanze degli assistenti sociali siano fondate su dati oggettivi.

La mancanza di adeguati accertamenti non può essere giustificata dalla carenza di organico all'interno dei tribunali. È necessario per questi motivi trovare il giusto equilibrio tra tutti i profili in gioco, quelli giuridici, esistenziali, valoriali, umani ed economici, che in tali situazioni possono essere in conflitto tra loro.

La funzione della legge n. 184 del 1983 non era quella di togliere i bambini ai genitori, ma di tutelare i bambini da una situazione di difficoltà e, al tempo stesso, di sostenere quei genitori nell'adempimento dei loro doveri genitoriali per consentire il ritorno dei minori nella famiglia di origine. L'elemento importante era quindi la temporaneità ed ecco che non sarà più un affido temporaneo, ma un affido senza tempo, se il bambino non farà più ritorno nella famiglia di origine.

Per questi motivi occorre il monitoraggio costante, l'aiuto alla famiglia d'origine, salvo i casi di violenza in cui, invece, deve esserci una rottura definitiva.

Affinché non vi siano distorsioni all'interno del sistema e l'affido sia uno strumento idoneo di tutela dei minori, si rende necessario eseguire controlli e verifiche in tutte le direzioni, vale a dire, non solo nei confronti dei minori, ma anche dei soggetti affidatari, delle famiglie di origine e delle comunità.

Con l'istituzione di questo nuovo tribunale specializzato, nato dalla fusione dell'esperienza dei tribunali per i minorenni e di quelli ordinari, si individueranno, non solo luoghi dedicati e protetti per i minori, ma si accorperanno tutte le competenze nel tribunale della famiglia, in modo da affrontare le stesse questioni che fino ad oggi erano divise tra il tribunale per i minorenni e il tribunale civile, così da far funzionare meglio il sistema ed evitare la duplicazione di controversie e provvedimenti.

Se è vero che è necessario specializzare il sistema con l'istituzione del tribunale per la famiglia, è altrettanto vero che occorre comunque introdurre chiare e precise disposizioni che regolino le funzioni e le competenze di tutti coloro che ruoteranno in questo tribunale.

Collegli, con questa riforma si compie oggi un passo sostanziale verso quel piano di rilancio che il nostro Paese richiede a gran voce da anni. Oggi abbiamo quindi la necessità e l'obbligo di tralasciare le divergenze per raggiungere un fine più alto che è, appunto, quello dell'Italia.

Un ringraziamento va quindi a tutti i componenti della Commissione giustizia e al Governo per il lavoro su questo provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, rivolgo innanzitutto un ringraziamento alle relatrici e al Governo per l'importante e prezioso lavoro che pure è già stato ricordato.

Personalmente, in qualità di Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, concentrerò il mio intervento su questa parte, che è stata già ampiamente richiamata da tanti altri, a partire dalle relatrici, che sentitamente ringrazio per il lavoro di raccordo non semplice e abbastanza faticoso, dato il contesto e i tempi nel quale è maturato.

Come Commissione di inchiesta abbiamo lavorato insieme per presentare un pacchetto di emendamenti che provavano sostanzialmente a far vivere parte di quella drammatica realtà che vivono le donne all'interno di una discussione parlamentare. Credo che anche questo sia il senso della buona politica: legare, avvicinare la discussione delle Aule parlamentari e l'impegno istituzionale di tutti quanti noi alla realtà vera, concreta di sofferenze che, purtroppo, continuiamo a registrare in fasi e tempi complicati.

Non posso che partire dai drammatici dati di cronaca di questi giorni: è di ieri la notizia dell'ultima donna ammazzata, Alessandra Zorzin, ventun anni, parrucchiera; mi preme sottolineare madre di un bambino di due anni: una donna ancora una volta uccisa per mano di un uomo che conosceva, probabilmente un amico, un conoscente in ogni caso. Una donna ammazzata perché era una donna.

Le indagini ovviamente proseguiranno e cercheranno di capire le ragioni, il movente che ha spinto a un atto simile l'uomo, che braccato si è poi tolto la vita. In ogni caso, si tratta dell'ennesimo episodio in una settimana, nella quale abbiamo sostanzialmente registrato un omicidio al giorno, e lo voglio sottolineare.

La politica tutta, tutte le parti istituzionali e le forze politiche si affannano ogni giorno - parlamentari e amministratori territoriali rispetto a quanto accade nei loro territori - a commentare e a indignarsi, a dire che è accettabile, che è necessario un cambio di marcia, che non ce la facciamo. Lo registriamo anche perché - diciamolo - in un contesto nel quale tutti gli omicidi e i reati violenti diminuiscono in questo Paese, gli unici che sembrano veramente resistere, come se nulla potesse scalfire questo fenomeno, sono esattamente i reati di violenza contro le donne, in modo particolare le uccisioni di donne in quanto donne. Lo sottolineo con forza: le donne vengono ammazzate non per altre ragioni, ma perché sono donne. Questo credo debba interrogare tutti noi, le nostre coscienze e soprattutto le Aule parlamentari. Lo dico partendo da me stessa.

Molto spesso mi viene chiesto un commento, ma cosa devo commentare: un'altra uccisione? Che cosa può fare la politica? Può mai limitarsi a commentare ogni giorno tristemente la morte di una donna? Dovremmo pretendere da tutti quanti noi qualcosa in più.

Abbiamo visto questa riforma come un'occasione, per provare a rispondere, a dare quella risposta in più. Noi l'abbiamo vista così. La nostra Commissione ha lavorato in questo senso; abbiamo costruito un pacchetto di emendamenti che provassero a dare questo tipo di risposta. Lo dico subito in premessa: è stato un lavoro non semplice, anche perché - ce lo dobbiamo dire - in questo Parlamento, all'interno della stessa maggioranza, abbiamo visioni molto diverse.

Io personalmente - e credo di interpretare il sentire della stragrande maggioranza della Commissione che ho l'onore e l'onere di presiedere - penso che dentro il processo civile oggi la violenza contro le donne risenta ancora - come anche nel procedimento penale e nella società - di una profonda sperequazione di potere tra gli uomini e le donne, di una relazione ancora profondamente asimmetrica, al di là di quanto scritto nella Costituzione, nelle leggi, in un impianto normativo adeguato forte che non ha nulla da invidiare agli altri Paesi. È ancora

purtroppo profondamente asimmetrica nel lavoro, nella società, lo è nelle relazioni. Quindi, quella sperequazione di potere vive anche nelle aule di giustizia.

So che in quest'Aula qualcuno non la pensa così e ritiene che avremmo dovuto riequilibrare anche nella direzione opposta. Noi crediamo invece che quella sperequazione esponga le donne a una vulnerabilità.

Non mi sentirete mai dire che le donne sono un soggetto fragile: non lo penso, non lo sono e non ci sentiamo di essere un soggetto fragile, ma vulnerabile sì, esposto a più rischi sì, per il contesto sociale nel quale viviamo, perché i dati ci raccontano questo, perché, nonostante tante leggi, non riusciamo a scalfire una dinamica culturale e sociale, che fa fatica a essere debellata; altrimenti non ci spiegheremmo perché, a fronte di norme tanto significative, le donne continuano a essere ammazzate e a subire tante forme di violenza.

Cosa ci siamo dette? Quello della riforma del processo civile è un treno. Perché? Lo dico a quest'Assemblea, mi rivolgo a tutti noi ricordando il nostro impegno ad essere coerenti. Cosa c'entra la violenza nel procedimento civile? Come hanno detto alcuni e io mi permetto soltanto di fare una precisazione riportando all'Assemblea un racconto tipo. Molto spesso mi viene detto anche dai miei colleghi che sono troppo appassionata e troppo determinata, che devo capire che ci sono anche altri punti di vista.

Allora oggi mi permetto di utilizzare i dieci minuti a mia disposizione per raccontare quello che vivo in qualità di Presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, quanti casi mi vengono riportati ogni giorno e quanto mi sento responsabile, da madre e da donna, di dover provare a dare qualche risposta.

Il racconto tipo è il seguente. Una donna subisce violenza per tanti anni; violenza psicologica, sessuale, fisica ed economica e decide, per tante ragioni, indipendentemente dalla vicenda penale perché l'uomo che le usa violenza è anche il padre dei suoi figli, cresciuti dentro una famiglia violenta, di voler mettere fine alla relazione. Tante volte lo fa dovendo trovare il coraggio, dovendo superare il senso di colpa, dovendo mettersi in discussione perché quelle scelte le ha fatte lei e pensa di essere lei la responsabile. Deve quindi superare un travaglio interno cercando aiuti spesso difficili. Decide pertanto di mettere fine a quella situazione e va in un'aula civile per dire semplicemente di voler chiudere quella relazione. Ebbene, è lì che compare tutta la storia della sperequazione di potere. Un uomo infatti che si sente messo in discussione nella sua identità - perché alcuni uomini, non tutti, hanno costruito la loro identità anche una dinamica di relazione di forza così sperequata - si sente attaccato, messo sotto accusa e reagisce con lo strumento più grande che ha: l'utilizzo dei figli. Qualsiasi donna di fronte alla minaccia di perdere dei figli, rischia in qualche modo di mettere in discussione anche se stessa e di fare un passo indietro. È questo che accade oggi nelle aule di giustizia. I figli, dopo aver assistito per anni a scene di violenza, dicono che quel padre non lo vogliono vedere. Di fronte a questo rifiuto, il padre, molto spesso su suggerimento di avvocati che hanno visto tale realtà esistere, accusa la donna della cosiddetta alienazione parentale, di essere cioè una madre che condiziona il minore per cui è lei a determinare il rifiuto espresso dal minore. In ragione di questo - e chiudo su questo racconto comune a tanti casi - alle donne vengono sottratti i figli, vengono presi addirittura con l'uso della forza, come ho segnalato recentemente alla ministra Lamorgese e alla ministra Cartabia. Le donne riferiscono di aver visto la forza pubblica intervenire con dieci poliziotti in casa; un figlio che dice di voler rimanere con la madre, preso con la forza pubblica e sottratto all'amore della madre, alla donna che aveva provato a chiudere una relazione violenta, messo in una casa famiglia. Quella donna addirittura non saprà per mesi e settimane dove è il figlio, che fine ha fatto, non potrà avere sue notizie e parlargli. Questo è il dramma che vivono tante donne. (*Applausi*). Questo è il dramma che vivono e io ho il dovere di raccontarvelo perché ogni giorno ci vengono segnalate sofferenze di questo tipo.

A tutto questo abbiamo provato a dare delle risposte. I nostri emendamenti sono stati accolti in parte. Riconosco che è stato fatto un lavoro importante. La violenza viene finalmente letta nel procedimento civile. Nella nostra ultima relazione come Commissione d'inchiesta abbiamo fotografato che la formazione e la specializzazione dei magistrati nel procedimento civile è ancora inadeguata. Lo abbiamo denunciato davanti al presidente Curzio, al presidente Salvi, lo abbiamo detto ai vertici della magistratura e al presidente Ermini. Abbiamo detto che sono necessari maggiori investimenti e che non è accettabile che un giudice - ad esempio quello di Aci Trezza - abbia detto che non si poteva usare il bracciale elettronico quando invece si poteva; non è accettabile che si dica «Lo Stato nulla poteva» (*Applausi*); non è accettabile che si dica che quella donna con il suo comportamento ha determinato poca chiarezza. Non si può accettare.

Chiediamo allora formazione. Abbiamo chiesto più potere ai giudici e meno deleghe ai consulenti, che molto spesso non sono formati e si richiamano a tesi ascientifiche non riconosciute dalla comunità internazionale. Abbiamo rilevato la necessità di ascolto del minore: se un minore dice di non voler stare con il padre, è semplice, partiamo dall'indagare la sua volontà. (*Applausi*). Perché quel minore non vuole stare con il padre? Non è complicato. Partiamo dalla sua volontà. Tutto ciò l'abbiamo ottenuto con la riforma al nostro esame e crediamo che sia importante.

Da ultimo abbiamo detto di porre attenzione all'esecuzione della modalità forzata; l'uso della forza verso un minore che dice di non voler stare con il padre dovrebbe essere veramente l'estrema *ratio*. Abbiamo provato quindi a stringere quel procedimento.

Le misure accolte sono tante; altre non lo sono state, per altre abbiamo dovuto mediare con forze politiche che la pensavano diversamente da noi.

Ci tenevo a esprimere il nostro punto di vista, a nome delle tante senatrici che hanno firmato - quasi l'intera Commissione - questi emendamenti. Credo che si sia avviato un lavoro. Guardo al bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno e confido che la ministra Cartabia e tutto il Governo, in quanto legislatore delegato, possano dare piena e più concreta attuazione ai principi della Convenzione di Istanbul, che sono per la prima volta ritmati anche dentro questo procedimento e ai quali va data piena attuazione come una norma sovranazionale che trova immediata e diretta applicazione in Italia; purtroppo ancora oggi, come ci segnalano il Grevio e tutti gli organismi internazionali, tale norma resta in gran parte inattuata nel nostro Paese.

Per noi, la sperequazione di potere che rende oggi tante donne vittime di violenza si combatte anche così. Credo che da queste Aule sia necessario non esprimere ogni giorno il cordoglio a una donna che viene ammazzata, ma ribadire l'impegno a proseguire un lavoro che noi, con fatica, umiltà e determinazione, stiamo portando avanti. (*Applausi*).

[PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la volevo ringraziare per la sua sensibilità, perché ci ha concesso dei minuti in più su un argomento così importante che oggi tristemente sembra interessare solo le donne.

PRESIDENTE. Era dovuto.

È iscritto a parlare il senatore Urraro. Ne ha facoltà.

[URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, stiamo discutendo di un argomento sicuramente decisivo e importante. Tra l'altro, la Commissione europea subordina l'erogazione delle somme nel sistema giustizia all'approvazione di riforme di sistema, per cui il tema è davvero centrale e i suoi riflessi sono ad ampio raggio nel settore non solo civile, ma nelle varie declinazioni: penso all'economia, alla famiglia, al lavoro, a tanti temi all'ordine del giorno del dibattito, non solo nostro, sulle difficoltà del Paese.

Il testo prevede una serie di deleghe al Governo che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore. Si potenziano gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (la cosiddetta ADR) da esperire anche con modalità telematiche, che abbiamo visto implementate soprattutto in questa fase pandemica, incentivando la mediazione sia civile che commerciale. Si interviene altresì sulla disciplina dell'arbitrato prevedendo, tra le altre cose, anche l'inserimento di norme in tema di arbitrato societario all'interno del codice di procedura civile. Il testo reca una serie di modifiche al processo civile di primo grado, al fine di migliorare l'efficienza della giustizia civile e interviene sulla disciplina del giudizio di appello, potenziando il filtro di ammissibilità e semplificando la fase istruttoria del procedimento.

Si introduce la possibilità per il giudice di proporre il cosiddetto rinvio pregiudiziale, ossia di sottoporre direttamente alla Corte la risoluzione di una questione di mero diritto su cui il giudice abbia già sollevato il contraddittorio delle parti, purché sia questione del tutto nuova, di particolare importanza, suscettibile di presentarsi in numerosi giudizi, fonte di gravi difficoltà interpretative. Si modifica la disciplina del processo esecutivo valorizzando le misure di coercizione indiretta e di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile. Viene prevista, con riguardo alle espropriazioni immobiliari, la possibilità per il debitore di vendere

direttamente immobile pignorato ad un prezzo non inferiore a quello indicato nella perizia di stima.

Il testo introduce altresì misure di riordino e implementazione delle disposizioni sul processo civile telematico; in proposito, una delle principali missioni del PNRR riguarda proprio la digitalizzazione e l'informatizzazione, con un notevole impegno di spesa. Si interviene sulla disciplina dell'ufficio del processo, prevedendo anche l'istituzione di strutture organizzative analoghe ad esso anche presso la Corte di cassazione e presso la sua procura generale. Si introduce un rito unico applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Si prevede l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Nel settore giustizia il Consiglio europeo nelle sue raccomandazioni ha costantemente sollecitato il nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio, nonché ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione.

La Commissione europea, in particolare nella relazione relativa all'Italia 2020 (Country report 2020), rileva come l'Italia abbia compiuto progressi solo molto limitati nel dare attuazione alle diverse raccomandazioni che si sono susseguite nel tempo. In particolare, nel settore civile viene contestato al nostro Paese la perdurante e scarsa efficienza del sistema giudiziario civile, con particolare riguardo all'utilizzo, tuttora limitato, del filtro di ammissibilità per gli appelli, che incide non poco sulla durata dei processi; alla necessità di potenziare i sottodimensionamenti degli organici dei magistrati e anche dei funzionari amministrativi, alle differenze tra i tribunali per quanto riguarda la gestione dei procedimenti.

Nelle raccomandazioni specifiche del 20 luglio 2020 il Consiglio europeo ha nuovamente invitato l'Italia ad adottare provvedimenti volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario. Sono pertanto delle scelte non più rinviabili in tal senso.

Il PNRR, presentato dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021, individua nella lentezza della realizzazione di alcune riforme strutturali un limite al potenziale di crescita dell'Italia e contiene alcune specifiche misure che intervengono sul sistema giudiziario, non afferenti alle principali sei missioni, ma incidentalmente richiamate in diverse di esse.

La riforma del sistema, incentrata sull'obiettivo di ridurre il tempo del giudizio, dove il fattore tempo diventa prioritario, è inserita dal PNRR tra le riforme cosiddette orizzontali o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare in modo trasversale tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, oltre alle riforme ordinamentali da realizzare ricorrendo allo strumento della delega, si prevede anche il potenziamento delle risorse, delle risorse umane, delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, a cui sono destinati specifici investimenti.

Per ridurre la durata dei giudizi, obiettivo prioritario e primario, il Piano si prefigge diversi obiettivi: portare a piena attuazione l'ufficio del processo, che già era stato introdotto in via sperimentale nel 2014 con decreto-legge; rafforzare la capacità amministrativa del sistema per valorizzare le risorse umane non sempre valorizzate a pieno; integrare il personale delle cancellerie, sopperire alla carenza di professionalità tecniche diverse da quelle di natura squisitamente giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa sempre più incessante; potenziare le infrastrutture digitali (abbiamo visto le criticità che si sono rivelate in alcuni casi, soprattutto in questo momento pandemico) con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti; garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne. Questo è un altro tema che riguarda quello che noi definiamo l'ecosistema giustizia, che prescinde dai riti su cui si sta intervenendo in questo momento, ma che riguarda un tema molto più ampio e significativo. Si prevede inoltre di contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.

Per raggiungere questi obiettivi il Governo individua una serie di ambiti di intervento prioritari, di cui abbiamo discusso in Commissione; rivolgo pertanto il mio apprezzamento e ringraziamento a tutti i colleghi, alle relatrici in particolare. Il PNRR prevede tre filoni di intervento in tal senso, tra cui il potenziamento degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie. Dopo una prima fase critica, che anche l'avvocatura ha avuto modo di contrastare, pian piano un processo culturale innovativo ha fatto sì che si potenziasse questo strumento, rafforzando le garanzie di imparzialità per quanto concerne anche l'arbitrato, estendendo l'ambito di applicazione della negoziazione assistita ed estendendo l'applicabilità dell'istituto della mediazione. Si tratta, quindi, di un intervento selettivo sul processo civile, volto a concentrare maggiormente, per quanto possibile, le attività tipiche della

fase preparatoria ed introduttiva, a sopprimere le udienze potenzialmente superflue e a ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale, a ridefinire meglio la fase decisoria (uno snodo essenziale) con riferimento a tutti i gradi di giudizio. Sono stati svolti interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali volti a garantire semplificazione di forme e tempi del processo esecutivo, con particolare riguardo al settore delle esecuzioni immobiliari, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta.

La riforma è tesa ad apportare rilevanti modifiche alla disciplina del processo e degli strumenti di risoluzione alternativa, incidendo significativamente in uno dei settori pregnanti del sistema giuridico e giudiziario. Si tende a realizzare una razionalizzazione delle materie ed un efficientamento dei servizi; lo faremo con le risorse utili e necessarie, allo scopo di rendere decisamente più snelli e veloci i riti mediante un intervento sistematico sul corpo normativo delle disposizioni che regolano attualmente lo svolgimento dei processi in materia civile, con l'obiettivo di semplificare le procedure, improntandole a criteri di maggiore celerità ed efficienza.

Chiaramente si prevedrà un'analitica estensione o esclusione delle materie interessate dall'esperienza obbligatoria degli istituti della mediazione e della negoziazione, la riduzione dei riti speciali, l'abrogazione del procedimento sommario di cognizione, introducendo nell'ambito del secondo libro del codice di procedura un rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica. Si tratta di un rito semplificato, mutuato sullo schema procedimentale del rito sommario di cognizione, in parte integrato sul modello del rito lavoristico.

Un sistema di amministrazione della giustizia civile efficiente e di qualità è parte integrante delle tutele che lo Stato offre ai cittadini, crea le condizioni per lo svolgimento ordinato e pacifico della vita sociale associata ed è inoltre cruciale per il funzionamento e lo sviluppo del sistema economico. Sono da tempo note le relazioni molteplici che legano giustizia ed economia: una giustizia che funziona, garantendo attuazione dei contratti e protezioni dei diritti, facilita le attività di scambio, incoraggia gli investimenti, rende più agevole l'accesso al mercato del credito, favorisce la concorrenza e aumenta l'attrattività del Paese nei confronti degli investitori esteri. Sono tutti temi a cui puntiamo in via prioritaria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pesco. Ne ha facoltà.

[PESCO](#) (M5S). Signor Presidente, sono certo che si può fare del bene stando qui, in Parlamento. Abbiamo iniziato nella scorsa legislatura, depositando una proposta di legge sul reddito di cittadinanza, sia alla Camera dei deputati, sia al Senato, e in questa legislatura tale proposta è diventata realtà, facendo del bene per moltissime famiglie. Poi abbiamo continuato, sull'onda della necessità di fare del bene e ci siamo occupati, con molti altri colleghi, con associazioni sparse in tutta Italia e con molte realtà dedicate proprio ad aiutare le famiglie, a migliorare le leggi, per aiutare le persone che stanno perdendo tutto, che magari hanno perso il lavoro, che hanno avuto disavventure riguardanti la propria salute o che stanno perdendo la casa.

Abbiamo dunque cercato di migliorare quelle norme, introdotte ad esempio nel 2015 dal Governo Renzi, che andavano ad accelerare in modo eccessivo il processo delle esecuzioni forzate e delle case all'asta. Siamo riusciti a mettere un freno nel 2018, poi abbiamo dovuto ritoccare la normativa, perché c'è stata la solita "manina" ministeriale, che aveva a sua volta ritoccato la norma e, man mano, siamo riusciti a far approvare l'articolo 560 del codice di procedura civile, utile per rispettare i diritti delle persone indebitate. Questa necessità di accelerare le aste, sicuramente è finalizzata a fare in modo che le persone creditrici siano remunerate. Accelerare così tanto le aste, alla fine, soprattutto attraverso lo strumento introdotto nel 2015 dal Governo Renzi del ribasso automatico di ogni asta del 20 per cento, fa però in modo di svilire il valore degli immobili, tanto che chi è creditore non riesce a essere ripagato e chi è debitore continua ad essere debitore a vita, perché i soldi non bastano per pagare il debito.

Capiamo quindi che, come spesso accade, se si vuole accelerare troppo, si fa del male. Lo abbiamo visto anche in Parlamento che accelerare troppo spesso non conviene ed è meglio seguire le regole: ce ne siamo accorti anche vedendo cosa è successo in Commissione, ma ne parlerò in seguito. Il citato articolo 560 va bene così com'è, ma purtroppo abbiamo visto che, nella proposta del Governo e soprattutto nell'emendamento, sempre del Governo, esso, pur non essendo nominato, viene ritoccato in alcune parti, sempre per accelerare l'iter, tant'è che

si proponeva di sloggiare la famiglia dall'immobile nel momento dell'aggiudicazione e non in quello del trasferimento. Ricordo a tutti i colleghi che, quando vi è un'aggiudicazione in un'asta, non è detto che essa si trasformi in un trasferimento e in una vera vendita dell'immobile, perché magari chi si è aggiudicato l'immobile ha versato l'anticipo, ma non versa il conguaglio e quindi si rischia che la casa continui a rimanere vuota. È un vantaggio avere una casa vuota, con una famiglia sloggiata che non sa dove andare? Secondo me no, anche perché la famiglia continua ad essere proprietaria di quell'immobile. Fortunatamente siamo riusciti a convincere tutti i Gruppi e il Governo a fare in modo di mantenere lo soggio della famiglia dall'immobile solo dopo il trasferimento e questa secondo me è una grande conquista, che spero venga confermata con il voto dell'Assemblea.

Non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma su tutte le misure che abbiamo citato qui in Aula fino ad oggi sappiamo bene che non c'è ancora l'ok definitivo della Ragioneria e quindi non è detto che tutte le misure che avete citato possano entrare nel testo definitivo che verrà votato in Aula, ma di questo parleremo in seguito.

Oltre a questo, Presidente, sempre nell'ottica di cercare di fare il minimo indispensabile per le persone affinché non siano fonte di introiti per la malavita organizzata - entrerà nello specifico per spiegarlo meglio - abbiamo cercato di identificare gli strumenti da attivare nell'ambito delle aste giudiziarie e del processo della vendita all'asta delle case che possono in qualche modo creare degli ostacoli alla malavita organizzata. Sappiamo infatti che quest'ultima sulle aste immobiliari fa fior fiori di investimenti e di utili, ma soprattutto le utilizza per riciclare il denaro sporco. Cercando di farci venire in mente qualche soluzione, abbiamo pensato in particolare a due misure fondamentali, che fanno parte di una proposta di legge depositata qui in Senato. La prima è l'adeguata verifica. Come i colleghi ben sapranno, quando si va a comprare una casa il notaio prende nota e domanda da dove arrivano i capitali che si investono nell'acquisto dell'immobile, ma soprattutto cerca di identificare quale potrebbe essere il reale beneficiario di quella transazione e se ha il sospetto che quella transazione finalizzata all'acquisto di una casa può avere qualcosa che non è a posto, invia una segnalazione per operazione sospetta. Questo avviene per qualsiasi compravendita immobiliare. Guarda caso, nelle aste giudiziarie questo non avviene. Quindi, un'organizzazione malavitosa tramite dei prestanome si può tranquillamente presentare ad un'asta giudiziaria, comprare fior fiori di immobili e nessuno va a vedere da dove arrivano i soldi, ma soprattutto chi è il reale beneficiario di quell'operazione. È una cosa che non ha senso. Abbiamo presentato pertanto una proposta di legge e sembra sia stata approvata in Commissione ed entrerà in questo provvedimento e speriamo che vada tutto bene.

Oltre a questo, abbiamo pensato ad un altro strumento, a mio parere fondamentale, per porre un freno agli investimenti della malavita organizzata nelle aste giudiziarie, che è la banca dati. È necessario fare in modo che le persone che partecipano alle aste quantomeno siano registrate in un *database* nazionale, per consentire alla stessa magistratura, se deve svolgere delle indagini, di identificare le persone che sistematicamente partecipano alle aste e capire se dietro quella sistematicità vi sia qualcosa che ha a che fare con la malavita organizzata. Anche questo è, a mio parere, un emendamento di buon senso, che rientrava nella proposta di legge di cui parlavo e che siamo lieti sia stato approvato dalla Commissione giustizia. Speriamo vada tutto bene.

Abbiamo ottenuto successi su tre fronti: il mantenimento dell'articolo 560 quasi nella stesura originaria, la banca dati e soprattutto la necessità di tracciare le persone che partecipano alle aste. Si tratta di tre strumenti fondamentali per fare in modo che le aste giudiziarie abbiano comunque un connotato umano, soprattutto nel rispetto dei diritti. (*Applausi*). I diritti vanno soppesati e bisogna trovare un equilibrio tra i diritti del creditore e i diritti del debitore di continuare ad abitare nella stessa casa.

Presidente, mi lasci fare una notazione su quanto è successo in questi giorni in Senato, perché a mio parere va ricordato. Si è cercato di andare oltre le procedure, che sono standardizzate all'interno del nostro Regolamento. L'ho già detto ieri, ma poi la Commissione che presiedo è stata accusata di stare in vacanza quando le altre Commissioni lavoravano. Ebbene, voglio fare chiarezza su questo, perché ritengo sia mio diritto e soprattutto diritto delle persone che sono con me in Commissione bilancio: le ultime riformulazioni degli emendamenti approvati sono arrivate la settimana scorsa. Mi è stato promesso che non si sarebbe dato il mandato al relatore se non dopo il parere della Commissione bilancio e questo non è avvenuto. Ribadisco che gli ultimi testi sono arrivati giovedì sera, le relazioni tecniche del Ministero sono arrivate in settimana ed è stato conferito il mandato al relatore senza aspettare il parere della

Commissione bilancio, stravolgendo il Regolamento del Senato. È una cosa inaccettabile, lo rimarco qui non per fare polemica, ma solo perché è un atto di giustizia. Spero non accada mai più, gli effetti li siamo vedendo adesso: oggi avremmo dovuto votare la fiducia e invece siamo ancora impegnati nella discussione generale. I Regolamenti servono e vanno rispettati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,20)

GALLONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ricordo come fosse ora quel pomeriggio di nove anni fa. Era il 16 maggio del 2012, quando, parlando da questo stesso banco, in questa stessa posizione, rivolgendomi a tutti i senatori, indistintamente, feci l'intervento di chiusura in qualità di relatrice, prima del voto finale, su un provvedimento di civiltà, che divenne successivamente legge e che vide il tabellone di quest'Aula tutto verde, con un'approvazione all'unanimità.

Sto parlando dell'Atto Senato 2805, diventato legge n. 219 del 2012, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. In virtù di quella legge oggi, all'interno del codice civile, è stata eliminata ogni odiosa, retrograda, umiliante e antistorica aggettivazione dopo la parola figli. Io ribattezzai quella legge di riforma in materia di riconoscimento dei figli naturali legge Filumena Marturano. Ricordate? Era appena finita la Seconda guerra mondiale quando a teatro, nel corso della rappresentazione di una delle opere più belle mai scritte da Eduardo De Filippo, risuonò una frase pronunciata dal personaggio di Filumena Marturano.

Per la prima volta, risuonò quella piccola grande verità che oggi, dopo più di settant'anni, abbiamo realizzato: i figli sono figli, " *'e figlie so' ffiglie*". Non importa da chi siano nati: se da genitori sposati o conviventi o da una madre sola; non importa se siano stati adottati. In qualunque caso, sono figli e a loro, solo a loro, alla loro salvaguardia e alla salvaguardia dei loro diritti in maniera assolutamente equanime dobbiamo pensare.

Oggi finalmente è così. Oggi i figli sono perfettamente uguali davanti alla legge e hanno finalmente tutti gli stessi diritti. Ricordo che una volta mancavano le parentele collaterali, che i diritti di successione erano un problema e che, comunque, era un timbro orrendo. Ora i figli sono uguali davanti alla legge, avendo realizzato, con un cambiamento normativo di grande civiltà, questo diritto sacrosanto. Per noi l'obiettivo principale fu di cancellare quella macchia nel nostro ordinamento e fare in modo che non vi fossero più discriminazioni.

La salvaguardia del diritto dei figli supera tutto. D'altra parte, era dalla riforma del diritto di famiglia, nel lontano 1975, che gli operatori del diritto avvertivano l'esigenza di ultimare il processo di equiparazione dello stato giuridico dei figli, nonché di definire in maniera netta l'esercizio della potestà genitoriale in caso di crisi del nucleo familiare. Oggi quella riforma epocale, una vera e propria rivoluzione di civiltà, si perfeziona.

Tra le modifiche introdotte al testo base vi era quella del tribunale di competenza in caso di controversie tra genitori e i relativi procedimenti rispetto all'affidamento e al mantenimento dei figli. Una volta, in caso di separazione, i genitori non sposati dovevano rivolgersi al tribunale per i minorenni e i genitori sposati, invece, al tribunale ordinario. E voi, che siete esperti delle procedure di diritto, sapete bene quanto sia diverso l'*iter* di un tribunale rispetto ad un altro.

Quindi, in via transitoria la competenza sarebbe stata comunque quella del tribunale ordinario, in vista dell'istituzione di sezioni specializzate all'interno dei tribunali stessi sulla materia specifica. Si tratta del cosiddetto tribunale della famiglia, che avevamo già incardinato come provvedimento in Commissione giustizia.

Dopo aver equiparato i riti in caso di separazione dei genitori sposati e non per l'affidamento e il mantenimento dei figli, oggi finalmente si potrà definitivamente dire addio al dualismo tra tribunale dei minori e tribunale ordinario. Siamo di fronte ad una riforma che cambierà un assetto. Di un tribunale unico per le famiglie si parla da anni e oggi, grazie a un emendamento a firma delle relatrici, senatrici Modena, Rossomando e Unterberger, approvato all'unanimità in Commissione, finalmente viene istituito, con giudizi specializzati e con specifiche competenze, per garantire la dovuta attenzione riservata a procedimenti così delicati.

Non entro nel merito tecnico, ma mi limito a esprimere la mia soddisfazione. Oggi si chiude un percorso che ha dato un senso compiuto alla mia passata legislatura quando, con il senatore Caliendo e il presidente Alberti Casellati, allora Sottosegretario alla giustizia, che furono

determinanti nel sostegno all'*iter* del procedimento di equiparazione, demmo un grande aiuto alla tutela dei diritti dei minori, scrivendo una pagina legislativa altissima.

Per i minori tanto è contenuto in questa legge delega, ma ne parlerà poi il Presidente della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, senatrice Ronzulli.

Oggi, oltre al senatore Giacomo Caliendo, che ha proseguito il lavoro iniziato, ringrazio di cuore la senatrice Fiammetta Modena, perché dal suo primo giorno di legislatura mi promise che avrebbe portato a compimento il lavoro iniziato e lo ha fatto con tutta la competenza e la sensibilità che la caratterizzano: promessa mantenuta, Fiammetta, quindi ti ringrazio veramente di cuore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, gentile sottosegretaria, colleghe e colleghi, partirei proprio dall'ultima parte dell'intervento della senatrice Gallone. Anch'io sento il dovere di ringraziare il Governo, in particolare la sottosegretaria Macina, con la quale talvolta ci siamo trovati anche a pensarla diversamente su taluni aspetti. Voglio ringraziare le relatrici, che hanno fatto - credetemi - un lavoro davvero certosino; è stato difficilissimo portare a termine questo provvedimento. Ringrazio anche tutti i colleghi della Commissione giustizia, in cui vi è stato un confronto talvolta acceso, talvolta aspro, ma dove sicuramente è emerso che a tutti stava a cuore portare a termine questo provvedimento. Ciò, infatti, significa dare seguito a quanto avevamo affermato all'inizio della nostra esperienza con questo Governo, cioè dare finalmente corpo a una riforma di sostanza.

Sono alla mia seconda legislatura e di questa riforma si sentiva l'esigenza molto, molto tempo prima che arrivassi in Senato. Faccio l'avvocato e da sempre, da quando ho iniziato la professione, nonostante le riforme che ci sono state nel corso degli ultimi decenni, abbiamo sempre detto che il processo civile doveva essere riformato, rivisitato ed efficientato. Eppure, fino ad oggi, non eravamo riusciti a fare niente. Credo che questo sia il segnale più chiaro ed evidente del fatto che con il Governo Draghi vi è davvero il cambio di passo che da tanto tempo auspicavamo.

Oggi ci apprestiamo ad approvare la riforma del processo civile, ma alla Camera è già stata approvata quella del processo penale, su cui da oggi si comincerà a lavorare anche in Senato e che contiamo di portare a termine in tempi brevissimi. Ciò vuol dire che c'è una svolta che davvero possiamo definire epocale.

Signor Presidente, le chiedo preventivamente l'autorizzazione a lasciare agli atti il resto del mio intervento, perché sicuramente il tempo non basterà.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CUCCA (IV-PSI). Davvero sono orgoglioso di partecipare all'approvazione di questo provvedimento, che comunque traccia un segno nella storia del nostro Paese. Non voglio enfatizzare nulla, me ne guardo bene, perché ho la consapevolezza che il provvedimento non è perfetto: lo sappiamo benissimo e soprattutto gli operatori tecnici del diritto sanno perfettamente che non lo è, ma è perfezionabile. Certamente, però, abbiamo aperto una strada nuova, finalmente, all'efficientamento del sistema del processo civile. Finalmente diamo una risposta anche all'estero: abbiamo parlato tante volte degli investitori che non credevano più nel nostro Paese e nella nostra economia, perché qualsiasi controversia era di difficilissima soluzione e si trascinava per anni.

Non credo assolutamente che questo provvedimento sia la panacea di tutti i mali, tuttavia, come dicevo, abbiamo un dato certo, un chiaro segnale: il processo civile d'ora in avanti, da quando questa riforma entrerà a regime (e non sarà cosa facile), conoscerà davvero un cambio di mentalità e di passo. Gli stessi avvocati dovranno adattarsi al nuovo sistema, pertanto ci vorrà anche una certa predisposizione, perché non si può cambiare dall'oggi al domani. Abbiamo la consapevolezza però che stiamo rendendo davvero un servizio estremamente importante al Paese.

L'architettura portante della riforma ruota intorno agli impegni che aveva assunto il Governo fin dal suo insediamento e a quelli assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,27)

(Segue CUCCA). Essa mira a razionalizzare alcuni snodi cruciali della giustizia civile.

Quanto alle principali novità, richiamo anzitutto la valorizzazione delle forme della giustizia alternativa. Negli anni passati, il senatore Caliendo - che ne è buon testimone - è stato tra coloro che più di altri sostenevano la necessità di dare corso alla giustizia alternativa e nel provvedimento in esame tanto si fa in questo senso. Penso poi alla semplificazione dei giudizi in materia di lavoro e all'istituzione di un rito unitario in luogo della frammentazione dei procedimenti di famiglia, preservando le specificità della giustizia minorile.

Lo spirito di questa riforma risiede dunque nell'idea di un processo che sia agile e all'insegna della collaborazione tra le parti, i difensori e il giudice. Questo è un fatto assolutamente rivoluzionario, perché abbiamo spesso auspicato la necessità della collaborazione tra le parti, ma chi svolge la professione conosce perfettamente la difficoltà che si incontra nella quotidianità. Ebbene, a questo dovremo abituarci, a questo tendiamo e questo vogliamo che accada quando la riforma entrerà finalmente a regime.

La crescente domanda di giustizia dei cittadini, oltre alle raccomandazioni rivolte al nostro Paese dall'Europa, come detto in precedenza, evidenzia quindi la necessità primaria di ottenere una riduzione dei tempi della giustizia. L'obiettivo da perseguire è quindi riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività che consentirebbe anche il ritorno della fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia e, al contempo, un rinnovo e un'implementazione degli investimenti, anche stranieri.

L'idea dell'efficienza non può rappresentare un mero obiettivo programmatico, ma si deve coniugare con la stessa componente valoriale del processo, quindi con gli ideali intrinseci della giustizia. Gli operatori del settore sanno cosa intendo, quanto ci crediamo noi che tutti i giorni abbiamo a che fare con i giudici e quanti problemi i giudici hanno con l'avvocatura. Quando indossiamo la toga, non pensiamo di indossare uno straccio o un pezzo di stoffa neri, ma abbiamo la consapevolezza che essa rappresenta qualcosa in cui i cittadini devono tornare a credere. Questo è il punto. *(Applausi)*.

Chi ha speso la propria vita a inseguire questi ideali - mi permetto di dire sommessamente di essere uno di quelli - adesso ha un minimo di soddisfazione. Credo che potremmo davvero avviare un nuovo corso e dare un nuovo segnale al nostro Paese, rinnovando quella fiducia che troppo spesso è venuta a mancare. È impensabile che un processo per una divisione ereditaria duri trent'anni. A me è capitato tantissime volte che siano morti prima gli avvocati e si sia dovuto interrompere e che, poi, siano morte le parti e si sia interrotto nuovamente. Capita quattro, cinque, anche sei volte. È impensabile. Che fiducia possono avere i cittadini di fronte a un sistema di questo genere?

Oggi le udienze di mero rinvio le stiamo mettendo in soffitta. Ho seguito processi in cui mi sono ritrovato a vedere fascicoli con quattro anni di meri rinvii. Ciò non sarà più possibile e vuol dire che stiamo davvero compiendo un passo epocale nell'efficientamento del sistema giustizia.

Uno degli aspetti trainanti della riforma, verso cui esprimo un particolare apprezzamento, è la valorizzazione delle misure alternative di risoluzione delle controversie. Si tratta di strumenti dotati di grandissima potenzialità. È un dato di esperienza consolidata che le forme alternative di risoluzione dei conflitti producono effetti virtuosi, ma la loro concreta applicazione sarà in grado di superare questa potenzialità.

Come ho detto in precedenza, questo è un tema veramente importante. Magari riprenderò alcuni argomenti in dichiarazione di voto e chiedo scusa se mi appassionano così tanto a questi temi, ma sono la mia vita. Ci credo davvero e parlo con il cuore.

Oggi stiamo dando una prova davvero di grande interesse verso le esigenze dei cittadini. Torno a dire di essere orgoglioso e credo che lo siano tutti i colleghi presenti in quest'Aula. A nome mio e di Italia Viva-Partito Socialista Italiano esprimo l'appoggio pieno e incondizionato a quanto è stato fatto per questo procedimento e al proseguimento della strada intrapresa con l'avvio di questo Governo. Noi ci saremo, perché stiamo facendo cose buone. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, a me dispiace che una svolta tanto epocale, come quella richiamata dai tanti colleghi che mi hanno preceduto, non trovi la partecipazione dell'Assemblea del Senato. Siamo tra pochi intimi a discutere di tale svolta epocale e questo credo che sia un segnale del fatto che probabilmente

tanto epocale, caro collega Cucca, non è. Come vede, infatti, pochi dei nostri colleghi hanno percepito l'importanza che lei attribuisce al dibattito che stiamo svolgendo.

Ho partecipato ai lavori in Commissione, che sono stati concitati e molto confusi, con continue riformulazioni, delle quali a volte la maggioranza era a conoscenza (cioè tutti gli altri, tranne me), perché ne aveva discusso in separata sede, per cui dovevo appellarmi alla gentilezza di alcuni colleghi per avere almeno la conoscenza del testo che stavamo votando, perché molte volte non era nemmeno nella disponibilità della Commissione. Il lavoro è stato talmente concitato che alla fine lo stesso presidente Ostellari ieri ha dovuto chiedere un rinvio della discussione, perché ancora bisognava capire esattamente cosa si era votato. In certi casi, nemmeno si sapeva esattamente cosa si era votato ed è stato necessario un lavoro approfondito di *drafting*.

Finalmente, oggi siamo giunti alla discussione del testo in Aula, che avviene tra pochi intimi e sulla quale incombe già la minaccia della quattordicesima fiducia del Governo dei migliori. Sembra infatti che un Governo composto dal 95 per cento dei componenti di quest'Assemblea non sia in grado di portare a compimento un provvedimento legislativo senza un confronto parlamentare, ma deve tacitarlo immediatamente con la fiducia, nonostante l'opposizione - su questo come su altri - abbia dimostrato tutta la sua disponibilità al dialogo e la sua collaborazione, al punto che sono stati presentati solo venti emendamenti, ma nemmeno questi ci volete fare discutere. Parlate di una svolta epocale, mentre a me sembrano l'ennesima compressione del confronto parlamentare e soprattutto, ancora una volta, una montagna che partorisce un topolino.

Vedete, ho una domanda molto semplice, alla quale nessuno mi ha mai risposto (chissà, forse il Governo prima o poi si degherà di rispondermi). Dite che la riforma del processo civile è davvero importante e che su di essa - come tutti sappiamo - si gioca l'interesse nazionale, perché non solo i fondi del PNRR ne sono condizionati ma, cosa ancora più importante - lo sappiamo molto bene - la lentezza della giustizia civile costa all'economia italiana qualche punto di PIL, qualche decina di miliardi, non proprio una cosa da poco.

Allora, cari colleghi, se la riforma è così importante, come tutti dite, vorrei capire perché, su 200 miliardi del *recovery fund*, ne destiniamo soltanto 2,3 alla giustizia, cioè meno dell'1,5 per cento dell'ammontare complessivo. Se è così cruciale, qualcuno mi vuole spiegare perché gli dedichiamo risorse tanto misere? E la cosa più grave, cari colleghi, è che spendiamo queste risorse non per le riforme strutturali che ci chiede l'Europa, ma per l'ufficio del processo a tempo determinato.

Sull'ufficio del processo ho sentito tutti i componenti della maggioranza spendere parole entusiaste; mi auguro che abbiano ragione, anche se i fatti finora purtroppo ci hanno dato torto. Così com'è congegnato, all'ufficio del processo andranno giovani laureati assunti a tempo determinato, destinati a rimanere in questo ruolo per due anni o poco più. Davvero credete che con questa soluzione accorceremo i tempi della giustizia civile del 40 per cento? Sappiamo tutti benissimo che il nodo cruciale è la decisione, cioè il momento in cui la causa viene posta in decisione. E lì, a meno che non vogliamo far scrivere le sentenze a chi non è giudice (cosa che sarebbe leggermente incostituzionale), i problemi non vengono comunque risolti e nemmeno affrontati, perché, per farlo davvero bisogna assumere giudici e cancellieri e potenziare il personale amministrativo; di tutto questo, però, c'è ben poco nella riforma epocale di cui parlate. Questa enfaticizzazione dell'ufficio del processo mi sembra molto pericolosa. Aver puntato tutto sull'ufficio del processo mi sembra una scelta miope e pericolosa, cari colleghi. Spero di sbagliare, ma temo purtroppo che non sarà così.

Stesso discorso vale per l'altro pilastro su cui si fonda questa riforma, cioè il potenziamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Sono d'accordo con l'idea di agevolare e di favorire la mediazione e la negoziazione assistita, per carità. Questo però non può essere un obbligo, che voi invece estendete ulteriormente. I cittadini hanno il diritto di rivolgersi a un giudice per vedere risolte le loro controversie e per ottenere la tutela dei loro diritti. Possono essere indirizzati, ma non obbligati a indirizzarsi verso altri strumenti, tra l'altro con mediatori non sempre all'altezza del loro compito (diciamolo chiaramente). Tutti possono fare i mediatori: avete inserito in realtà nella norma la necessità, per chi non ha una laurea in scienze giuridiche, di frequentare almeno un corso di aggiornamento. E grazie a Dio! Noi invece abbiamo proposto che i mediatori siano almeno in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, per dare qualità a questo strumento di risoluzione alternativa. Ovviamente però il nostro emendamento è stato bocciato, non c'era dubbio su questo. Quindi sì agli incentivi e no all'obbligo.

Il punto più grave di questa riforma, però, è la compressione assurda e immotivata dei diritti delle parti, con un sistema di decadenze e preclusioni che avete solo leggermente attenuato con gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione. Tanto più gravi sono queste decadenze e queste preclusioni, perché riguardano sempre e soltanto le parti e i loro difensori e mai i giudici per il mancato rispetto dei termini da parte loro: mai un provvedimento, una sanzione o un richiamo per i giudici che non rispettano i tempi.

A cosa serve anticipare alla prima udienza tutto quanto, se poi il giudice fa un rinvio di un anno o due? Del resto, i termini che indicate sono ovviamente ordinatori e non perentori.

Ci sarebbero tante altre cose da dire. Per carità, in questo disegno di legge ci sono anche misure che condividiamo, soprattutto quella riguardante l'istituzione del tribunale della famiglia. C'era un disegno di legge a mia firma che conteneva tale proposta e sono contento che si sia arrivati finalmente all'istituzione di questo tribunale in materia di affidi.

Ci sono sicuramente norme importanti e condivisibili in materia di esecuzione. Anche in materia di arbitrato, finalmente sono stati inseriti gli incentivi fiscali. Il Governo era contrario alla mia proposta e poi finalmente vi siete ravveduti, tanto meglio, così come avete fatto sul fatto che non si può anticipare la liberazione della casa al momento dell'aggiudicazione, ma bisogna rimanere fermi al decreto di trasferimento. Anche su questo il Governo era contrario e per fortuna si è ravveduto. Siamo d'accordo su alcune riforme che riguardano le notificazioni, ma non su altre.

Vado a concludere, signor Presidente, ma si dà il caso che rappresenti l'unica opposizione presente in quest'Aula, per cui le chiedo qualche secondo in più. Se è vero che avete eliminato conseguenze negative sul piano processuale per chi rimane assente dal processo, rimangono però norme per le quali il giudice può trarre argomenti di prova soltanto perché una parte non compare. Addirittura ci sono norme che pongono sanzioni pecuniarie, fino a 10.000 euro, a carico di chi in appello fa un'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e se la vede respingere.

Pensate davvero che queste norme serviranno ad accelerare i processi o non si tratta invece del sintomo evidente di un pregiudizio che ancora esiste nei confronti di chi esercita il diritto in giudizio?

Ringraziandola per il tempo che mi ha concesso, signor Presidente, per questi motivi esprimiamo tutte le nostre perplessità, augurandoci di non doverci trovare martedì prossimo ancora una volta con la mannaia della fiducia, perché sarebbe estremamente grave che su un tema così importante, epocale addirittura, si volesse comprimere il confronto parlamentare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Collegli, mi corre l'obbligo di ricordare che in Aula non si possono fare fotografie. Qualora siano state fatte, le medesime rimangano personali e non vengano divulgate.

È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, l'approvazione in prima lettura al Senato della delega al Governo per l'efficienza del processo civile si inserisce nel quadro più ampio di una riforma del nostro sistema giustizia che include anche l'ordinamento giudiziario, quindi l'organizzazione e le revisioni necessarie dei riti e dei codici, nonché anche di alcune parti sostanziali, come la giustizia tributaria, la giustizia penale e la riforma del Consiglio superiore della magistratura.

L'obiettivo unico, chiaro e prioritario è quello di riportare il processo italiano a un modello di efficienza e di competitività tale da far risorgere la purtroppo smarrita fiducia dei cittadini nel funzionamento della giustizia.

Un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente è del resto indispensabile per la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti e alle attività economiche ed è in grado, alla fine, di ingenerare un volano positivo per il nostro prodotto interno lordo.

È proprio per questo che il piano Next generation EU inserisce il tema della giustizia tra i pilastri dell'azione che ciascun Paese dovrà mettere in campo per poter usufruire pienamente delle risorse europee. Quando una parte agisce in sede civile, lo fa per vedersi riconosciuto un diritto, esigere un credito, ottenere un giusto risarcimento, rinegoziare un contratto o regolarizzare rapporti divenuti patologici in uno schema poi deciso dal giudice.

Sono situazioni che fanno parte della vita quotidiana di ciascuno di noi.

Per molti cittadini e per molte imprese ottenere il riconoscimento di quel diritto, di una somma di denaro o risolvere la patologia di situazioni giuridiche e patrimoniali significa spesso poter sopravvivere o continuare a lavorare dignitosamente.

Il numero eccessivo dei processi civili pendenti (oltre 3 milioni al 30 giugno 2019), unito all'eccessivo numero di quelli sopravvenuti, ha creato un sinora insuperabile intasamento, imponendo quindi una riflessione da parte di Governo e Parlamento, che ispira - correttamente, a mio avviso - questa riforma della giustizia civile, cioè puntare sulla semplificazione di alcune fasi del rito processuale.

PRESIDENTE. Collega, deve mettersi seduto sullo scranno, perché l'atteggiamento diventa anche pericoloso.

Prego, senatore Grasso, prosegua. Recupererò il tempo perso, mi scusi, ma dovevo arrivare.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Dicevo che puntare sulla semplificazione di alcune fasi del rito processuale e sul grande potenziale degli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie è la riflessione che ispira questa riforma del rito processuale.

Uno dei pregi che connotano tale riforma, soprattutto dopo l'*iter* di modifica in Commissione e - devo dire - l'apporto anche dell'opposizione, così come ha potuto riconoscere lo stesso senatore Balboni, è la sua capacità di intervenire in modo complementare sia sulla dimensione extraprocessuale sia su quella endoprocessuale, apportando anche le modifiche necessarie sul piano organizzativo, come l'istituzione dell'ufficio per il processo, nella speranza che diventi realmente l'acceleratore del sistema processuale.

Così come nella delega per il processo penale, il Governo avrà un anno dall'approvazione alla Camera - che mi auguro possa avvenire il prima possibile - per adottare i decreti e rendere finalmente esecutiva questa riforma. Attenzione, però: perché la riforma possa raggiungere gli effetti sperati, occorre coniugare le riforme puntuali dei codici con digitalizzazione, miglioramento delle infrastrutture, riorganizzazione degli uffici, accrescimento delle competenze dell'amministrazione, unità di missione per aggredire le disfunzioni sistemiche, anche attraverso quello strumento di supporto all'attività del magistrato qual è il già citato ufficio per il processo, che prevede - badiamo bene - un aumento di personale complessivo in sede nazionale di oltre 8.000 unità, da selezionare tra 28.000 domande già presentate.

Vedo problematico - sono d'accordo in questo con il senatore Balboni - il limite dei tre anni per i contratti a tempo determinato di alcune categorie (la maggior parte) di coloro che saranno assunti, soprattutto considerando che potrebbe perdersi la professionalità che nel frattempo si sarà formata in questi soggetti. Confido tuttavia che, nel tempo che intercorrerà, potremo trovare soluzioni per rendere definitiva quell'implementazione, la riorganizzazione di questa importante novità dell'ufficio del processo su cui tanto puntiamo.

Per quanto riguarda poi gli strumenti alternativi alle vie giudiziarie ordinarie, si è fatto un buon lavoro sulla mediazione e sulla negoziazione assistita come strumenti per la conciliazione delle controversie civili e commerciali. Con la delega si incentiva il ricorso a questi strumenti anche ripensando gli incentivi fiscali, riconoscendo, per esempio, il credito di imposta in favore degli organismi di mediazione, aprendo alla possibilità che le procedure siano anche svolte con modalità telematiche, estendendo il patrocinio a spese dello Stato anche alla mediazione e alla negoziazione; ciò porta a una vera eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge con il ricorso alla giustizia anche delle persone meno abbienti, che così possono vedere riconosciuti i propri diritti.

Si è ritenuto inoltre di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, che oggi già rappresenta una condizione di procedibilità per molte controversie, anche ad altre materie. Lo scopo di questa estensione è evidentemente quello di alleggerire il più possibile il carico dei tribunali civili su materie che ne intasano attualmente il funzionamento, naturalmente preservando le garanzie delle parti.

Con una modifica introdotta in Commissione, viene previsto un criterio metodologico che mi sento in particolare di condividere: procedere cioè alla verifica, alla luce delle statistiche e della sperimentazione, dell'opportunità o meno di mantenere la mediazione come condizione di procedibilità in relazione alle singole materie. In questo modo, dati alla mano, si deciderà come adeguare gli istituti alla realtà, alle esigenze e ai risultati.

Nel favorire la partecipazione delle parti alla mediazione, la riforma regola le conseguenze della mancata partecipazione. Molto spesso infatti alcune parti non si presentano strumentalmente agli incontri proprio per farli saltare e non è possibile che non ci siano conseguenze.

Sulla negoziazione assistita, che, come sappiamo, è un accordo amichevole tra le parti, oltre ad una semplificazione si approntano idonee garanzie per l'istruzione stragiudiziale e si introducono anche sanzioni penali per le false dichiarazioni in quella sede. Per incentivare il ricorso all'istituto, si stabilisce inoltre che l'avvocato che abbia fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale sia pagato di più e che quello che, al contrario, abbia commesso abusi in questa fase abbia conseguenze gravi sul piano disciplinare.

Non ho il tempo di entrare nel merito di ogni parte tecnica della legge delega, che è veramente molto ampia, e mi riservo di approfondire qualche altro tema in sede di dichiarazione di voto per illustrare altre novità importanti, come per esempio l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia, unificazione tra Tribunale dei minorenni, giustizia per i minori e tribunale ordinario, che si occupa invece delle cause di separazione e di divorzio. Tutte queste novità potranno aiutarci - si spera - a rafforzare quell'equilibrio assolutamente necessario tra l'accelerazione del 40 per cento dei procedimenti che l'Europa ci chiede e poi la tutela dei diritti delle parti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi siamo chiamati ad approvare una riforma fondamentale per creare i presupposti di una giustizia celere, veloce e soprattutto giusta. L'originaria formulazione del disegno di legge Bonafede nulla disponeva in materia di processo familiare, dimostrando una scarsissima sensibilità verso la tutela dei minori, degli adolescenti, dei soggetti vulnerabili e delle persone.

Il Governo Draghi, prima, e la Commissione, poi, hanno ribaltato la prospettiva, ponendo al centro di questa riforma proprio la persona e le famiglie, che per noi del centrodestra sono il pilastro della società e pertanto vanno adeguatamente tutelate.

A ottant'anni dalla sua istituzione, scompare finalmente il Tribunale per i minorenni, dove i procedimenti giudiziari non erano governati da alcun tipo di regola, né scanditi da tempi processuali definiti e soprattutto si caratterizzavano per i numerosi provvedimenti provvisori che alla fine, per il lungo tempo in cui erano destinati a valere, diventavano definitivi.

Tale sistema cozzava, come da anni lamentavamo, con i principi costituzionali del giusto processo. Noi di Forza Italia, insieme ad altre forze del centrodestra, ci siamo battuti per anni per la creazione di un unico giudice specializzato in materia di famiglia e della persona, sottoposto a regole predeterminate e soprattutto uguali in tutto il territorio nazionale. Oggi finalmente abbiamo raggiunto uno storico risultato, che premia la costanza con la quale abbiamo portato avanti la nostra visione di giustizia a tutela delle persone.

La riforma cancella un'altra struttura del nostro sistema, l'articolo 403 del codice civile, recante l'allontanamento del minore dalla propria famiglia in forza di un provvedimento della pubblica autorità, che era stato pensato nel secolo scorso per situazioni di emergenza e che parte della politica non ha mai voluto toccare per gli interessi che coinvolgeva.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,04)

(*Segue RONZULLI*). Già due anni fa avevo presentato un disegno di legge per riformare il sistema degli affidi, in modo da limitare lo strapotere dei servizi sociali e, soprattutto, per fare in modo che un provvedimento che incide così fortemente sulla libertà personale dei minori coinvolti e dei loro genitori fosse sottoposto al controllo del magistrato. Sono quindi molto soddisfatta che questa mia proposta diventerà presto legge dello Stato. Non assisteremo più alla sottrazione incontrollata, indiscriminata e solo apparentemente lecita dei bambini alle loro famiglie di origine.

Nella mia qualità di Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, avevo da tempo segnalato la necessità di introdurre specifiche cause di incompatibilità per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni e per gli assistenti sociali in tutti i procedimenti di affidamento del minore fuori dalla famiglia. La legge delega ha accolto questa richiesta, che spezzerà quell'insano legame che qualcuno avrebbe voluto mantenere tra i soggetti che suggeriscono - e, a volte, dispongono - l'inserimento dei minori nelle comunità o nelle case

famiglia e coloro che gestiscono le stesse comunità e le stesse case famiglia, spesso ricavando dalla gestione importantissime somme di denaro.

Chiudiamo finalmente l'era di Bibbiano (*Applausi*), del *business* dei bambini strappati ai loro genitori, delle accuse false, della strumentalizzazione del dolore e della sofferenza dei bambini in condizioni di disagio. Chiudiamo finalmente l'era dei giudici onorari onnipotenti: soggetti che, privi di un'adeguata preparazione giuridica, fino ad oggi gestivano le sorti di decine e decine di bambini. Chiudiamo l'era degli psicologi che decidevano discrezionalmente della vita dei minori, in spregio alle regole del giusto processo.

Più che apprezzabile è il punto di equilibrio del testo in materia di violenza e di violenza assistita. Le esigenze di tutela della vittima sono infatti conciliate con quella di difesa del presunto abusante o aggressore, nel rispetto del principio di non colpevolezza che qualcuno tra i nostri colleghi avrebbe voluto cancellare, non tenendo presente che in determinate situazioni le accuse di violenza possono essere formulate anche o solo a fini strumentali.

Accogliendo molti degli emendamenti proposti da Forza Italia, è stato creato uno schema molto ben scandito, che manda finalmente in soffitta il cosiddetto rito camerale, responsabile molto spesso dei tempi infiniti dei giudizi familiari. Il giudice dovrà fissare la prima udienza in cui saranno assunti provvedimenti provvisori al massimo entro novanta giorni dal deposito del ricorso e, qualora non dovesse farlo, il suo inadempimento peserà sulla valutazione della professionalità ai fini dell'avanzamento di carriera. Si tratta di una previsione di fatto unica nel suo genere, che fa ben comprendere come finalmente sia stata recepita l'importanza della giustizia per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Far attendere le famiglie significa mortificare il loro superiore interesse, che riserva ai bambini meritevoli di essere tutelati sopra ogni cosa la qualità massima.

Infine, la legge regolamenta in maniera precisa il ruolo del curatore speciale del minore. Finalmente i bambini coinvolti avranno una loro voce: è una novità importantissima, che valorizza la funzione sociale dell'avvocato chiamato a rappresentare il minore nel giudizio.

Siamo chiamati dare il via a una rivoluzione copernicana, che ribalta finalmente la prospettiva: non avremo più uno Stato padrone che allontana i figli dai loro genitori, separa, giudica e spesso sbaglia, che ha ingrassato clientele e favorito illegalità. (*Applausi*). Avremo un sistema che responsabilizza chi è chiamato ad occuparsi dei bambini, la nostra risorsa più preziosa e delicata ed il nostro futuro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ostellari. Ne ha facoltà.

[OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi abbiamo parlato anche del lavoro che è stato fatto per questo importante provvedimento, e rinnovo il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato; lo faccio anche nella mia veste di Presidente di Commissione. Sappiamo benissimo quante giornate abbiamo passato a discutere su un provvedimento importante per questo Paese, per gli italiani e per una serie di indicazioni e di criteri utili per una riforma che servirà per ripartire.

È questo l'obiettivo e il traguardo che tutti dobbiamo raggiungere. Ricordo che lo abbiamo raggiunto anche grazie al lavoro dell'opposizione, che per molti versi si è confrontata con noi e in molti emendamenti si è adeguata alla richiesta della maggioranza, che quindi ha lavorato esclusivamente con l'obiettivo di realizzare la riforma migliore. Questo era quello che chiedevamo anche all'epoca del secondo Governo Conte di fronte all'ipotesi di portare all'esame dell'Assemblea quel primo disegno di legge delega, che mancava di molti presupposti che oggi invece sono contenuti in questo provvedimento. Il lavoro che convintamente abbiamo fatto all'interno di questa compagine, di questa nuova maggioranza, è quello che avete potuto vedere e verificare nelle proposte che sono oggi al nostro esame e che mi auguro siano definitive.

Da Presidente di Commissione, ma anche da parlamentare e da italiano non accetto che qualcuno remi contro. Qui tutti dobbiamo cercare di raggiungere l'obiettivo e mi rivolgo anche a chi oggi ha ricordato ancora che non ci sarebbero i pareri della Ragioneria; signor presidente Pesco, siamo qui tutti per aiutarla, per cercare di arrivare all'obiettivo, quindi ci dica se c'è qualcosa che non va e noi siamo qui per aiutare anche lei e raggiungere insieme quel traguardo che tutto il Paese ci chiede di raggiungere. (*Applausi*).

C'è bisogno di raggiungere questo traguardo perché purtroppo il nostro Paese, anche negli ultimi interventi, lavori, studi europei soprattutto su *input* della Commissione europea, è

sempre stato collocato a uno degli ultimi posti per la lentezza e la cronica mancanza di organico nel nostro sistema giudiziario. Recentemente, un articolo dell'8 luglio 2021 ha posto il nostro Paese all'ultimo posto rispetto al pronunciamento di sentenze civili definitive; troppi anni dividono l'inizio di un procedimento, di una domanda, dalla sua fine: occorrono 531 giorni per una sentenza di primo grado e in questo campo siamo al penultimo posto in Europa, (ultima è la Grecia con 637 giorni); per arrivare a una sentenza di appello occorrono in totale 791 giorni. Questi dati sono preoccupanti e, se li raffrontiamo con quelli di altri Paesi esteri, notiamo che in Germania occorrono 192 giorni, in Francia 300 giorni circa, nel regno Unito 210. Per questo gli altri Paesi sono più competitivi di noi ed è per questo che serve una riforma di questo tipo. Oggi dobbiamo accelerare e certamente non attendere o creare problemi anche tra Commissioni. Dobbiamo accelerare perché se dobbiamo raggiungere quell'obiettivo dobbiamo cambiare marcia e spingere sull'acceleratore, non solo perché ce lo chiede il PNRR, ma ce lo chiedono le imprese, gli italiani, ce lo chiedono quelli che giornalmente lavorano nel mondo della giustizia. La lentezza causa perdite nell'economia: giustizia ed economia sono legate tra di loro. *(Applausi)*.

I ritardi ovviamente sono misurabili con i numeri e su tali ritardi dobbiamo ragionare. Una giustizia civile più rapida, rispetto a quella che è stata misurata da studi recenti, vale 18 miliardi di euro l'anno e sicuramente oggi il dato è molto più elevato. Una ripresa di questo tipo, con una velocità maggiore e un maggiore aumento del PIL, incide anche sul lavoro, con una crescita dell'occupazione che è stata misurata e che si stima del 3 per cento. Se la giustizia funziona meglio, la nostra economia funziona meglio, si alza il PIL e, di conseguenza, il tasso di occupazione del Paese. Tutto questo va letto anche al contrario, chiedendoci dunque quali danni abbia provocato la lentezza del Paese. Da questo punto di vista, è stato quantificato un blocco degli investimenti esteri, pari a 170 miliardi di euro, che non sono arrivati nel nostro Paese, perché non è considerato credibile. Per arrivare ad avere un Paese credibile, dobbiamo tutti essere uniti verso l'obiettivo e il traguardo di cui parlavamo prima e, per farlo, più siamo e meno errori si fanno nella stesura del provvedimento e meglio è. Ecco perché si è lavorato con tanta fatica. Forse qualcosa poteva anche essere ancor più migliorabile - per carità, non lo escludiamo - ma molto si è fatto, grazie all'impegno di tutti.

Gli esempi su quello che la giustizia può fare e quanto la giustizia incide all'interno del nostro mondo economico sono molteplici. Uno degli ultimi esempi che vi voglio portare, ci è stato ricordato da un recente studio della Banca mondiale, nel 2019, riguardante la stima del tempo necessario per recuperare i crediti commerciali. In Italia occorrono circa millecentoventi giorni per ottenere risposta per un credito commerciale, in Spagna cinquecentodieci e in Germania quattrocentonovantanove. Da ciò capite quanto importante e fondamentale siano non solo la qualità, che oggi abbiamo nel nostro Paese, ma anche la velocità. Andiamo quindi avanti su questa strada. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.

[EVANGELISTA](#) (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, devo innanzitutto partire dai ringraziamenti. Questo lavoro, che ha impegnato la Commissione giustizia e il Senato per tanti mesi, è iniziato con un testo elaborato dal Governo Conte 2, è proseguito con un tavolo ministeriale e con un intenso lavoro da parte di una maggioranza diversa e più allargata. Ci sono stati confronti accesi, ma proficui. Credo si possa dire che tutte le sensibilità politiche siano state accontentate. Si è trattato di un lavoro importante e cospicuo, che riguarderà gli operatori del diritto per i prossimi anni, spero tanti. Auspico infatti che questa riforma del processo civile, a differenza di altre, regga nel tempo.

Si tratta di una riforma importantissima, perché è inserita nel PNRR, da cui dipende davvero il rilancio del Paese. Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna e dunque proseguirò a braccio il mio intervento, per ricordare i punti più importanti.

È davvero difficile parlare di tutta la legge delega alla riforma del processo civile nel dettaglio. Certo è che finalmente speriamo in processi più veloci. È questa l'impostazione fondamentale: un processo civile più celere e più efficace. Basta con la negazione dei diritti, perché processi lenti anche nel civile significano diritti negati. Non è più pensabile per gli operatori del diritto, quale io stessa sono, pensare di vedere la conclusione di un giudizio civile dopo vent'anni, talvolta in materia di successioni ereditarie si sono toccati anche i trent'anni. Viene penalizzata la parte che sta cercando di far valere i propri diritti, ma anche la parte che è in attesa di

sapere se deve pagare o meno. Siamo arrivati veramente al disastro, al tracollo del sistema giustizia. Speriamo di aver rimediato. Le prime formulazioni, soprattutto quelle del Governo, certamente imponevano un'accelerazione esagerata, soprattutto per quanto riguarda il processo di cognizione di primo grado e la prima udienza, forse in quel caso anche pregiudicando quello che è sempre il necessario diritto di difesa dei cittadini e il contraddittorio. Sempre nell'ottica del cittadino, come membri della Commissione giustizia abbiamo cercato anche di attenuare questa accelerazione e abbiamo trovato sicuramente un punto di caduta. Certamente negli atti introduttivi bisognerà inserire tutto il *thema decidendum*, i mezzi di prova, ma sicuramente con una maggiore elasticità rispetto alla prima formulazione. Questo consentirà dei tempi della giustizia molto più veloci.

Abbiamo proseguito nel lavoro anche per quanto riguarda le altre fasi del processo di cognizione; penso ad esempio anche alla fase di decisione.

Abbiamo pensato però anche ad una giustizia diversa, moderna, una giustizia privata, ma sempre naturalmente con delle tutele; penso alla mediazione, alla negoziazione, sempre con dei professionisti.

Abbiamo pensato ai cittadini, quindi a diversi incentivi fiscali che consentiranno ai cittadini di utilizzare questi strumenti alternativi ai tribunali e alla giurisdizione, in maniera più tranquilla, senza dover spendere troppo. Questi incentivi fiscali saranno addirittura previsti sul compenso degli avvocati. A questo proposito voglio ricordare anche un mio emendamento, volto a monitorare l'utilizzo di questi strumenti e a prevedere un testo unico per tutti questi strumenti complementari alla giurisdizione. Abbiamo pensato anche a delle tutele, come ha già ricordato il senatore Pesco, che mi ha preceduto, in materia di esecuzione immobiliare, quindi con il tracciamento di chi partecipa in maniera sistematica alle aste per evitare anche infiltrazioni mafiose. Abbiamo pensato a un processo telematico, quindi abbiamo mantenuto quanto già previsto durante questa pandemia, ovvero l'utilizzo delle udienze da remoto, che sta diventando quindi strutturale, anche in questo caso però con dei correttivi. In particolare, personalmente mi sono posta il problema delle persone fragili e vulnerabili, quindi delle persone alle quali il giudice civile deve applicare una misura di protezione - penso all'interdetto, all'inabilitato - per le quali deve nominare delle figure come l'amministratore di sostegno. Queste persone più vulnerabili ovviamente vanno viste in presenza e così abbiamo stabilito in questo provvedimento.

Ancora, voglio ricordare ovviamente un istituto fondamentale come quello dell'ufficio del processo, che è un modo nuovo di vedere la magistratura, cioè non più il singolo magistrato, non più il magistrato sopra la cattedra, ma il magistrato che finalmente avrà uno *staff* e si servirà di giovani risorse preparate non soltanto con studi giuridici, ma anche tecnici (penso ad ingegneri, commercialisti).

Abbiamo inoltre istituito il tribunale della famiglia, un istituto che si aspettava da vent'anni e forse anche di più. Il mio collega Caliendo dice anche trent'anni. Tribunale della famiglia: quindi, non più la distinzione tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, ma un istituto che consente ai giudici di avere un'elevata specializzazione in queste materie, che è fondamentale per trattare casi delicati quali separazioni, divorzi e affidi, con una maggiore attenzione al minore. Anche qui, non posso fare a meno di sottolineare, come hanno fatto anche altre mie colleghe, l'importanza dell'ascolto del minore, soprattutto quando i rapporti sono conflittuali. Quindi, il giudice che ascolta il minore.

Un processo civile riformato serve ed è necessario anche per combattere questo fenomeno, ormai disastroso, del femminicidio, questa mattanza che sta colpendo le donne. Ormai abbiamo un caso al giorno, come ricordava anche la senatrice Valente. Anche ieri, una donna con un bambino piccolo uccisa da un uomo. C'è una asimmetria nella relazione, che va assolutamente combattuta, che va combattuta sicuramente con strumenti culturali, ma anche il processo civile in questo aiuta. Appunto, abbiamo inserito tante diverse norme nella parte sul diritto di famiglia, proprio per andare a tutelare la donna, dando quindi attuazione anche alla convenzione di Istanbul, che però bisognerà ulteriormente implementare.

Signor Presidente, concludo con l'auspicio che ciò che non abbiamo potuto inserire nella legge delega sia poi migliorato e inserito nei decreti delegati e che, anche lì, vi sia la stessa concertazione nei lavori tra tutte le forze politiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatrice Evangelista, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento affinché resti agli atti.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Rossomando.

[ROSSOMANDO](#), *relatrice*. Signor Presidente, parlo anche a nome delle mie due colleghe relatrici: chiediamo di poter svolgere le repliche e di ascoltare le repliche del Governo nella seduta di martedì della prossima settimana.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 12,23*).

Integrazione all'intervento del senatore Cucca nella discussione generale dei disegni di legge nn. 1662 e 311

Si tratta di strumenti che rivestono un ruolo di complementarietà rispetto alla giurisdizione, di coesistenza e non di sostituzione. Penso prima di tutto alla mediazione: nella riforma che stiamo per votare si è deciso di investire su questo istituto, in primo luogo nella definizione dell'ambito di applicazione, estendendone la portata.

La valorizzazione di questi strumenti passa anche, necessariamente, da incentivi fiscali per il ricorso alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, come mediazione o negoziazione assistita, prevedendo tra le altre cose l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro, il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.

Credo però sia anche importante valorizzare la formazione dei professionisti della mediazione, prevedendo l'istituzione di percorsi di formazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione. Questi strumenti sono in grado di tracciare percorsi di giustizia che tengono conto delle parti sociali coinvolte e stemperano le controversie con modalità fino a qualche tempo fa inedite. Soluzioni simili si rendono necessarie anche alla luce della particolare situazione che stiamo vivendo: la giustizia preventiva e consensuale rappresenterà una via necessaria, visto che iniziano già a cessare gli effetti di alcuni provvedimenti "tampone" adottati in via emergenziale. Occorre dunque agire per tempo, onde evitare che queste situazioni sommergano la giustizia del nostro Paese.

Il lavoro che abbiamo fatto in Commissione, in questo quadro, è stato prezioso, perché si è canalizzato per apportare miglioramenti al testo governativo. In questo senso si inserisce anche la proposta emendativa, a mia prima firma, sulla revisione della normativa in materia di consulenti tecnici. Su questo aspetto tengo ad insistere, perché una revisione complessiva della normativa consente anche di ripensare, ad esempio, il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani. È importante immettere nel mondo giustizia persone giovani, ma al contempo competenti; per questo abbiamo previsto, sempre nella stessa proposta emendativa, la creazione di un albo nazionale unico, che sia agevolmente consultabile da magistrati e avvocati che ricercano le figure più adeguate al singolo caso.

Il *file rouge* che percorre la riforma è il principio di sinteticità degli atti e l'introduzione di specifiche disposizioni volte a renderlo effettivo. La scelta di base è stata quella di accantonare il rito sommario, per introdurre nuovi riti totalmente semplificati. Sono certo che questo modello risulterà funzionante e più agevole per gli operatori del diritto.

Semplicità, speditezza e celere raggiungimento dello scopo: sono questi i principi a cui si ispira questo nuovo processo. In questo senso, come Italia Viva PSI e con il senatore Richetti abbiamo proposto di introdurre una modifica emendativa, affinché i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non prescrive forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità.

Guardo positivamente anche al lavoro che è stato fatto sul delicato tema della famiglia: tra i più evidenti problemi vi erano quello della frammentazione della tutela e quello dell'assenza di una disciplina organica del processo minorile. Su questo specifico aspetto, in particolare, è convogliato il lavoro congiunto di tutte le forze politiche: di fronte all'esigenza di fornire adeguata e compiuta tutela all'ambito familiare e, in particolare, ai minori, lo sforzo è stato trasversale.

Permettetemi poi di spendere due parole anche sui profili organizzativi e di risorse organiche su cui insiste questo provvedimento. Con le riforme della giustizia che ci apprestiamo a votare, oggi quella del processo civile e a breve quella del processo penale, stiamo dando piena attuazione ad uno strumento che sono certo si rivelerà prezioso, l'ufficio del processo.

Si tratta di un modello organizzativo che non intacca, bensì rafforza la capacità di autonomia del giudice. Attraverso l'operatività di queste strutture, il magistrato manterrebbe la piena autonomia, ma verrebbe al contempo supportato dal punto di vista dello studio propedeutico alla decisione. Io credo che l'ufficio del processo possa essere un'occasione per abbattere,

almeno parzialmente, il carico giudiziario, ma al contempo possa fungere da opportunità reale per moltissimi giovani giuristi, che avrebbero immediatamente l'opportunità di mettersi in gioco e di imparare sul campo.

La riforma del processo civile è una delle prime prove del PNRR su cui ci stiamo misurando e su cui soprattutto ci stiamo giocando la credibilità. Noi di Italia Viva PSI riteniamo non possa essere sprecata: per questo esprimiamo il nostro supporto al Governo oggi e in futuro, perché finalmente stiamo vedendo quel cambio di passo che avevamo chiesto a gran voce.

Testo integrale della senatrice Evangelista nella discussione generale dei disegni di legge nn. 1662 e 311

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che quest'Assemblea si appresta ad esaminare rappresenta innegabilmente un crocevia per il nostro Paese. Ed invero, la sua approvazione è legata a doppio filo al quadro degli investimenti predisposti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza che, come noto, tenta di velocizzare la realizzazione di alcune riforme strutturali non più procrastinabili. In quest'ottica, la riforma del processo civile è inserita dal PNRR tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori del Piano. Nello specifico, per quanto concerne la materia in esame, esso prevede diversi filoni di intervento: potenziamento degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie; misure per concentrare maggiormente, per quanto possibile, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva nei vari procedimenti, nonché la ridefinizione della fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi di giudizio; da ultimo, interventi in materia di processo esecutivo e di procedimenti speciali al fine di garantire la semplificazione delle forme e la riduzione dei tempi del processo esecutivo con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta.

Nello specifico, il Piano prevede - oltre a riforme ordinarie, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa - anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.

È in questo contesto che si inserisce la legge di delega di riforma del processo civile. Mi concentrerò, quindi, sugli aspetti maggiormente pregnanti del disegno di legge in questione.

Il punto nevralgico della legge delega è sicuramente quello relativo alla revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado. Quello più ostico per gli avvocati, sul quale si è riusciti a trovare nelle riunioni di maggioranza un buon punto di caduta, riguarda alle preclusioni e decadenze relative alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa. Il punto fermo del Governo era quello di prevedere che si arrivasse alla prima udienza con il *thema decidendum* già fissato negli atti introduttivi, prevedendo, al contempo, alcune decadenze che, così come formulate, erano incompatibili con il corretto esercizio del diritto di difesa da parte di noi avvocati. L'emendamento governativo risultante dall'approvazione di diversi subemendamenti ha ammorbido la versione originaria, mantenendo però fermo il principio di effettività della prima udienza. È risaputo, infatti, che detta udienza si risolve, nella maggior parte dei casi, in una mera concessione dei termini perentori. Termini per il deposito di memorie, domande, eccezioni ed indicazioni di prove contrarie di cui all'articolo 183, sesto comma, nn. 1, 2 e 3 del codice di procedura civile, accompagnata dal rinvio della causa ad una udienza di ammissione dei mezzi di prova fissata a distanza di diversi mesi. Tale situazione, come è ovvio, disincentiva le parti ad una effettiva ed informata partecipazione all'udienza ed il giudice ad un attento studio preliminare dei fascicoli. Queste le ragioni dell'intervento.

La legge delega sostituisce l'attuale previsione dell'articolo 183, sesto comma, del codice di procedura civile, ossia l'appendice scritta, con un meccanismo che prevede l'anticipazione del materiale che andrà a formare il *thema decidendum* ad una fase addirittura antecedente rispetto alla prima udienza di comparizione e trattazione della causa. Infatti, il disegno di legge, dopo aver indicato le caratteristiche dei rispettivi atti introduttivi, dispone una serie di termini calcolati a ritroso rispetto alla prima udienza in modo tale da permettere la celere trattazione del processo, garantendo al contempo il rispetto dei principi costituzionali del giusto processo (in particolare, il contraddittorio ed il diritto di difesa).

Ulteriore intervento, attuato sempre nell'ottica di ridurre i tempi di svolgimento del processo, è quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova. Il giudice provvederà sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza predisponendo il calendario del processo e rinviando l'udienza per l'assunzione entro i 90 giorni. Quindi anche in questo frangente si prevedono tempi certi di esame. Anche la successiva fase della rimessione della causa in decisione, qualora non si possa procedere ai sensi del 281-*sexies*, prevede dei termini ridotti sia per la produzione di scritti difensivi, che per i tempi di deposito della sentenza. Da ultimo, è stata prevista la possibilità, in capo al giudice, di formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui la causa non sia ritenuta matura per la decisione.

Ed ancora, da segnalare è l'incentivazione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, da esperire anche con modalità telematiche, sia estendendone il ricorso obbligatorio in via preventiva, sia prevedendo una serie di incentivi fiscali per chi si avvale degli strumenti della mediazione e della negoziazione assistita. Inoltre, per i medesimi istituti, il disegno di legge vi estende anche il gratuito patrocinio. Queste disposizioni, rimaste impregiudicate rispetto alla struttura originaria del disegno di legge a prima firma dell'allora ministro Bonafede, prevedono altresì, grazie all'approvazione di un subemendamento a mia prima firma, un monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge - fatta eccezione per l'arbitrato - e, la predisposizione di un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione.

Altra novità che si attendeva da tempo è l'istituzione del tribunale per le persone, per i minori e per le famiglie che, dal 2024, sarà competente sulle materie riguardanti separazioni, divorzi, affidi ed il penale minorile. Al tribunale, composto da sezioni circondariali e distrettuali, saranno assegnati, in via esclusiva, giudici scelti in virtù dell'elevata specializzazione nelle materie attribuite all'istituendo tribunale. Tale disposizione servirà certamente a rendere maggiormente spedita la trattazione delle litigiosità ad esso assegnate. L'ufficio del processo, anche in quest'ambito, a corollario dell'attività dei togati, servirà a smaltire l'arretrato e a rendere più celere la definizione di nuovi giudizi. Vi saranno assegnati i magistrati onorari con la possibilità riservata a quest'ultimi di trattare conciliazioni, rendere informazioni sulla mediazione familiare, di sostegno al minore e facoltà di ascolto dei minori. Sarà la razionalizzazione dei procedimenti e dei riti, unitamente alla specializzazione degli organi giudicanti, a garantire la maggiore efficienza del sistema giustizia.

L'ufficio del processo, anche grazie al piano assunzionale previsto dal recente decreto legge 80/2021 è finalmente implementato e reso effettivamente in grado di svolgere a pieno le funzioni previste dal decreto legge che lo ha istituito (decreto-legge 90/2014). Inoltre, al fine di adempiere alle funzioni volte allo snellimento dell'arretrato, questo verrà istituito presso la Corte di cassazione, la procura generale e il tribunale della famiglia.

Non meno importante, inoltre, la razionalizzazione e la sistematizzazione di quanto già positivamente sperimentato durante il periodo di emergenza pandemica relativamente alla telematizzazione del processo civile prevedendo, tuttavia, delle distinzioni in base ai procedimenti trattati. Ed invero, in virtù dell'approvazione di un subemendamento a mia prima firma, è stato disposto che nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno, sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura di protezione.

Auspico, infine, che vi sarà la stessa concertazione nei lavori, così come avvenuto per la scrittura della delega, anche per quanto riguarderà la stesura dei decreti delegati, anche in considerazione della procedura rafforzata di espressione dei pareri da parte della Commissione giustizia approvata grazie ad un emendamento del M5S.

Concludo Presidente: la riforma del processo civile in questo momento storico non deve essere intesa solo come una revisione del sistema processuale, ma come un'occasione di rilancio generale del nostro Paese; si iniziano ad intravedere i primi segnali positivi dopo un anno e mezzo di rinunzie e sofferenze. Continuiamo sulla strada intrapresa.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

361ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 16,50)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1662 con il seguente titolo: Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1662 e 311.

Ricordo che nella seduta del 16 settembre le relatrici hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Modena.

MODENA, relatrice. Signor Presidente, stante il dibattito approfondito che c'è stato, le relatrici rinunciano alla replica.

PRESIDENTE. Anche il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in sede di replica.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dal momento che siamo in attesa di capire come procedere nei nostri lavori, propongo di sospendere brevemente la seduta.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Sospendo la seduta per mezz'ora.

I lavori riprenderanno alle ore 17,30.

(La seduta, sospesa alle ore 16,53, è ripresa alle ore 17,32).

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, onorevoli senatori, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter del Regolamento del Senato, un emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge in esame che recepisce il testo proposto dalla Commissione, incluso il titolo, con alcune modifiche di carattere tecnico, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento del Senato e contestualmente lo trasmette, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente che fin d'ora è autorizzata a convocarsi.

Chiedo al Presidente della 5ª Commissione, senatore Pesco, di quanto tempo abbia necessità per rendere il parere.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, abbiamo bisogno di almeno un'ora.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 18,30.

(La seduta, sospesa alle ore 17,33, è ripresa alle ore 18,47).

La Presidenza valuta positivamente l'ammissibilità dell'emendamento presentato dal Governo e invita il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso sullo stesso emendamento dalla 5ª Commissione permanente.

PUGLIA, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 4, lettera t), sia soppresso il punto 4); all'articolo 1, comma 16, lettera g), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

Risulta altresì opportuno, per ragioni di coerenza e correttezza formale del testo, apportare al suddetto emendamento la seguente modifica: all'articolo 1, il comma 26 sia sostituito dal seguente: "26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: a) modificare l'articolo 336 del codice civile prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro

un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati."».

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento.* Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, accogliamo tutte le indicazioni fornite in sede di Commissione bilancio e, sempre a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1662.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1662.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1662, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, ministra Cartabia, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, oggi stiamo parlando di una riforma epocale del processo civile, della quale si è parlato tanto, ma che non si è mai riusciti a concretizzare. Certo, in tutti i provvedimenti che hanno l'ambizione di riformare una materia così complessa ci sono elementi che convincono e altri meno.

Come ho già detto nella relazione, per me le parti migliori riguardano il diritto processuale della famiglia, dall'istituzione del tribunale per la famiglia al rito unificato per figli nati fuori o all'interno del matrimonio, alla possibilità per il giudice di emanare provvedimenti *inaudita altera parte* prima dell'udienza di comparizione delle parti. Qui davvero ci sono novità che rappresentano un superamento di disposizioni e orientamenti non più attuali.

Non più attuale è l'idea che la famiglia sia un'isola che il mare del diritto deve solo lambire. Se questa visione di stampo cattolico-liberale aveva un senso subito dopo la stagione dei totalitarismi, oggi, invece, rischia di consolidare squilibri sociali che si manifestano anche nei nuclei familiari, lasciando le dinamiche all'interno della famiglia in mano al più forte. Per questo è un bene il punto che consente, anche in costanza di matrimonio, a uno solo dei coniugi di rivolgersi al giudice per risolvere una controversia. Pensiamo alle casalinghe che hanno rinunciato a un lavoro retribuito per occuparsi della famiglia, che sono in totale dipendenza economica e che adesso potranno far valere i loro diritti davanti a un giudice.

Importante è anche l'obbligo di esibizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e della documentazione sui propri beni mobili e immobili nei procedimenti in cui vengono trattate questioni di mantenimento. Spero che il legislatore delegato formulerà sanzioni incisive per chi non adempie al suo dovere o fornisce una documentazione non veritiera. Si tratta di una disposizione importantissima in un sistema in cui un coniuge non ha nemmeno il diritto di sapere quanto guadagna e possiede l'altro.

Poi, nei casi di violenza, vengono giustamente abbreviati i termini processuali: le vittime non possono essere indotte a fare una mediazione e, in caso di gravi indizi, scattano le misure di protezione. Rilevante è la disposizione che fa sì che gli episodi di violenza abbiano una ricaduta sui diritti di visita dei genitori violenti; in particolare, se il figlio rifiuta di incontrare il genitore violento, il giudice sarà tenuto ad ascoltarlo con urgenza, per accertare se le ragioni del rifiuto stiano nell'aver assistito a episodi di violenza. In questo modo, si supera finalmente la concezione tale per cui è meglio un genitore violento che nessun genitore, che purtroppo è stato un orientamento tenace della nostra giurisprudenza.

Tengo ad evidenziare anche le norme a tutela dei padri separati: se lamentano forme di preclusione nel rapporto con i figli, è previsto un tempestivo intervento del giudice, che, una

volta accertato il fatto, potrà fissare sanzioni pecuniarie per ogni giorno di mancato rispetto della disposizione.

Con tutti questi punti, si innesca davvero una piccola rivoluzione copernicana e infatti le reazioni degli esperti del diritto di famiglia sono tutto sommato positive. Certo, non manca qualche preoccupazione, soprattutto sulle preclusioni che possono compromettere il diritto di difesa, che è il punto che anch'io vedo molto critico, soprattutto nella nuova struttura del processo di cognizione: invece di migliorare alcuni aspetti di un rito che - tutto sommato - funzionava bene, togliendo ad esempio alcune memorie o facendo per iscritto alcune udienze, si è voluto ribaltare tutto, con un sistema di preclusioni per le parti e i loro avvocati, ma non per i giudici. In realtà, tutti sappiamo che i giudici talvolta fissano un'udienza a mesi di distanza dall'altra: a cosa servono loro preclusioni così rigide per le parti? Su questo punto si è proprio presa la strada sbagliata.

Già oggi uno dei problemi del sistema italiano è che la forma conta più della sostanza. Con questa riforma si aggraverà il problema e in futuro non si discuterà più su chi ha ragione e su chi ha torto, ma su chi ha rispettato i termini e chi no e i tribunali saranno intasati da istanze di rimessione in termini.

Sono scettica anche sullo spostare i compiti dell'ordinamento giuridico a istituzioni private, a maggior ragione nel caso di mediatori che non sono neppure giuristi. Mi chiedo come faccia un non giurista a intervenire su complicate questioni giuridiche. Spero, naturalmente, di essere smentita dai fatti, perché abbiamo bisogno di una giustizia più veloce, a condizione, però, che non faccia venir meno il principio di uguaglianza davanti alla legge, che tuteli tutte le parti e riaffermi così l'alto valore del nostro ordinamento agli occhi dei cittadini.

È con questi auspici che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie. (*Applausi*).

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, signora Ministra, signora Sottosegretaria, colleghe e colleghi, ci apprestiamo a votare ancora una volta la riforma del processo civile, che - l'ho già detto la scorsa settimana - è un primo pilastro che si inserisce in un ampio progetto di riforma. Sono stato un po' criticato perché avrei usato toni enfatici, la settimana scorsa, nel parlare di questa riforma. Probabilmente ho parlato più con il cuore che con la testa, ma l'ho fatto con la consapevolezza, per l'amore che porto per la mia professione, che stiamo davvero approvando una riforma straordinaria.

Che piaccia o meno, sicuramente non è perfetta - tutti i provvedimenti legislativi non possono esserlo - ed è sicuramente perfezionabile, ma un dato certo ed incontrovertibile è che oggi stiamo facendo ciò che da tantissimo tempo si provava a fare, ma nessuno ci era mai riuscito prima. Sono qui alla seconda legislatura e già dalla scorsa, quando sono arrivato in Senato, si parlava di una riforma del processo civile. Ora, in pochi mesi, invece, abbiamo dimostrato che le cose, quando si vuole, si possono fare e si può arrivare al risultato che stiamo ottenendo, portando cioè a termine un fatto che sicuramente costituisce una svolta, per la quale ho usato il termine «epocale» e lo uso ancora, perché impone a tutti gli operatori della giustizia un cambio di passo e di mentalità ed è una cosa estremamente importante, che sicuramente consentirà di raggiungere gli obiettivi che questa riforma si propone.

Di questo non posso che ringraziare, ancora una volta, la ministra Cartabia e la Sottosegretaria, che davvero è stata una fine mediatrice fra posizioni sicuramente differenti, perché è normale che ciascuno di noi abbia una visione diversa rispetto alle problematiche che abbiamo dovuto affrontare. Il dato certo, però, è che questo Governo, ancora una volta, sta mantenendo gli impegni che aveva assunto quando si era insediato e questo non lo può negar nessuno. Poi, cammin facendo, quando cambieremo, anche noi avvocati, la mentalità e l'approccio al processo, sicuramente potremo portare gli aggiustamenti necessari. Intanto però partiamo, nei termini che avevamo detto, e su questo francamente non si può obiettare nulla. È un impegno che era stato assunto nei confronti non solo del Paese, ma dell'Europa. Questo è un dato che non possiamo che rimarcare in maniera assolutamente favorevole.

Sappiamo che la riforma del processo civile ha l'obiettivo di tutelare i bisogni quotidiani dei cittadini, oltre che degli operatori economici. Ci siamo impegnati con le istituzioni europee ad abbattere la durata dei processi e dall'approvazione di questa, come delle altre riforme che

riguardano la giustizia (non dimentichiamo che in settimana approveremo definitivamente anche quella penale), dipende l'erogazione dei fondi previsti dal PNRR per contribuire al rilancio complessivo del Paese e della sua economia. È ovvio, ci saranno altri temi da affrontare. Ne abbiamo esaminati tanti, anche in Commissione giustizia, che contribuiranno tutti a uno snellimento e a una velocizzazione dei processi. Intanto però stiamo mettendo davvero un pilastro che credo sia fondamentale per la vita del nostro Paese, soprattutto per un sereno svolgimento del processo civile.

Con questa riforma - lo sappiamo - si perseguono due scopi: rendere più immediata e sicura la risposta di giustizia nei tribunali e - aspetto che non è assolutamente secondario - stimolare anche una cultura nuova, di cui parlavo, quella della composizione consensuale dei conflitti. Questo è un dato assolutamente nuovo, perché capita spesso di sentire che una causa l'ha voluta fare e tenere in piedi l'avvocato. Ebbene, come dicevo, sarà sicuramente necessario un cambio di passo e di mentalità, che viene finalmente imposto da questa riforma. Su questo tracciato, si valorizzano i comportamenti virtuosi con importanti incentivi fiscali e di sistema, come gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Una giustizia equa ed efficiente non si fa solo a parole. Bisogna attuarla, perché è cruciale per il buon funzionamento e lo sviluppo del sistema economico. Sono infatti note da tempo le molteplici relazioni che legano la giustizia all'economia: una giustizia che funziona facilita le attività di scambio, incoraggia gli investimenti, rende più agevole l'accesso al mercato del credito, favorisce la concorrenza e aumenta l'attrattiva del Paese nei confronti degli investitori esteri. È indicativo, in questo senso, che la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione dei tempi del processo civile, sia inserita dal PNRR tra quelle orizzontali o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali nell'ordinamento tali da interessare tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare queste finalità, il Piano prevede anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.

Su questo aprirei una parentesi molto breve, perché più volte ho ripetuto nel corso degli incontri che è davvero necessario incrementare la pianta organica sia degli amministrativi sia dei magistrati. Mi permetto anche di dire che c'è necessità di mettere mano in maniera definitiva alla magistratura onoraria, e sono convinto che potremmo portare a termine anche questa riforma in tempi brevi perché anche quello è un tema che sicuramente potrà essere molto importante per far funzionare il nuovo sistema che con questa riforma stiamo portando avanti.

Sono convinto che siano tre le linee guida che tracciano il percorso virtuoso di questa riforma: innanzitutto il potenziamento degli strumenti alternativi al processo civile, di cui ho già detto. In secondo luogo, un intervento selettivo sul processo, volto a concentrare maggiormente le attività tipiche della fase preparatoria e introduttiva: sopprimere finalmente le udienze potenzialmente superflue, ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale e ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi del giudizio. La terza linea di indirizzo riguarda gli interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali, volti a garantire la semplificazione delle forme e la riduzione dei tempi. Quest'ultimo è un altro argomento cruciale. Sappiamo che il processo esecutivo è sostanzialmente paralizzato e procede estremamente a rilento, tra l'altro aprendo la strada a molte speculazioni. Credo che la via sia stata intrapresa nella maniera giusta e che anche su questo tema si possano ottenere risultati importanti.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 19,06)

(Segue CUCCA). La riforma del processo civile è dunque necessaria, perché così com'è esso incide negativamente sulla visione esterna della qualità della giustizia, confermando il diffuso convincimento secondo cui una giustizia ritardata equivale a una giustizia denegata. È noto anche che una delle ragioni per cui le imprese estere sono restie a investire nel nostro Paese sia proprio l'eccessiva lentezza del procedimento civile, specie per quanto riguarda le procedure per il recupero dei crediti e quindi la fase dell'esecuzione forzata e del procedimento fallimentare.

Come dicevo, a differenza dei numerosi tentativi di riforma posti in essere dagli anni Novanta fino ad oggi, questa riforma ha invece il merito di affrontare la materia secondo una visione completa ed organica, evitando l'errore che si era commesso fino ad oggi, cioè di intervenire

per settori, che non ha portato assolutamente al risultato, facendoci trovare nella situazione di una giustizia assai lenta e molto burocratizzata.

Vi è poi un altro merito: la piena adesione all'idea che la trattazione delle cause possa avvenire in forma scritta, così trasformando quella che era una eccezione temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria, in una regola ordinaria, salve le ipotesi in cui una o entrambe le parti ravvisino l'opportunità della trattazione orale.

Signor Presidente, le chiedo di poter depositare il testo del mio intervento perché il tempo è quasi finito. Termino rinnovando il ringraziamento. Consentitemi anche di estenderlo alle relatrici, che hanno dovuto mediare molto, hanno dovuto impegnare la loro professionalità e la loro conoscenza di questi temi; soprattutto hanno dovuto avere a che fare con una Commissione molto variegata, composta, tra l'altro, per lo più da avvocati, che quindi conoscono bene i temi di cui si parlava. Eppure - ripeto - si è riusciti, con molta pazienza, con molta calma, talvolta con qualche scontro verbale, ad arrivare al risultato che stiamo raggiungendo questa sera.

Noi di Italia Viva-Partito Socialista italiano ci siamo; ci siamo in questa fase di approvazione di una riforma che è cruciale per l'Italia, ma ci saremo sempre, ogni qualvolta avremo investimenti di lunga durata in uno dei settori nevralgici del Paese.

Per questo, annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo che rappresento, certo che quello della giustizia civile sia un tassello importante, cui a breve seguirà la giustizia penale, per la reale ripartenza del Paese. La gente non potrà più dire che viviamo in un mondo di negata giustizia. Apporteremo, cammin facendo, gli aggiustamenti che sarà necessario apportare, ma sicuramente stiamo raggiungendo un risultato che da tempo auspicavamo e che mai si era riusciti a raggiungere. *(Applausi)*.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, già in discussione generale avevo evidenziato il pericolo insito nella scelta di puntare quasi tutte le poche risorse assegnate al comparto giustizia sull'istituto dell'ufficio del processo. Pertanto, per brevità, mi richiamo a quanto già detto in quella sede su questo argomento.

Per quanto concerne le modifiche al processo civile contenute in questo disegno di legge delega, devo però ripetermi ancora una volta. La più grave e insensata modifica, a parere mio e di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, è l'assurda e incostituzionale compressione dei diritti delle parti introdotta dall'articolo 3 del disegno di legge, che prevede una serie di preclusioni e decadenze a carico delle parti, mai del giudice, che scattano ancor prima dell'udienza di comparizione.

In sostanza, cari colleghi, si tratta della riproposizione tardiva del rito societario, già sperimentato con risultati fallimentari nel recente passato e poi abrogato, nel sollievo generale di avvocati e giudici. Voi lo riproponete: se errare umano, perseverare è diabolico.

Fratelli d'Italia aveva presentato alcuni emendamenti per far sì che, almeno dopo la prima comparizione davanti al giudice, fosse riconosciuto un termine per precisare e o integrare tutte le rispettive istanze istruttorie. Emendamenti tutti respinti dalla maggioranza e dal Governo, uniti in un atteggiamento vessatorio nei confronti delle parti e dei loro difensori, che lascia trasparire come per voi la domanda di giustizia dei cittadini venga considerata quasi come un fastidio: anzi, senza il quasi. O, forse, tale atteggiamento dimostra soltanto quanto siete succubi di tecnici che, chiusi nei loro uffici al Ministero, vivono di teoria, ma non hanno idea di come funzioni nella pratica un'università di giustizia, dove, probabilmente, non hanno nemmeno mai messo piede. *(Applausi)*.

Il Consiglio nazionale forense, le camere civili e, in generale, tutta l'avvocatura italiana hanno lanciato ripetuti allarmi e appelli, tutti da voi disattesi, per far presente il serio rischio che questa riforma provochi, non una compressione, ma un allungamento dei tempi del processo, visto che, anziché intervenire sul momento della decisione, dove si concentrano le maggiori criticità e le vere lungaggini, essa si concentra sulla fase introduttiva, per giunta allungandone schizofrenicamente proprio quei tempi che vorrebbe a parole abbreviare. E questo senza mai una sola volta prevedere conseguenze a carico del giudice per il mancato rispetto dei termini che gli competono.

Allarmi, quelli degli avvocati, totalmente ignorati dal Governo e, anzi, irrisi con questa ennesima fiducia, la quattordicesima dell'era Draghi. Quasi che, pensate un po' cari colleghi, pensi un po', cara Ministra, i ben 20 emendamenti proposti dal mio Gruppo, gli unici emendamenti presentati per l'Aula, fossero un ostacolo al confronto parlamentare. Confronto ormai a voi desueto, ai vostri occhi, agli occhi del Governo dei migliori, che scorda sempre più spesso che l'Italia è una Repubblica parlamentare. Per fortuna che siete il Governo dei migliori! Figuriamoci cosa succederebbe se foste un Governo ordinario, addirittura dei peggiori! (*Applausi*).

Per carità, in questo disegno di legge ci sono anche misure condivisibili, delle quali parlava prima la collega Unterberger, come, ad esempio, l'istituzione del tribunale della famiglia e le nuove regole per gli affidi. Materie che, infatti, non erano nel disegno di legge governativo, ma sono state inserite dalla Commissione; materie sulle quali Fratelli d'Italia aveva da tempo presentato proposte di legge (una anche a mia prima firma, mi preme ricordarlo), in gran parte, oggi, finalmente recepite.

Nel complesso, però, cari colleghi, il nostro giudizio resta negativo su questo disegno di legge, perché, come ho detto e ripeto, è inaccettabile la sua filosofia di fondo, troppo punitiva nei confronti del sacrosanto diritto del cittadino di rivolgersi al giudice per ottenere la tutela delle proprie ragioni senza dover superare un percorso a ostacoli che voi rendete sempre più tortuoso e costoso. Ciò a cominciare dalla mediazione obbligatoria, aumentata a sempre più materie, e proseguendo con un processo pieno di formalismi, termini, decadenze, preclusioni e veri e propri trabocchetti, che chiaramente penalizzeranno sempre di più proprio la parte più debole e indifesa. Questo è il grave *vulnus* arrecato dalla vostra riforma.

Il vostro è un pregiudizio che dimostrate contro le parti e i loro difensori; un pregiudizio che si era spinto addirittura a proporre di introdurre una norma per dare per provati - pensate un po' - tutti i fatti esposti nell'atto di citazione nel caso di contumacia del convenuto. Pensate a cosa vi eravate spinti, cari colleghi della maggioranza! Per fortuna tale norma è stata poi ritirata in uno sprazzo di pudore, uno dei pochi che avete avuto in questa discussione.

Tuttavia, altre norme altrettanto odiose e punitive sono rimaste, come ad esempio la novella dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, che introduce il potere del giudice di trarre argomento di prova dalla semplice mancata comparizione della parte; traete argomenti di prova dalla inattività della parte e questo è molto grave. Ancora più grave è la sanzione pecuniaria fino a 10.000 euro a carico dell'appellante che si vede rigettare l'istanza di sospensione della condanna di primo grado. Davvero lo pensate, cari colleghi, signora Ministro? Lei che ha una competenza giuridica ritiene e crede che con misure come queste si potranno abbreviare i tempi della giustizia civile addirittura del 40 per cento entro i prossimi tre o quattro anni? Siamo seri! Capirei il ministro Bonafede, ma lei, signora Ministro, per carità sia seria.

Non esiste al mondo la possibilità di risolvere le lungaggini della giustizia intervenendo soltanto sulle norme processuali, senza consistenti investimenti nell'organico dei giudici. Lei sa quanti giudici mancano al nostro organico: ne mandi qualcuno in più nei tribunali e liberi posti per i giovani nel suo Ministero, dove ci sono solo giudici distaccati (*Applausi*). Non si possono risolvere queste lungaggini senza integrare l'organico dei giudici, senza integrare il personale amministrativo (manca il 40 per cento del personale amministrativo nelle nostre cancellerie) e senza intervenire sull'organizzazione degli uffici lasciati spesso allo sbando. È in questo ambito che si doveva concentrare l'azione del Governo, se davvero si volevano affrontare i problemi strutturali, che non si risolvono assumendo *pro tempore* qualche migliaio di giovani per poi fra due anni o due anni e mezzo trovarci di fronte al problema di stabilizzarli. Bisogna affrontare i problemi strutturali della nostra giustizia, che tanto incidono negativamente sulla vita dei cittadini, delle imprese, degli investimenti, soprattutto dall'estero, e in sostanza sul nostro PIL. Non è possibile farlo introducendo norme processuali astratte e cervelotiche, come state facendo con il disegno di legge in esame: non dovevate farlo, è un alibi il vostro.

Per questi motivi, colleghi, il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sarà decisamente e convintamente contrario (*Applausi*).

MIRABELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministra, votiamo oggi un provvedimento importante, molto importante, che finalmente affronta concretamente un problema enorme non della politica ma dei cittadini italiani e di tutto il Paese e lo fa, io credo, in modo giusto, corretto e convincente.

La riforma del processo civile è fondamentale per il nostro Paese e oggi non solo approviamo una riforma, ma abbiamo creato le condizioni per una buona riforma e per farla funzionare. Il punto è che la riforma del processo civile e la riforma del processo penale e tributario è condizione posta dall'Europa per l'accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma non è solo questo e neanche soprattutto questo il motivo per cui ci siamo impegnati e oggi mettiamo in campo una riforma del processo civile.

In questo Paese ci sono tre milioni di processi e cause civili arretrate. Questo è un tema che i cittadini soffrono. Soffrono per le lungaggini e per le incertezze. Le nostre imprese soffrono come anche le possibilità per il nostro Paese di attrarre investimenti dall'estero.

Oggi, però, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ci consente di investire davvero nell'organizzazione della giustizia, ci aiuta a creare le condizioni per mettere in campo una riforma che possa funzionare.

Voglio ricordarlo: abbiamo assunto e assumeremo, grazie al PNRR, 23.000 giovani, 16.500 dei quali saranno impegnati nell'ufficio del processo. Investiamo 140 milioni per la digitalizzazione e mettiamo così a regime un'esperienza positiva che i lunghi e difficili mesi del Covid ci hanno consentito di sperimentare.

Quindi, la riforma può contare su investimenti e obiettivi chiari: ridurre l'arretrato, dare tempi certi alle fasi processuali, diffondere le buone pratiche e ridurre in questo modo il divario insopportabile che c'è tra le diverse realtà del Paese, che segnano anche le differenze territoriali, le differenze di competitività territoriale delle diverse parti del nostro Paese. Lo fa, ve lo voglio dire, creando un equilibrio tra l'esigenza di accelerare, per i cittadini e nell'interesse dei cittadini, i processi, non rinunciando, dall'altra parte, a garantire i diritti delle parti, ad avere procedimenti giusti.

Per noi, signora Ministra, è centrale, e so che lo è anche per lei, l'ufficio del processo. Abbiamo molto insistito per valorizzare questo strumento sul quale è stato approvato un nostro importante emendamento. L'ufficio del processo, nell'ambito della nuova organizzazione, può essere davvero una risorsa fondamentale che può affiancare i magistrati e consentire loro di concentrarsi sulle sentenze, avendo la forza e il personale per svolgere le altre mansioni.

Abbiamo messo in campo in questo modo tanti strumenti efficaci e investimenti. Con questa norma abbiamo fatto un'altra operazione, cercando di ridurre il ricorso ai processi e alle aule processuali. È giusta l'incentivazione della mediazione; altresì giusta l'incentivazione dell'arbitrato e della negoziazione assistita. Noi pensiamo che questa scelta sia importante e qualificante. Credo però, Ministra, che ci siano due problemi: non ci dobbiamo fermare qui, si può fare di più, incentivare di più, dobbiamo lavorare perché mediazione, arbitrato e negoziazione assistita siano sempre più lo strumento prioritario per non arrivare ai processi. Per far questo è però necessario intervenire sull'accessibilità e quindi sui costi; non possono essere istituti destinati solo a chi ha le condizioni economiche per permetterseli. Dobbiamo fare in modo che siano accessibili a tutti.

Voglio sottolineare le altre proposte che riteniamo qualificanti del lavoro svolto dal Partito Democratico in queste settimane. Abbiamo migliorato la normativa sulle aste giudiziarie, tutelando di più e meglio chi subisce la vendita del proprio appartamento, ma soprattutto credo sia qualificante sul terreno della legalità, guardando i recenti fatti che testimoniano come la criminalità organizzata utilizzi le aste giudiziarie per riciclare i propri denari, la scelta di istituire una banca dati per raccogliere l'anagrafe e i conti correnti di chi partecipa alle aste, per verificare e dare alle procure - ovviamente solo ad esse - la possibilità di verificare le anomalie. Credo si tratti di una misura importante.

Come ha ricordato la senatrice Valente, non c'è solo il tribunale della famiglia, perché con questa legge abbiamo migliorato anche le norme nei processi di mediazione a tutela dei minori e delle donne che subiscono violenza.

Ministra, colleghi, per noi è una riforma importante, fondamentale per il Paese, che guarda all'interesse dei cittadini e delle aziende e può consentirci di superare una condizione che, di fronte all'incertezza dei tempi, penalizza l'economia e disincentiva gli investimenti.

Ringrazio davvero la Ministra per il lavoro e la determinazione per la scelta di intervenire con questo provvedimento sul disegno di legge presentato dallo scorso Governo, migliorandolo, mettendo al lavoro tanti esperti e ottenendo un risultato che ritengo molto importante.

Dopo anni in cui la giustizia è stata solo un argomento di scontro politico e di propaganda, oggi e domani mettiamo in campo due riforme decisive, con un ampio consenso. In questi due giorni dimostreremo che le riforme, anche quelle sulla giustizia, si possono fare se c'è la volontà e l'assunzione di responsabilità da parte di tutti di fronte al Paese. (*Applausi*).

Non servono *referendum*, serve guardare avanti e non indietro, servono riforme che migliorino concretamente le cose senza scorciatoie e semplificazioni. Voteremo a favore del disegno di legge.

Ministra, non abbia dubbi. Il Governo non deve avere dubbi: sulla strada delle riforme nell'interesse dei cittadini il Partito Democratico c'è e lo incontrerete sempre. (*Applausi*).

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, Ministra, colleghi, Sottosegretaria, proseguo l'esame del provvedimento già iniziato in discussione generale.

Non potendo entrare nel dettaglio, mi limiterò ad elencare alcuni criteri direttivi che apportano novità importanti verso un cambiamento del processo civile. Si modifica il procedimento di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica con una serie di disposizioni che lo rendono certamente più semplice, preservando al contempo l'effettiva tutela delle parti e favorendo una durata più ragionevole. Si riducono i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale avuto riguardo all'oggettiva complessità giuridica e alla rilevanza economico-sociale della controversia. Inoltre, consentire al giudice di modulare le scadenze procedurali in rapporto alla complessità significa introdurre la possibilità che la causa possa essere definita anche con modalità analoghe a quelle previste dinanzi al giudice monocratico. D'altronde, davanti al giudice di pace il processo viene uniformato al nuovo procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Per l'appello, che nel civile significa un riesame totale della controversia, si prevede un nuovo filtro: l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta e dichiarata manifestamente infondata con sentenza motivata. Sempre in tema di appello, si fissa la regola per cui il provvedimento impugnato è sempre esecutivo, prevedendo però delle eccezioni. Pertanto, se il giudice riterrà che l'impugnazione è infondata o che dall'esecuzione della sentenza possano venire dei pregiudizi irreparabili potrà sospenderne l'efficacia esecutiva.

Viene poi potenziato l'ufficio per il processo, prevedendo nuovi criteri organizzativi a supporto delle attività dei magistrati. Come sappiamo, questa è una riforma su cui tutti puntiamo per vedere finalmente un'accelerazione del processo. Tale norma consentirà anche - speriamo - di smaltire l'arretrato, ma bisognerà stabilizzare quell'organico ben oltre i tre anni attualmente previsti se si vorrà davvero segnare un punto di svolta a favore dell'efficienza.

La riforma contiene anche delle disposizioni volte ad ammodernare la giustizia sotto il profilo tecnologico e, quindi, ad accelerare seriamente i procedimenti civili, prevedendo, per esempio, che il deposito di atti e documenti debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Per favorire la consultazione degli atti viene previsto che le informazioni siano inserite in campi precostituiti, in maniera tale che l'inserimento nei registri processuali avvenga in maniera più agevole.

Sono tutte riforme che sembrano piccole, ma che invece penso daranno dei buoni risultati, portando un nuovo ordine per gli addetti ai lavori nel caos dei tribunali e delle cancellerie.

Infine, per quanto riguarda le notifiche, si prevede che gli atti in materia civile e stragiudiziale siano notificati esclusivamente via PEC quando il destinatario abbia eletto un domicilio digitale e risulti quindi iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali. Questa disposizione, che sembra semplice, semplifica e accelera veramente il processo notificatorio e responsabilizza le parti, imponendo di dotarsi di un domicilio digitale.

Esprimo, infine, un particolare apprezzamento per l'approvazione in Commissione giustizia di una serie di emendamenti che ho convintamente sottoscritto e che vanno ulteriormente a garantire la tutela dei minori e delle famiglie all'interno del nuovo rito unificato.

Sulla famiglia e sui problemi giudiziari la giustizia oggi è divisa - lo sappiamo - tra tribunali ordinari e tribunali per i minorenni, i quali spesso sono oggetto di provvedimenti contrastanti e in conflitto senza che sia stabilita una precisa competenza, soprattutto quando intervengono tra genitori separati o divorziati. Questo è un passo storico: dalle ceneri delle tante divisioni

sulla famiglia, dal rito agli uffici competenti, nascerà finalmente una struttura unica come il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Si parificano finalmente, anche processualmente, i diritti dei minori nati fuori del matrimonio. Signora Ministra, come diceva Filumena Marturano, «i figli sono figli e sono tutti uguali». Le precedenti funzioni del tribunale per i minorenni non scompariranno, ma saranno espletate dalla sezione distrettuale del tribunale per la famiglia.

Verrà finalmente istituita la banca dati per le aste giudiziarie, di cui ha parlato il collega Mirabelli, che mi ha trovato pienamente d'accordo, per mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria civile e penale i dati degli offerenti e degli aggiudicatari delle aste giudiziarie. Un passo importante per evitare infiltrazioni criminali e lobbistiche.

Mi avvio alla conclusione. Un processo lento difficilmente potrà affiancarsi a strumenti alternativi validi. Si è intervenuti quindi sul processo di cognizione - come abbiamo già detto - responsabilizzando il giudice rispetto alla necessità di approfondire la controversia e di prendere in mano le redini del processo sin dalla prima udienza di comparizione. In questo senso, oltre alle riforme procedurali, sarà indispensabile mettere gli uffici nella reale condizione di rispettare i termini della legge Pinto, in maniera da utilizzare al meglio per la giustizia quei fondi cospicui che sono destinati a risarcire coloro che subiscono i ritardi del sistema giustizia. È evidente che i numeri impongono un'urgente riflessione sulla necessità di un reclutamento straordinario, oltre a quello già previsto, per eliminare almeno in parte l'arretrato di sentenze. Signora Ministra, si dovranno scrivere, redigere e depositare le sentenze; questo è il grave problema del diritto civile e della procedura civile.

Tra i progetti sulle risorse umane si potrebbe pensare a potenziare ulteriormente l'organico della magistratura ordinaria, non solo nei numeri, ma anche attraverso la magistratura onoraria, regolarizzando finalmente il loro *status* giuridico ed economico. Le importanti novità che ho illustrato e che saranno introdotte nell'ordinamento quando il Governo esercita la delega, saranno certamente utili, ma evidentemente non risolutive. L'obiettivo che il Governo e il Parlamento si sono posti, cioè l'accelerazione dei processi e la riduzione degli arretrati (tre milioni di processi ancora pendenti non potranno certo scomparire), non potrà di certo essere raggiunto senza incisivi interventi in materia di digitalizzazione, miglioramento delle infrastrutture, riorganizzazione degli uffici, accrescimento delle competenze dell'amministrazione. Ci aspettiamo che il Governo eserciti pienamente la delega che oggi il Senato gli conferisce, riempiendola di contenuti con coraggio e senza lasciarsi imbrigliare dagli interessi di categoria, affinché si possa dar vita a un nuovo e coerente apparato, capace di essere equilibrato ed efficiente e di competere con gli altri sistemi europei e internazionali.

Ciò potrà avvenire se, al di là delle risorse temporanee e provvisorie del PNRR, si potrà finalmente destinare alla giustizia un ruolo molto più importante nel bilancio dello Stato. La giustizia da anni, da quando esercitavo altre funzioni, è sempre stata la Cenerentola del bilancio dello Stato. Cerchiamo di cambiare, perché senza queste risorse non si potrà ottenere un risultato stabile e duraturo. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali-Ecosolidali alla fiducia posta dal Governo. (*Applausi*).

CALIENDO (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FIBP-UDC). Signor Presidente, signora Ministro, credo di doverle vari grazie oggi, a partire dal fatto che lei con la sua intelligenza è riuscita a rendersi conto che bisognava fare alcune correzioni.

Noi di Forza Italia ci siamo impegnati sin dall'inizio perché, senza necessità di piantare bandierine, volevamo esclusivamente dare un contributo perché la riforma del processo avesse successo.

La prima questione di cui dobbiamo renderci conto è che una qualsiasi riforma del processo non può valere, specialmente per quello civile, se si dimentica che il processo civile è fondato sulla disponibilità delle parti e che introdurre poteri ufficiosi del giudice nel processo civile contraddice la filosofia del processo, ritardandone la conclusione. Lei, quindi, ha avuto l'intelligenza di abbandonare la vecchia idea di tutto con ricorso, ma di mantenere la citazione per il giudizio collegiale. Nello stesso tempo ha accettato una regola fondamentale: negli atti introduttivi del giudizio non possono essere messe preclusioni e decadenze. Lei correttamente

ha tenuto conto di un'indicazione forte della Corte di cassazione e - non vorrei sbagliarmi - anche della Corte costituzionale. Negli atti introduttivi del processo non possono essere messe decadenze. Lei correttamente - noi l'abbiamo seguita - ha detto che dobbiamo tenere libera la prima udienza di comparizione e, quindi, allungare i tempi per l'atto introduttivo del giudizio e nella prima udienza di comparizione introduciamo la possibilità di nuove memorie tra le parti.

Restano, però, ancora alcuni aspetti che vanno corretti e mi auguro che lei lo possa fare. Lei era presente quando ho insistito, perché alcune disfunzioni derivano da cattivi comportamenti dei giudici. Quando ci troviamo di fronte ai procedimenti in camera di consiglio, la norma dice che è possibile delegare un componente di quel collegio per svolgere attività istruttoria. Ho dovuto presentare un emendamento e, anche se la traduzione non è proprio precisa, mi auguro che l'interpretazione possa essere chiara. Era presente quando eravamo d'accordo tutti sul fatto che chi è stato delegato non può delegare un altro, come avvenuto delegando un giudice onorario di tribunale (GOT). Non dico che il GOT non ne avesse la capacità, ma non avendo altri impegni si allungava ulteriormente il tempo del processo.

Il tentativo di conciliazione è scappato; è rimasto ancora. Non è possibile; il tentativo di conciliazione va fatto in tutti i processi e non solo in quelli della famiglia. Se ricorda, ho presentato un emendamento che non è passato, ma che dovrebbe essere obbligatorio solo quando il giudice con ordinanza ammette le prove perché favorisce la conciliazione in quanto gli avvocati capiscono, attraverso la lettura dell'ordinanza istruttoria, dove il giudice vuole andare a parare e hanno più possibilità di convincere le parti.

Non si può mettere addirittura in norma che, se non compaio all'udienza per il tentativo di conciliazione, il mio comportamento deve essere valutato ex articolo 116 del codice di procedura civile. Sono due questioni completamente diverse: la conciliazione riguarda attività personali, ma non può avere una conseguenza processuale sul processo. Inoltre, ritarderà tutti i tentativi di conciliazione.

La prego di valutare questo aspetto. So che in questa Assemblea è stata fatta una discussione, ma quel giorno non c'ero. Forte è però l'intenzione, da parte di tutti. Non c'è la volontà di sottrarre tempo o di dare spazio a categorie professionali, ma facciamo una battaglia nell'interesse esclusivo del sistema, per garantire che il processo abbia una sua funzionalità.

Signor Ministro, nel nostro Paese abbiamo 56 uffici giudiziari di primo grado, che svolgono l'attività giudiziaria civile in linea con i tempi ragionevoli del processo, previsti dalla nostra Costituzione. Quando dunque andiamo a guardare agli uffici del processo, dobbiamo tener conto di questo dato e modulare il rapporto tra i giudici e gli addetti all'ufficio del processo, e non solo in maniera diretta, ma anche in maniera tale da contrastare la maggiore inefficienza di alcuni uffici. C'è infatti qualcosa che non va: se 56 uffici giudiziari di primo grado hanno tempi in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, vuol dire che gli altri, che non hanno tali tempi, non sono in linea per ciò che riguarda quelle attività.

Signor Ministro, passo dunque a parlare del tribunale della famiglia, per cui le devo un ulteriore ringraziamento. Sono entrato in magistratura nel 1970 ed ero innamorato dell'idea di Maria Elettra Martini, deputata di Lucca, che, proprio qualche anno prima, aveva lanciato l'idea del tribunale della famiglia. E finalmente, grazie a un'altra donna che ha illustrato il nostro Paese, forse riusciremo a farlo entrare in vigore. Se però viviamo da anni con questa illusione e - se vuole - con un tale sogno, non possiamo farlo entrare in vigore nel 2024. Dobbiamo farlo entrare l'anno prossimo: si tratta infatti di strutture già esistenti e non abbiamo dunque la necessità di aspettare tanto tempo.

Nel tribunale della famiglia dobbiamo però garantire alcune cose e innanzitutto che il tentativo di conciliazione sia effettivo. Lo dico non perché ho svolto per anni quel tipo di attività: anche quando facevo diritto penale, continuavo a interessarmi del tribunale della famiglia. Dunque, signor Ministro, se vuole accelerare i tempi di intervento, con i provvedimenti provvisori, nei confronti di una coppia che sta litigando - anche considerando che ciò, negli ultimi tempi, ha dato molte volte luogo ad atti di violenza seri, con un'incidenza sui minori presenti in quella famiglia - non può non avvertire la necessità di un provvedimento entro i tre mesi, che già sono un tempo massimo. Invece assistiamo al fatto, da quando tutti i giudici fanno le udienze presidenziali, che i tempi non sono inferiori agli otto mesi: questa è la realtà ed è del tutto abnorme.

Non c'è la necessità di riforme epocali, ma questa normativa, per funzionare, deve essere accompagnata dalla conoscenza dei problemi e anche da alcune strutture - se vuole - che siano indicative di quelli che devono essere i comportamenti. Ad esempio nella norma si scrive che si ascoltino le parti, cioè i genitori, «anche» separatamente. No! Obbligatoriamente devono

essere ascoltati separatamente e poi uniti. Le posso dire che colui che svolge l'udienza presidenziale non è un presidente - si tratta dell'udienza in cui si fa il tentativo di conciliazione - ma deve avere delle capacità e una formazione professionale tali che, rispetto alle parti, diventa come un sacerdote, riuscendo ad avere delle confidenze che gli altri giudici non hanno. Concludendo, non considerate che l'intervento del pubblico ministero sia del tutto secondario. Le porto un solo esempio: ho svolto le funzioni di pubblico ministero nel penale durante tutti i processi di Mani pulite a Milano, ma negli stessi anni, lavorando anche la domenica, ho fatto le conclusioni scritte nei processi di separazione e divorzio. Le posso dire, Ministro, che la presenza forte del pubblico ministero - sono dati statistici che possono essere consultati - portava a circa il 45-50 per cento di processi che venivano chiusi con l'accordo delle parti. Questa è la vera giustizia: l'accordo delle parti a cui dobbiamo tutti tendere. (*Applausi*).

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, l'occasione mi è assolutamente gradita per ringraziare di cuore del lavoro che è stato fatto.

La giustizia civile è un po' la cenerentola nel nostro Paese, perché per tanto tempo ci siamo preoccupati di giustizia penale. Avevamo certamente anche una storia che ce lo ha imposto: pensiamo all'emergenza terrorismo o alle organizzazioni criminali. Tuttavia, la giustizia civile non deve essere considerata di serie B, perché viene incontro a quelle ineliminabili esigenze di giustizia che albergano nel cuore di ogni uomo, di ogni famiglia, e che toccano corde profondissime dei nostri concittadini. Quindi, non possiamo davvero pensare che questo sia un argomento secondario; anzi, è un argomento di primaria importanza per venire incontro alle esigenze delle nostre imprese, che debbono essere competitive sul piano internazionale e devono poter contare su una giustizia celere e - per quanto possibile in questo mondo - giusta. È una riforma che presenta alcuni aspetti assolutamente positivi. Ritengo - per esempio - che l'ufficio del processo sia una straordinaria possibilità per accelerare i tempi della giustizia, per garantire qualità al lavoro dei giudici e anche per dare risposte ai cittadini moderne e al passo con i tempi. Il fatto di aver mutuato dal sistema anglosassone la figura del *law clerk* è certamente un punto di forza di questa riforma.

Ministro, avremmo voluto - lei lo sa, glielo abbiamo detto espressamente nelle nostre riunioni - termini perentori anche per i giudici, ma ci fidiamo di lei e dell'emendamento che ha voluto accogliere sotto forma di ordine del giorno affinché gli avanzamenti di carriera dei giudici siano legati al rispetto dei termini processuali, cosicché giudici preparati, attenti e anche rispettosi dei termini possano vedere la loro carriera avanzare e il giusto riconoscimento del loro merito. Bene anche le assunzioni di giudici, perché non possiamo pensare di fare riforme a costo zero. La vera riforma della giustizia è assumere più giudici, e questo lei lo sta facendo, Ministro: gliene diamo atto e la ringraziamo di aver intrapreso questa coraggiosa strada.

Abbiamo una consistente parte della riforma dedicata al diritto di famiglia, e siamo assolutamente contenti che lei abbia deciso di mantenere in questa riforma tutta la parte relativa, appunto, al processo di famiglia, che invece rischiava di essere stralciata. Siamo molto contenti perché quella del diritto di famiglia è una riforma che va a toccare corde ancor più profonde nel cuore dei nostri cittadini, delle nostre famiglie, dei papà, delle mamme, ma soprattutto è una giustizia che coinvolge i diritti delle persone che più ci stanno a cuore, e cioè dei bambini, dei minorenni. A loro dobbiamo la massima attenzione e la massima cura perché possano crescere in modo equilibrato, sereno, e perché lo Stato possa loro garantire - nei limiti del possibile - il privilegio di crescere con mamma e papà.

Proprio per questa ragione crediamo che la riforma relativa al diritto di famiglia sia iniziata con il piede giusto, e questo attraverso la scelta di recuperare il tribunale per la famiglia, che la commissione Luiso aveva segnalato come priorità, ma che rischiava di perdersi nelle pieghe della riforma per questioni economiche. Quindi, cogliamo l'occasione per sottolineare il coraggio di questo Ministro, ma anche di questa maggioranza, di volere garantire che ci sia un tribunale specializzato per la famiglia.

Non è più tollerabile che ci siano situazioni nelle quali lo stesso giudice sia chiamato a decidere in materia di famiglia e dopo dieci minuti magari sia convocato nella sezione specializzata di diritto agrario e dopo dieci minuti ancora faccia parte della composizione del tribunale per le

società. Non può essere così. Il diritto di famiglia ha una sua peculiarità, ha una sua specializzazione necessaria e - come ho già detto - va a toccare diritti per la maggior parte indisponibili e che devono essere tutelati con la maggior cautela e la maggior cura possibili. Siamo ben contenti che in questa riforma siano stati inseriti aspetti molto chiari, che vanno a porre rimedio ad alcuni vuoti normativi la cui gravità purtroppo abbiamo potuto constatare in relazione alle vicende che sono accadute a Bibbiano. Non era più possibile mantenere un sistema con dei vuoti per i quali il collocamento in casa famiglia di minori avveniva, in alcuni casi, addirittura senza il controllo giudiziario. E siamo ben contenti che siano necessari provvedimenti giudiziali per qualunque tipo di decisione che riguardi i minori e che comunque il collocamento in casa famiglia sia solo residuale e solo quando non siano state individuate alternative diverse.

Questo è fondamentale, come lo è tutta la parte che abbiamo ritenuto di voler perorare e che poi è diventata parte integrante di questa riforma in ordine alla necessaria partecipazione dei genitori in contraddittorio tra loro ogni qualvolta ci sia la presenza del curatore o la necessità di nominare il curatore del minore. Purtroppo abbiamo avuto casi all'estero tristemente noti, in cui giurisdizioni diverse dalle nostre hanno nominato il curatore del minore - sto pensando ad esempio al caso di Alfie Evans o a quello di Charlie Gard - al solo scopo di prendere decisioni contrarie al concreto interesse del minore così come era stato segnalato dai suoi genitori. Questo in Italia non accadrà proprio grazie alla riforma.

C'è ancora tutta una parte molto importante che riguarda invece le modifiche sul processo di separazione e divorzio. È molto positiva l'unificazione dei riti, perché è indispensabile che ci sia un rito unitario in quanto stiamo parlando di diritti dei minori e i minori devono essere trattati tutti allo stesso modo. Ci sono - a mio avviso - dei punti di forza di questa riforma che tengono presente un equilibrio non solo processuale, ma anche ideologico o ideale, se vogliamo usare una parola più bella e più pulita. Questo equilibrio ideale parte dal presupposto che ci siano situazioni di violenza che devono essere messe in sicurezza e davanti alle quali non possiamo transigere e nessuno può pensare di transigere. Questa riforma tiene anche conto - come è giusto che sia - che allo stesso modo si intervenga quando ci sono situazioni di strumentalizzazione del figlio minore o addirittura situazioni nelle quali uno dei genitori si arroga il diritto di vietare, di impedire, di frapporre ostacoli a che il minore incontri, con libertà e con serenità, l'altro genitore. Dobbiamo far passare un messaggio molto chiaro da quest'Aula: è gravissima la violenza di genere e qualunque forma di violenza di genere deve essere punita nel più severo dei modi, ma è gravissimo anche strumentalizzare il minore, strumentalizzare la violenza di genere, usare false denunce per demolire l'avversario, ovvero l'altro genitore. Questa è una condotta che non può essere tollerata e questa riforma pone - a mio avviso - dei seri ostacoli al fatto che simili condotte vengano perpetrate nel nostro Paese.

È molto positivo - ad esempio - l'emendamento che prevede una multa giornaliera per il genitore che si sottragga volontariamente alle decisioni del giudice in materia di affidamento del minore: le decisioni del giudice si rispettano, specialmente quando sono nell'interesse del minore.

Ci sono norme di riequilibrio che abbiamo ritenuto molto utili, prima tra tutte quella del piano genitoriale: troviamo un terreno comune sul quale il papà e la mamma possano incontrarsi e lavorare nell'interesse del minore.

Purtroppo avremmo preferito più coraggio in questa riforma, ma mi rendo anche conto che le condizioni politiche e concrete non lo permettevano. Pur tuttavia, pur non avendo fatto significativi passi, nel senso del raggiungimento di un affido materialmente condiviso, ci sono degli spunti molto importanti. Come dicevo, vi è il piano genitoriale: uno spazio comune, un *common ground* sul quale mamma e papà possono confrontarsi, non messi l'uno contro l'altro dalla separazione contenziosa con addebito, che purtroppo non abbiamo cancellato ma che spero sarà presto cancellata, ma messi uno accanto all'altro in alleanza e in collaborazione, nell'interesse del minore.

Vi sono persone che si fanno vicine alla coppia: vi è il mediatore familiare, che finalmente viene riconosciuto nella sua grande dignità, secondo quanto previsto dalla legge n. 4 del 2013.

Vi sono molti altri interventi che ci vedono assolutamente favorevoli: primo tra tutti quello della limitazione degli spazi che oggi vengono lasciati ai servizi sociali, che non sempre debbono rispondere al giudice; la videoregistrazione del minore, il reclamo al collegio. Ci sono molti aspetti assolutamente validi. Ci sono altri aspetti che ci piacciono di meno, ma quello che è più importante è che si sia avuto il coraggio finalmente di porre la questione del diritto di famiglia e di risolverla - a nostro avviso - in modo assolutamente adeguato.

Per questa ragione dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione al provvedimento in esame.

GAUDIANO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, signori senatori, il disegno di legge delega di riforma del processo civile arriva in Aula dopo un lungo e proficuo lavoro svolto in Commissione giustizia e presso i tavoli del Ministero. Questa riforma rientra tra gli impegni assunti dall'Italia con le istituzioni europee nell'ambito del PNRR. È una conquista del Governo Conte II che segnerà lo sviluppo di questo Paese nei prossimi anni. Ma è anche una riforma che il Movimento 5 Stelle ha posto come pilastro di questa legislatura fin dall'inizio, con il ministro Alfonso Bonafede.

Lavoravamo al testo del disegno di legge già nel 2019 e oggi al Senato vediamo il traguardo di un provvedimento strategico per i cittadini e per l'economia italiana. Rendere più agile e veloce l'accesso alla tutela dei diritti porterà benefici ampi e diffusi anche in campo economico. È indubbio, infatti, che una giustizia lenta e macchinosa sia inevitabilmente un freno allo sviluppo, un costante senso di incertezza nei cittadini e negli operatori economici.

Il Piano, partito alla fine del 2018, con la prima legge di bilancio di questa legislatura, è poi proseguito con altri stanziamenti economici, con la cosiddetta legge spazzacorrotti e poi con il disegno di legge di riforma del processo penale. È un impianto organico di revisione complessiva della giustizia in Italia e trova il suo primo pilastro nel rafforzamento degli organici, dai magistrati e funzionari dei tribunali. Parliamo di migliaia di assunzioni, un piano di assunzioni che è stato concepito interamente dal Governo Conte 2 e portato avanti dall'attuale Governo. Parliamo di tante persone che entrano negli uffici per portare avanti il lavoro: un tassello decisivo, senza il quale non c'è riforma in grado di velocizzare la giustizia.

Oggi concludiamo al Senato l'esame di un altro pilastro, la revisione del procedimento civile. Diminuire la litigiosità nel nostro Paese è essenziale. Si è scelto pertanto di provare a ridurre il contenzioso, incentivando i riti alternativi al processo, come la mediazione, la negoziazione assistita e l'arbitrato. Sono stati ampliati i casi in cui è necessario esperire un tentativo di conciliazione prima di poter ricorrere al giudice e sono stati previsti incentivi e benefici fiscali. Ad esempio, nel caso di conclusione positiva della procedura di mediazione con accordo delle parti, sarà possibile ottenere un credito di imposta pari al compenso del legale che le assiste. Inoltre, è stato esteso il patrocinio dello Stato e riti alternativi per permettere ai non abbienti di utilizzare la mediazione e la negoziazione assistita per la tutela dei propri diritti.

Voglio soffermarmi brevemente sulla negoziazione assistita, uno strumento su cui abbiamo voluto puntare, già dal testo originale presentato dall'allora ministro del Movimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede. La legge delega rende effettivo questo istituto per la risoluzione alternativa delle controversie e consente - ecco la novità più importante - un'attività di istruzione stragiudiziale, che riconosce agli avvocati un nuovo ruolo significativo e utile a tutte le parti. Abbiamo così voluto potenziare un binario parallelo, che continuerà a ridurre il ricorso alle cause nei tribunali. Gli avvocati potranno compiere un'attività istruttoria che oggi è in capo al giudice. In caso di mancato accordo il materiale potrà essere riutilizzato in giudizio. Ecco, quindi, i tre evidenti vantaggi: un incoraggiamento verso le soluzioni transattive, un risparmio di tempo e la valorizzazione del lavoro dell'avvocato.

Come Capogruppo in Commissione giustizia sono molto soddisfatta per l'approvazione di diversi importanti emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle. Tra questi, vorrei ricordare un emendamento che affida un nuovo ruolo di assistenza ai consulenti del lavoro, valorizzando le competenze e le professioni. In particolare, si permette alle parti di farsi assistere nelle controversie individuali di lavoro, oltre che dagli avvocati, anche dai consulenti del lavoro.

Poter avere una giustizia veloce vuol dire avere la sicurezza di tutelare i propri diritti in tempi congrui, senza compromettere le attività economiche. In quest'ottica si è scelto di snellire anche il processo esecutivo e le fasi introduttive del rito ordinario. Per velocizzare i processi civili e smaltire l'arretrato si è puntato sul potenziamento del nuovo ufficio del processo, a cui saranno destinate professionalità tecniche. Verranno rinforzate le cancellerie con nuove assunzioni di personale qualificato, che permetterà di riorganizzare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, che sconta gravi carenze di organico, a cui finalmente in

questa legislatura - come dicevo in precedenza - con un lavoro iniziato nel 2018, poniamo rimedio.

Si istituisce con questa nuova riforma il tribunale della famiglia, nel quale confluiranno tutte le cause legate al diritto di famiglia e minorile. In questo modo, su temi così delicati e importanti, in cui spesso è indispensabile decidere velocemente, i giudici potranno approfondire le proprie competenze. Questo porterà come beneficio anche quello di avere decisioni più prevedibili e specifiche.

Infine, si è cercato di portare a regime esperienze di gestione sperimentate durante la pandemia, puntando sull'utilizzo della tecnologia per la digitalizzazione dei processi. La pandemia ci ha costretto a far fronte a enormi difficoltà, ma ci sta offrendo l'occasione di utilizzare in tempi brevi risorse ingenti per le riforme strutturali.

La riforma della giustizia civile è essenziale per la vita dei cittadini e degli operatori economici che investono in Italia. Per questo l'Italia merita una giustizia agile e moderna.

Desidero ringraziare l'ex ministro Bonafede per tutto il lavoro svolto da quando il cammino di questa riforma è iniziato ed è approdato in Parlamento. Ringrazio la ministra Cartabia per lo sforzo compiuto con le diverse forze politiche, al termine del quale possiamo dire di aver ottenuto un ottimo risultato.

Per tali motivi, dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1662, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Rojc).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Rojc.

PUGLIA, segretario, fa l'appello.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1662, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	232
Senatori votanti	231
Maggioranza	116
Favorevoli	201
Contrari	30

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi)*.

Risultano pertanto ritirati o preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 1662.

Risulta altresì assorbito il disegno di legge n. 311.

La seduta è tolta *(ore 20,47)*.

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (1662) (V. nuovo titolo)

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (1662) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

1.9000

Il Governo

V. testo corretto

[Emendamento 1.9000 \(in formato PDF\)](#)

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLI DA 1 A 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 2.

(Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e dell'indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato;

b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare, all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire;

c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di *franchising*, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di sub fornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

f) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in

cui sussista il dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;

h) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

m) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28, e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;

o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che conseguano stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi;

p) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto;

q) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

r) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;

s) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata «attività di

istruzione stragiudiziale », consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;

t) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:

1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;

4) con riguardo al successivo giudizio, una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria o di trattazione dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione;

5) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

u) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.

Art. 3.

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;

b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

d) prevedere che l'atto di citazione contenga, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

e) prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

f) prevedere che l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, del codice di procedura civile se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali; prevedere che entro un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto può modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali e che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria;

g) determinare i termini per le memorie di cui alla lettera f) in modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il principio del contraddittorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-*bis* e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile;

h) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai principi di cui alle lettere da c) a g);

i) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a g) e prevedere che:

1) nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;

2) il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni;

l) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione;

2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

2.1) assegni un termine perentorio non superiore a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

2.2) assegni termini perentori non superiori a trenta e quindici giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

2.3) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

m) modificare l'articolo 185-*bis* del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

n) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

2) assuma la denominazione di « procedimento semplificato di cognizione »;

3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;

5) si concluda con sentenza;

o) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:

1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;

2) che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

p) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

2) che l'ordinanza di cui al numero 1) sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

q) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1) della lettera *p)*;

r) estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda;

s) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che:

1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze;

2) il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi;

3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi;

4) in caso di cause connesse oggetto di riunione prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione;

t) modificare, in conformità ai criteri di cui al presente articolo, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 4.

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

b) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;

Art. 5.

(Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;

b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 6.

(Giudizio di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che procede alla notifica;

b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;

c) prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano espresse in modo chiaro, sintetico e specifico;

d) individuare la forma con cui, nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile, l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;

e) prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi; modificare conseguentemente gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile;

f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo:

1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;

2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;

3) che, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;

g) introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile prevedendo che, nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza;

h) introdurre modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, prevedendo altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento;

i) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;

l) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, fermo restando il

potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova;

m) introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;

n) prevedere che, esaurita l'attività prevista dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori, non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio; prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;

o) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio.

Art. 7.

(Giudizio innanzi alla Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerale disciplinati dall'articolo 380-*bis* e dall'articolo 380-*bis*.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-*bis*.1 e 380-*ter* del codice di procedura civile, che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

1.1) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

1.2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;

1.3) la questione è suscettibile di porsi in numerose controversie;

2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il Primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui al numero 1) della presente lettera;

3) nel caso in cui non provvede a dichiarare l'inammissibilità, il Primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;

4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgere mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;

5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

6) il provvedimento con il quale la Corte di cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che è instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.

Art. 8.

(Revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ricorsi, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;

b) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

c) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero;

d) prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione non superiore a novanta

giorni che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte stessa;

e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento;

f) operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e di altre leggi dell'ordinamento che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

Art. 9.

(Procedimenti per le controversie in materia di lavoro)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;

b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;

c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

Art. 10.

(Processo di esecuzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal secondo comma dell'articolo 492-bis del medesimo codice;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile;

d) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della

completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;

e) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

f) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

g) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;

h) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano;

i) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per esse stabiliti, con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

l) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

m) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista delegato lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

n) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima, prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;

2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;

o) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento;

p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;

q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale.

Art. 11.

(Procedimenti in camera di consiglio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale;

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.

Art. 12.

(Riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconoscimento)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;

b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera c);

c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera a), nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1) a 5) della lettera a) siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

d) prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti di seguito indicati:

1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

2) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);

3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;

f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati nelle lettere a), c) ed e) siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti;

g) prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alle lettere a), c) ed e) siano impugnabili innanzi alla Corte di cassazione;

h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da a) a g) si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fonda su una convenzione internazionale.

Art. 13. *(Arbitrato)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di riconsiliazione per gravi ragioni di convenienza nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di riconsiliazione;

b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la *translatio* iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale;

h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.

Art. 14.

(Revisione della normativa in materia di consulenti tecnici)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;
- b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;
- c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;
- d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;
- e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;
- f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;
- g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine.

Art. 15.

(Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema;
- b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
- c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;
- d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;
- e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese;

f) rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare:

1) prevedere che tale versamento possa avvenire:

1.1) con sistemi telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all'importo dovuto;

1.4) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

2) disciplinare i mezzi attraverso i quali deve essere data la prova del versamento;

3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è depositato con modalità telematiche, il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;

4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;

5) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;

6) rivedere la disciplina dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari;

g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità.

h) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;

i) prevedere, all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;

l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

m) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari

del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

n) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile;

o) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;

p) prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facoltà per il giudice di disporre l'udienza in modalità da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura;

q) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio, non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;

r) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'articolo 669-*nonies* del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.

Art. 16.

(Ufficio per il processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, nonché ad ulteriori professionalità da individuare, in relazione alla specializzazione degli uffici, sulla base di progetti tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari;

b) prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:

1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;

2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere;

4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;

5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di cassazione;

2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziali;

2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;

2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;

2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Art. 17.
(Notificazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-*quater* del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area *web* riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;

c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area *web* riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;

d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici.

Art. 18.

(Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende;

b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 del medesimo codice;

c) prevedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego.

Art. 19.

(Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti)

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute

in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi davanti alla corte d'appello, alla proposizione d'istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza.

c) prevedere che il difetto di giurisdizione:

1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;

2) non sia eccezionale nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.

Art. 20.

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato « procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie » sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-*bis* del libro II del codice di procedura civile, rubricato « Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie », recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-*bis* del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-*bis* e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata;

c) prevedere la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera l) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti e con l'esclusione della facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;

d) procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo altresì che per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice;

e) disporre l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione;

f) prevedere: l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all'esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità; prevedere con la fissazione della data l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77;

g) prevedere che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nel dare i provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indica quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro;

h) prevedere che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande

riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti, oltre alla documentazione indicata nella lettera *f*) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

i) disciplinare le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, nonché la possibilità di precisare e modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte; prevedere in ogni caso la possibilità di introdurre nel corso del giudizio domande nuove relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la possibilità di introdurre domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

l) prevedere che la prima udienza si svolga con necessaria comparizione personale delle parti per essere sentite, anche separatamente, e per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza, e che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda; prevedere che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegati o segnalate violenze di genere o domestiche e che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e che possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

m) prevedere che qualora il tentativo di conciliazione non riesca il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti;

n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegati violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti;

o) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4;

p) prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza;

q) prevedere che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice, ove la causa sia matura per la decisione, inviti le parti alla discussione, pronunciando sentenza

definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

r) prevedere che qualora il processo debba continuare e il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d'ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio; prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile; prevedere altresì che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori; e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisca comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile;

s) prevedere che il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione della audizione del minore;

t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; prevedere che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

u) stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

v) modificare l'articolo 178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale della famiglia, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo;

z) prevedere che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, che all'udienza la causa sia posta in decisione dal giudice relatore che si riserva di riferire al collegio e che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

aa) prevedere che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore;

bb) prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al

medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

cc) stabilire che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010;

dd) prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche con l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

ee) prevedere la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli;

ff) adottare per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato;

gg) riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e in particolare:

1) prevedere cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero;

2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il

divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento;

hh) introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare; introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti;

ii) procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

ll) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all'articolo 316-*bis* del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;

mm) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

nn) predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

oo) prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

Art. 21.

(Istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 dell'ordinamento giudiziario, di cui al del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel

distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che sono trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dai titoli I e *I-bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endofamiliare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alla sezione distrettuale ovvero dei giudici della sezione distrettuale alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuale e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c)*, le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica

e le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicano in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale, che giudica in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m)* possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a)* l'applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 20, salvo quanto previsto dalle lettere *l)*, *m)* e *o)* del presente comma;

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p)* si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte, sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per l'iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per le famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data indicata nei decreti legislativi stessi; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituenti tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituenti sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura

della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituenti tribunali; stabilire che l'assegnazione è prevista fino alla scadenza del termine stabilito per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte d'appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali e che i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituendo sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della *consolle* del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia decorsi due anni dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

CAPO II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCERNENTI DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE NONCHÉ IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA

Art. 22.

(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

1. All'articolo 336 del codice civile:

a) sono apportate modificazioni prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomina curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza, confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del quarto comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso un termine per la costituzione »;

c) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati»;

d) al quarto comma, le parole: « il minore » sono soppresse.

2. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui » sono sostituite dalle seguenti: « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere »;

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive alla collocazione del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di conferma da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare ».

3. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-*bis*, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371 ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni ».

4. All'articolo 26-*bis* del codice di procedura civile, le parole: « il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede ».

5. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale, di entrambi i genitori o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato ».

6. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede »;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina ».

7. All'articolo 543 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.

La mancata notifica dell'avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento ».

8. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile ».

9. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense »;

b) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private ».

10. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: « o di divorzio » sono aggiunte le seguenti: « , di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente

autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: « nei casi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui ai commi 1 e 1-*bis* » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica ».

11. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani ».

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e all'articolo 7, e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

6. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al

proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 23

2.100

Balboni

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

2.101

Balboni

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c-octies) con la seguente:

«c-octies) prevedere che il mediatore debba essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense».

2.102

Balboni

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;».

2.103

Balboni

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;».

2.104

Balboni

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera g) e la lettera h).

2.105

Balboni

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2.60

Balboni

Precluso

Al comma 1, alla lettera h) sopprimere il numero 4).

2.106

Balboni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria possa essere eccepita dalla parte che vi ha interesse entro e non oltre la prima udienza».

2.107

Balboni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;».

2.108

Balboni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;».

2.109

Dal Mas

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera h-bis) con la seguente:

«h-bis) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, l'estensione dell'istituto alla risoluzione consensuale di ogni controversia tra genitori non coniugati o non uniti civilmente, anche per la modifica di precedenti provvedimenti già assunti giudizialmente; prevedere la possibilità di inserire negli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita la erogazione a titolo di "una tantum" ex articolo 5, comma ottavo della L. 898/1970 dell'assegno divorzile e che la valutazione della relativa congruità venga effettuata dagli avvocati; prevedere che l'accordo di negoziazione assistita sia titolo per la trascrizione immediata e diretta degli accordi di trasferimento immobiliari ivi contenuti, funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi familiare, con sottoscrizione autenticata dai difensori, senza necessità di successive e ulteriori formalizzazioni, nel rispetto della riservatezza dei dati personali non essenziali al trasferimento; prevedere la estensione dell'istituto del beneficio del patrocinio a spese dello stato a tutti i procedimenti di negoziazione assistita in ambito "familiare"; prevedere la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso degli avvocati; eliminare la previsione del nulla osta del PM in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o comunque economicamente non autosufficienti, essendo in tal caso sufficiente la mera trasmissione dell'accordo alla procura della Repubblica; prevedere che il deposito degli accordi presso le Procure, il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta e la restituzione degli atti ai difensori delle parti avvenga attraverso modalità telematiche e con l'adozione di linee guida uniformi in tutto il territorio nazionale; prevedere la istituzione, su base territoriale, presso ogni Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, di un registro degli accordi raggiunti nel circondario, con raccolta degli originali degli stessi riconoscendo agli Ordini il potere di rilasciare copia conforme a chi ne abbia diritto;».

G2.100

Pillon, Pepe, Urraro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.77, lettera a), in tema di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita non obbligatoria.

G2.101

[Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l'estensione per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti di appalto in cui non siano parte Pubbliche Amministrazioni.

G2.102

[Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l'estensione per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

G2.103

[Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica,

alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

impegna il Governo:

ad estendere la previsione nelle materie oggetto della presente estensione.

G2.104

[Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera *c-septies*), prevede, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità che la relazione dell'esperto possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice, salvo volontà congiunta di tutte le parti di non consentire tale utilizzo, da esprimersi chiaramente al momento della nomina dell'esperto.

G2.105

[Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera *c-undecies*), prevede di valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione,

impegna il Governo:

a prevedere la presenza obbligatoria di un professionista iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili per la determinazione degli aspetti contabili, fiscali ed economici delle controversie;

a prevedere che nel Registro degli Organismi di mediazione di cui all'art. 3 del d.m. n. 180/2010, nella parte i), venga istituita un'apposita sezione attinente all'elenco dei mediatori esperti nella mediazione familiare. Prevedere che tale sezione sia riservata ai mediatori, iscritti negli elenchi degli Organismi di mediazione costituiti presso gli Ordini Professionali, ovvero altri enti pubblici, di comprovata esperienza nella gestione dei conflitti familiari e nelle valutazioni patrimoniali. Conseguentemente, prevedere nella normativa regolamentare l'individuazione di specifici percorsi formativi necessari per l'iscrizione nella sezione attinente alla sezione dei mediatori esperti nella mediazione familiare.

G2.106

[Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'emendamento del Governo 2.82 alla lettera *h-bis*) prevede di apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132»; e alla lettera *h-ter*) prevede che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto,

impegna il Governo:

a prevedere che le attività previste dalle lettere *h*) e *h-bis*) possano essere svolte nel corso di un procedimento di mediazione, previo accordo tra le parti.

G2.107

[Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera b) prevede di limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica;

impegna il Governo:

ad eliminare la previsione di limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica.

G2.108

[Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera c) prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

impegna il Governo:

a prevedere l'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, anche in materia di vendita, somministrazione, concessione di vendita, subfornitura, franchising, agenzia commerciale e intermediazione commerciale, licenza di brevetto e di marchio, contratto d'opera, contratto di mandato, contratto d'appalto.

G2.109

[Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera h) in tema di procedura di mediazione e della negoziazione assistita intende prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale:

1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) l'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del giudizio avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;

4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 30 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;

5) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme;

impegna il Governo:

a prevedere appositi incentivi al ricorso alla mediazione da parte dei giudici, in particolare che il ricorso da parte del magistrato all'istituto della mediazione demandata sia considerato positivamente ai fini della valutazione di professionalità di cui all'art.11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 e conseguentemente che il Consiglio Superiore della Magistratura, adottati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, una nuova circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati in cui si tenga conto del numero di procedure di mediazione esperite su ordine del giudice e del positivo esito delle stesse equiparandole alle altre modalità di definizione del giudizio.

3.100

[Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «monocratica» aggiungere le seguenti: «e di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo».

3.101

Balboni

Precluso

Al comma 1, alla lettera c-quater) sopprimere le parole: «a pena di decadenza» ovunque ricorrono.

3.102

Balboni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c-quinquies) aggiungere la seguente:

«c-quinquies.1) stabilire un congruo termine, a pena di decadenza, per l'integrazione e la precisazione di tutte le istanze istruttorie delle parti successivo alla prima udienza di comparizione».

3.103

Caliendo, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, lettera c-sexies.1), sopprimere il numero 1).

3.104

Balboni

Precluso

Al comma 1, lettera c-sexies.1), al numero 1) sopprimere le parole da: «la mancata comparizione» fino alla fine del periodo.

3.105

Balboni

Precluso

Al comma 1, lettera c-sexies.1) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il giudice provvede sulle istanze istruttorie entro trenta giorni dal termine concesso alle parti per la precisazione e l'integrazione definitiva delle stesse, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro sessanta giorni.».

6.100

Balboni

Precluso

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere il numero 3).

12.100

Balboni

Precluso

Al comma 1, alla lettera g-octies), dopo le parole: «richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia» sopprimere le parole: «di regola».

12.101

Balboni

Precluso

Al comma 1, alla lettera g-octies), sostituire le parole da: «con facoltà» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con facoltà per il giudice di disporre l'udienza presso il domicilio dello stesso nei casi di impossibilità a comparire del destinatario della misura di protezione».

15-bis.100

Valente

Precluso

All'articolo 15-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a-bis con la seguente:*

«a-bis) che tutti i provvedimenti da adottare nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, ivi inclusi i provvedimenti relativi ai diritti di affidamento e di visita, siano assicurati tenendo conto delle violenze, anche assistite allegate denunciate, segnalate o riferite rientranti nel campo di applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, che il giudice, accerta, con urgenza, incidentalmente e senza formalità. La previsione che l'accertamento incidentale della violenza non sia delegabile da parte del giudice, che il giudice provveda personalmente, con urgenza e senza formalità, all'espletamento dell'attività istruttoria, con esclusione delle consulenze tecniche e che sia garantito l'obbligo di protezione del minore da qualsiasi forma di violenza, anche assistita;»

b) *alla lettera o) dopo le parole: «anche relatore» inserire le seguenti:* «previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicesimo, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore» e *sopprimere le parole:* «anche al di fuori dei limiti del codice civile»;

c) *sostituire la lettera r) con le seguenti:*

«r) che in presenza di violenza contro le donne e violenza domestica, accertata tempestivamente mediante il procedimento incidentale di cui alla lettera a-bis), siano assicurate adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di protezione di cui agli articoli 342-bis del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

r-bis) che qualora un figlio minore rifiuti di incontrare il genitore, il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerti con urgenza le cause del rifiuto e assuma i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando nella determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri coi figli eventuali episodi di violenza al fine di garantire che l'affidamento o l'esercizio dei diritti di visita non compromettano i diritti e la sicurezza della vittima. Qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, in ragione anche della sua specifica e comprovata specializzazione in materia di violenza contro le donne, violenza domestica e violenza assistita, indicando le attività da svolgere. Il consulente del giudice eventualmente nominato è tenuto nelle sue attività a non prevedere valutazioni su caratteristiche e profili di personalità ed a non introdurre teorie e giudizi ascientifici. Le attività del consulente del giudice eventualmente nominato devono garantire la tutela delle vittime secondo i principi e gli articoli della Convenzione di Istanbul e della Direttiva 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e rispettare la volontà espressa dal minore. In ogni caso è garantito che gli eventuali incontri tra il figlio e il genitore verso cui il medesimo esprime rifiuto siano protetti mediante modalità tali da garantire l'integrità psico fisica del minore e dell'altro genitore;

r-ter) che nei casi in cui risulti accordo tra i genitori ma emerga una qualsiasi forma di violenza il giudice provveda alla valutazione del rischio per la sicurezza del minore e del genitore vittima di violenza ed adotti i necessari provvedimenti per garantire loro protezione;»

d) *sostituire la lettera u) con la seguente:*

«u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore, ad eccezione dei casi in cui emerga la violenza di un genitore nei confronti dell'altro, prevedendo che il curatore speciale sia scelto tra i professionisti specializzati in diritto di famiglia e in materia di violenza di genere e nei confronti di minori; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento, prevedendo che il giudice proceda all'ascolto del minore, direttamente, e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto psicologo o neuro psichiatra infantile, nel rispetto dei seguenti principi: 1) la non delegabilità da parte del giudice dell'ascolto del minore; 2) l'obbligo della video registrazione dell'ascolto;»;

e) *sopprimere la lettera v);*

f) *sostituire la lettera z) con la seguente:*

«z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, con l'esclusione dei casi di

violenza di un genitore nei confronti dell'altro o contro il minore, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che le modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minorenni siano decise dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti e in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga alla presenza del giudice sotto la sua esclusiva responsabilità con provvedimenti assunti nell'immediatezza e senza formalità, salvaguardando sempre il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che sia esclusa ogni forma di esecuzione coattiva;».

15-bis.101

[Caliendo, Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «giudice relatore», con le seguenti: «Presidente o di un giudice che ne fa le veci»;*

b) *alla lettera h) sopprimere la parola: «prima» e dopo la parola: «udienza» aggiungere le seguenti: «davanti al Presidente»;*

c) *alla lettera i) sostituire le parole: «giudice relatore» con la seguente: «Presidente»;*

d) *alla lettera m) sopprimere le parole: «alla prima udienza» e sostituire la parola: «giudice» con la seguente: «Presidente».*

15-bis.102

[Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera h) al primo periodo, sopprimere le parole: «, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo».

15-bis.103

[Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera h), sopprimere il seguente periodo: « prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, e possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite;».

G15-bis.100

[Pillon, Pepe, Urraro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 15.0.8 del Governo, introduce dopo l'articolo 15 un articolo 15-*bis* in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie,

impegna il Governo:

a prevedere che le parti possano di comune accordo avvalersi di un coordinatore genitoriale, professionista qualificato esperto di conflitti familiari, con funzione facilitativa del dialogo tra i genitori e in ogni caso di controllo dell'attuazione dei provvedimenti relativi alla prole, e con il compito di fornire suggerimenti, raccomandazioni e, previo consenso dei genitori, anche le necessarie prescrizioni per risolvere le questioni relative alla vita e alla condizione dei minori, anche in una eventuale ottica conciliativa.

G15-bis.101

Pillon, Pepe, Urraro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'emendamento del Governo 15.0.8 del Governo, introduce dopo l'articolo 15 un articolo 15-*bis* in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nelle norme delegate, che il giudice, nel pronunciare i provvedimenti relativi alla prole minorenne, tenga conto che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, il mantenimento da parte del minore di rapporti equilibrati, continuativi e significativi con i genitori.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura (311)

ARTICOLI DA 1 A 15

Art. 1.

(Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura)

1. La presente legge istituisce le camere arbitrali dell'avvocatura, di seguito denominate «camere arbitrali», con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedire la formazione di nuovo arretrato. La costituzione delle camere arbitrali realizza, altresì, il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'impresa che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato «consiglio dell'ordine», costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino a un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilire la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, a indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a farne parte, in modo che sia in ogni caso assicurata la proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, a indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il rinnovo e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è costituita. I medesimi restano in carica sino alla sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere sostituiti anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

5. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine presso cui è costituita la camera arbitrale svolgono le funzioni di segretario e di tesoriere nella camera arbitrale medesima. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

6. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 2.

7. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'organismo di conciliazione forense, ove costituito.

8. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

9. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 8, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la camera arbitrale si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia ricostituita.

Art. 2.

(Elenco degli arbitri)

1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. Nella provincia autonoma di Bolzano, possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati che siano altresì in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o delle certificazioni ad esso equipollenti, ai sensi degli articoli 3, comma 9-*bis*, e 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, al fine di garantire l'uso delle due lingue nei procedimenti arbitrali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri, di seguito denominato "elenco".

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico dei richiedenti l'iscrizione o degli iscritti nell'elenco ostano all'iscrizione o ne determinano la cancellazione o la sospensione dall'elenco;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dall'elenco sono assunti dalla camera arbitrale dopo aver convocato e sentito l'interessato.

5. L'elenco degli arbitri è pubblico, ed è consultabile nel sito *internet* del consiglio dell'ordine.

6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 3.

(Assegnazione degli incarichi arbitrali)

1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del criterio dell'alternanza nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi nel corso di ciascun anno.

Art. 4.

(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale depositano presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versano i diritti per il funzionamento della camera arbitrale e il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'allegato A della presente legge. La domanda contiene:

a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, o la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, i codici fiscali, l'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;

b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;

c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;

d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale sia espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.

Art. 5.

(Designazione dell'arbitro)

1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale, che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione dell'accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare o semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di una causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente a una nuova designazione.

Art. 6.

(Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia)

1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.

2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;

d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 4, comma 2.

Art. 7.

(Revoca, rinuncia o riconsiliazione degli arbitri)

1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrale, sentiti eventualmente gli interessati, può provvedere alla sua sostituzione. Il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di riconsiliazione.

2. L'arbitro è riconsiliato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di riconsiliazione.

Art. 8.

(Procedimento dell'arbitrato)

1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre a un esemplare destinato a essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale. Il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto o è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni,

lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti, su loro richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.

6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali e un'ulteriore copia dello stesso, firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo, anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.

9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

Art. 9.

(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«È altresì competente, entro i limiti di valore previsti dalla legge, l'arbitro designato dalla camera arbitrale costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Dell'opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrale che ha pronunciato l'ingiunzione».

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore stabiliti dalla legge, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.».

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

Art. 10.

(Tentativo di conciliazione)

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli

obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.

Art. 11.

(Esecutorietà del lodo arbitrale)

1. Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo arbitrale e il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza altri oneri o spese per la parte richiedente.

Art. 12.

(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota eccedente il suddetto limite, l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta di cui al comma 4.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nell'allegato A della presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata e il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

Art. 13.

(Altre disposizioni fiscali)

1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta a imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito dal presidente della camera arbitrale proporzionalmente all'attività svolta.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In via transitoria, sino alla riduzione in misura pari ad almeno il 25 per cento del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o in anni precedenti, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4, comma 2, e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.
2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale competente ad avviare la procedura arbitrale.
3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.
4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, nonché ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.
5. Il procedimento arbitrale prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti al giudice si conservano nel procedimento arbitrale proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.
6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge, che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall'allegato A. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.
7. La parte che ha anticipato il contributo unificato e aderisce alla procedura arbitrale di cui al comma 1 ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla segreteria del consiglio dell'ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo.
8. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.
9. Gli enti territoriali e le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali e incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere chiara, completa dei riferimenti ai benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura e resa per iscritto; il documento che la contiene è allegato all'atto introduttivo del giudizio.
10. Il limite di valore fissato all'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sulla quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dell'articolo 7, commi 3 e 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1662.

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Cucca sui disegni di legge nn. 1662 e 311

La riforma del processo civile che ci apprestiamo a votare è un primo pilastro che si inserisce in un ampio progetto di riforma: l'obiettivo è l'abbattimento del 40 per cento del tempo di definizione dei processi civili. È un impegno che si è assunto il Governo, ma che ci stiamo assumendo tutti quanti. Il ruolo fondamentale della giustizia civile è quello di tutelare i bisogni quotidiani dei cittadini oltre che quelli degli operatori economici: ci siamo impegnati con le Istituzioni europee ad abbattere la durata dei processi nei prossimi anni. Dall'approvazione di questa, come delle altre imminenti riforme che riguardano la giustizia, dipende l'erogazione dei fondi previsti dal PNRR, per contribuire al rilancio complessivo del Paese e della sua economia.

Con questa riforma si perseguono due scopi: rendere più immediata e sicura la risposta di giustizia nei tribunali e, aspetto tutt'altro che secondario, stimolare una cultura della consensuale dei conflitti. E su questo tracciato che si valorizzano con importanti incentivi, fiscali e di sistema, gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Una giustizia equa ed efficiente è cruciale anche per il buon funzionamento e lo sviluppo del sistema economico. Sono, infatti, da tempo note le molteplici relazioni che legano la giustizia all'economia: una giustizia che funziona facilita le attività di scambio, incoraggia gli investimenti, rende più agevole l'accesso al mercato del credito, favorisce la concorrenza, aumenta l'attrattività del Paese nei confronti degli investitori esteri.

È indicativo, in questo senso, che la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione dei tempi del processo civile, sia inserita dal PNRR tra le riforme orizzontali, di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.

Credo siano tre le linee guida che tracciano il percorso virtuoso di questa riforma:

- 1) il potenziamento degli strumenti alternativi al processo civile per la risoluzione delle controversie;
- 2) un intervento selettivo sul processo volto a: concentrare maggiormente, per quanto possibile, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva; sopprimere le udienze potenzialmente superflue e ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale; ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi di giudizio;
- 3) interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali volti a garantire la semplificazione delle forme e la riduzione dei tempi.

La riforma del processo civile è necessaria, perché incide negativamente sulla visione esterna della qualità della giustizia confermando il diffuso convincimento secondo cui una giustizia ritardata equivale ad una giustizia denegata. È altresì noto che una delle ragioni per cui le imprese estere sono restie ad investire nel nostro Paese sia proprio quella della eccessiva lentezza del procedimento civile, specie per quanto riguarda le procedure per il recupero dei crediti e quindi la fase dell'esecuzione forzata e del procedimento fallimentare.

A differenza dei numerosi tentativi di riforma posti in essere dagli anni '90 in poi, questa riforma ha il merito di affrontare la materia secondo una visione completa ed organica, evitando l'errore in cui si è incorso in passato di intervenire con riforme settoriali di portata minima, i cui rimedi spesso costituivano un peggioramento dei mali che si volevano curare.

Vi è poi un altro merito: la piena adesione all'idea che la trattazione delle cause possa avvenire in forma scritta, così trasformando quella che era una eccezione temporanea, dovuta alla emergenza sanitaria, in una regola ordinaria, salvo le ipotesi in cui una o entrambe le parti, ravvisino l'opportunità della trattazione orale e il giudice decida di accogliere tale richiesta.

La trattazione scritta ha certamente comportato dei risultati positivi, sia in termini meramente logistici, con la scomparsa delle lunghe file nei Tribunali, sia in termini di chiarezza processuale, attribuendosi alle parti la facoltà, entro precisi termini, di dedurre e controdedurre in maniera sintetica e puntuale.

Tutto ciò non può prescindere da una doverosa considerazione: una seria riforma del processo civile, volta ad una maggiore efficienza, non può passare solo attraverso interventi codicistici, ma deve comportare investimenti economici. Il lavoro in questo senso è di più ampio respiro

e di lunga prospettiva; è indispensabile, perciò, che lo sforzo sia comune tra tutte le forze politiche. Faccio riferimento soprattutto alla previsione di investimenti economici volti all'incremento delle piante organiche della giustizia: dunque nuovi concorsi per assumere un maggior numero di magistrati e di personale amministrativo accanto ai quali dovranno essere previsti interventi di edilizia giudiziaria, diffusamente necessari. Una parola nella Magistratura Onoraria.

Noi di Italia Viva PSI ci siamo: ci siamo in questa fase di approvazione di una riforma cruciale per l'Italia e ci saremo per investimenti di lunga durata in uno dei settori nevralgici per il Paese. Per questo esprimo convintamente il voto favorevole del Gruppo che rappresento, certo che quello della giustizia civile sia un tassello importante, a cui a breve seguirà la giustizia penale, per la reale ripartenza del Paese.